



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 565

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 aprile 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	Pag.	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	6
<i>Plenaria</i>	»	9
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93)</i>	»	21
<i>Plenaria</i>	»	21
4 ^a - Difesa:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	24
<i>Plenaria</i>	»	25
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	29
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	32
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	37
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	49
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 248)</i>	»	68
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	69
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115)</i>	»	73

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 246)</i>	<i>Pag.</i>	74
<i>Plenaria</i>	»	74
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 247)</i>	»	130
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122)</i>	»	131
<i>Plenaria</i>	»	131
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123)</i>	»	144
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	145
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	157
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 196)</i>	»	159
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	160
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	179
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	192

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	204
<i>Plenaria</i>	»	204
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	207
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	209
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	210

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 27 aprile 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO
DI RAVENNA ANCHE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTO-
RITÀ PORTUALE DI RAVENNA NELL'AMBITO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 123-2215
(RIMOZIONE E RICICLAGGIO RELITTI NAVALI E NAVI ABBANDONATE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Sottocommissione per i pareri

147^a Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore CRIMI (M5S), in ragione della rilevanza dell'argomento, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore CRIMI (M5S), in ragione della rilevanza dell'argomento, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense (n. 285)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

(2051) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

(2052) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(2072) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Concorda la Sottocommissione.

(2098) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

(2100) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2232) *Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**389^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri in data odierna, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in data odierna alla sede plenaria dalla Sottocommissione per pareri.

Propone di esprimere quindi, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.0.12 propone di formulare un parere contrario, in quanto, con norma statale, si intende intervenire sullo *status* dei docenti delle scuole di servizio sociale, materia regolata da legge regionale, in tal modo creando improprie sovrapposizioni e alterando il corretto rapporto tra fonti normative, con particolare riferimento al criterio della competenza.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) annuncia il proprio voto contrario, ritenendo particolarmente criticabile la proroga per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(302) DE POLI. – *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. – *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

(1151) PAGLIARI ed altri. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

(1789) CONSIGLIO. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

(1907) AIELLO. – *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

– e **petizione n. 765** ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 febbraio.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che sarebbe utile una ricognizione delle normative vigenti in altri Paesi sulla lingua dei segni.

Il relatore RUSSO (*PD*), nel riservarsi di presentare un quadro riassuntivo della legislazione vigente in materia negli altri Paesi europei, sottolinea che, in Europa, solo l'Italia non ha ancora disciplinato le modalità di utilizzo della lingua dei segni. Pertanto, ritiene opportuno pervenire a una rapida definizione del testo in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2307) MARCUCCI ed altri. – Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni inerenti cariche monocratiche

(Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a disciplinare le procedure e i termini di svolgimento delle primarie da parte dei soggetti politici. Si attribuisce in tal modo ai cittadini il diritto di selezionare i candidati ai vertici delle amministrazioni, mentre i partiti si occupano di elaborare le proposte da sottoporre ai cittadini.

All'articolo 1, si prevede che le elezioni primarie si svolgano per la selezione dei candidati dei partiti politici, dei movimenti politici e delle coalizioni tra i medesimi alle cariche di sindaco, sindaco metropolitano – nei casi in cui ne sia prevista l'elezione diretta –, presidente della giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 disciplina l'indizione delle elezioni primarie stabilendo che, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il legale rappresentante di uno o più soggetti politici possa richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alle suddette cariche. La richiesta di indizione di elezioni primarie è soggetta alla raccolta di un numero di firme pari a quelle necessarie per la presentazione delle liste nelle elezioni corrispondenti. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono comunicate mediante affissioni pubbliche, nonché mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei soggetti politici promotori delle elezioni primarie.

Con l'articolo 3 si stabilisce che, unitamente alla richiesta di indire le elezioni primarie, i soggetti politici depositino il regolamento di disciplina delle elezioni stesse, nel quale sono fissate le condizioni per la presentazione delle candidature e le norme di comportamento per la campagna elettorale, idonee ad assicurare il contenimento entro limiti appropriati delle spese sostenute dai candidati. Inoltre, il regolamento assicura condizioni di parità dei candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese, e prevede le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni in esso previste.

L'articolo 4 reca la definizione delle diverse forme di elezioni primarie. Si tratta di elezioni primarie aperte se il diritto di voto è attribuito alla generalità degli elettori; sono semiaperte, se il diritto di voto è attribuito agli elettori che al momento del voto si dichiarano sostenitori di un soggetto politico e sono disposti a farsi registrare in quanto tali in un albo; sono invece chiuse, se il diritto di voto è attribuito a coloro che, alla data di indizione delle elezioni primarie, risultano regolarmente iscritti a un determinato soggetto politico, oppure a un albo degli elettori appositamente costituito dal medesimo soggetto politico.

L'articolo 5 disciplina il collegio dei garanti, istituito in caso di indizione di elezioni primarie, che sovrintende alla regolarità delle elezioni anche in fase di presentazione delle candidature, nomina gli scrutatori e

i componenti delle commissioni elettorali, vigila sul rispetto dei risultati elettorali, delibera su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore.

L'articolo 6 disciplina le norme in materia di elettorato attivo e passivo, prevedendo che alle elezioni primarie si applichino le disposizioni normative vigenti, previste per le corrispondenti consultazioni elettorali, in materia di limitazione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

L'articolo 7 prevede che alle elezioni primarie siano applicati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di disciplina della campagna elettorale. In particolare, in caso di più candidati a parità di voti, viene selezionato il più anziano per età; qualora sia stata avanzata una sola candidatura alle elezioni primarie, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il collegio dei garanti procede a dichiarare il vincitore.

L'articolo 8 disciplina lo svolgimento delle elezioni primarie prevedendo che le stesse si svolgano in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature e che ciascun elettore non possa partecipare alle elezioni primarie di più di un soggetto politico, per la medesima carica e nella medesima tornata elettorale.

L'articolo 9 stabilisce che i soggetti politici che non adottano le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati non possono accedere ai benefici previsti dal decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici e di destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Secondo l'articolo 10, un soggetto politico che presenti una dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare esistente o un numero di firme di elettori iscritti nelle liste elettorali compreso tra un minimo di 30.000 e un massimo di 40.000 può richiedere che tali disposizioni si applichino anche alla procedura di selezione del proprio leader nazionale.

Infine, l'articolo 11 reca la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene che il disegno di legge in esame presenti molteplici profili critici.

In primo luogo, rileva che, sebbene si intenda riconoscere ai cittadini il diritto di selezionare i candidati ai vertici delle amministrazioni, in realtà la titolarità dell'iniziativa di richiedere le elezioni primarie resta al soggetto politico. A suo avviso, con il provvedimento in esame, si otterrà il solo risultato di trasferire sulla collettività gli oneri dello svolgimento delle elezioni, finora sostenuti dai partiti. Peraltro, lo stanziamento di 15 milioni di euro per la copertura finanziaria appare assolutamente insufficiente. Al fine di ridurre i costi per l'espletamento delle elezioni primarie, ritiene auspicabile prevedere anche la possibilità di votazione *on line*.

Segnala, inoltre, che – per evitare confusioni in sede applicativa – bisognerebbe precisare le modalità di svolgimento – in caso di contemporaneità – delle differenti tipologie di elezioni primarie, che possono essere aperte alla generalità degli elettori, oppure riservate ai sostenitori di un partito politico o solo agli iscritti.

A suo avviso, sarebbe preferibile regolare lo svolgimento delle elezioni primarie attraverso la definizione di requisiti minimi per la partecipazione, la scelta delle candidature e il controllo da parte di un organo pubblico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti

(853) MUCCHETTI ed altri. – Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(904) LUCIDI ed altri. – Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) BUEMI ed altri. – Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche

(2170) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

– e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Riprende la discussione generale.

Il senatore RAZZI (*FI-PdL XVII*) esprime molte perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati che – a suo avviso – risulta eccessivamente restrittivo. Ritene, quindi, che per la tutela dell'interesse pubblico e, quindi, del bene comune, sia sufficiente la vigente legge n. 215 del 2004, in particolare sotto il profilo della definizione del conflitto d'interessi, che a suo avviso è già correttamente sanzionato dall'articolo 323 del codice penale.

Inoltre, ritiene particolarmente grave la scelta di attribuire la competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni all'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri, eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato. Inoltre, appare del tutto inappropriata la previsione di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità, incidendo così sulle prerogative delle Camere elettive inerenti alla concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal modo, infatti, si rischierebbero indebite ingerenze nell'attività politica, soprattutto da parte della burocrazia.

Sottolinea, inoltre, gli effetti discriminatori della nuova disciplina nei confronti di imprenditori e professionisti, i quali saranno poco propensi ad accettare cariche di governo, per evitare non solo la diffusione dei dati sulla propria situazione patrimoniale, ma addirittura la gestione fiduciaria dei beni attraverso l'istituto del *blind trust*.

Conclude, sottolineando la contrarietà del Gruppo Forza Italia al testo approvato in prima lettura, che – a suo avviso – presenta non pochi profili di incostituzionalità.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) ritiene particolarmente restrittiva la disciplina del conflitto d'interessi prevista dal disegno di legge n. 2258, che stabilisce l'incompatibilità tra la titolarità di una carica di governo nazionale e altre cariche o uffici pubblici, qualsiasi impiego pubblico o privato, l'esercizio di attività professionali e imprenditoriali, nonché di compiti di gestione in società pubbliche e private.

Inoltre, al fine di prevenire potenziali conflitti d'interessi, si prevede non solo un obbligo di astensione del titolare di una carica di governo dall'assunzione di decisioni o dalla partecipazione a deliberazioni che potrebbero produrre, nel suo patrimonio, un vantaggio economicamente rilevante, ma addirittura la possibilità che il patrimonio sia affidato a una gestione fiduciaria. Tale misura, infatti, è applicata quando il titolare di una carica di governo detenga, anche per interposta persona o società fiduciaria, partecipazioni rilevanti nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria.

La competenza per l'attuazione della nuova disciplina, peraltro, è rimessa all'Autorità garante della concorrenza, i cui membri saranno eletti dalle Camere e – dunque – legati a una determinata maggioranza parlamentare. A suo avviso, vi è il rischio che l'Autorità possa interferire con l'attività del Governo, attraverso la valutazione arbitraria delle situazioni di conflitto di interessi da parte di una burocrazia che – proprio in ragione delle modalità di elezione – potrebbe venir meno al proprio dovere di neutralità e imparzialità.

Ritiene eccessivo, poi, che l'obbligo di dichiarazione dei redditi e dei dati relativi a beni immobili e mobili e ad attività patrimoniali sia esteso anche al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente non a scopo di lavoro domestico, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria anche elevata.

A suo avviso, è configurabile una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto il provvedimento potrebbe dissuadere professio-

nisti e imprenditori dall'impegno nell'attività politica, per evitare conseguenze dannose sulla propria situazione patrimoniale.

Sarebbe preferibile, quindi, migliorare e adeguare la normativa vigente, piuttosto che approvare un testo che presenta molte criticità, solo con l'intento demagogico di acquisire il consenso dell'opinione pubblica, a fronte della recente inchiesta giudiziaria sull'impianto petrolifero in Basilicata, che avrebbe costretto alle dimissioni il Ministro dello sviluppo economico.

Osserva, infine, che per assicurare la piena trasparenza dell'attività dell'Esecutivo sarebbe sufficiente consentire un esame puntuale dei provvedimenti da parte del Parlamento, rinunciando a un ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che l'articolo 14 del disegno di legge approvato in prima lettura prevede l'elezione di due dei cinque membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da parte del Senato. Tuttavia, bisognerebbe valutare quali conseguenze potrebbero determinarsi sull'assetto di questo ramo del Parlamento, qualora entrasse in vigore la riforma costituzionale, dal momento che, per alcune Autorità indipendenti, le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), pur ritenendo necessario disciplinare la materia del conflitto d'interessi, giudica inopportuno predisporre un assetto normativo, nel presupposto che il *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale abbia un esito positivo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), dopo aver sottolineato l'opportunità di estendere le nuove norme sul conflitto d'interessi anche ai componenti delle Autorità indipendenti, ritiene condivisibili le considerazioni del senatore Calderoli. Infatti, allo stato attuale, non è possibile prevedere il numero e le competenze delle Commissioni permanenti del Senato, in caso di attuazione della riforma costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) *CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(1236) *BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) valuta positivamente la riforma del settore dell'editoria, volta a ridefinire le modalità del sostegno pubblico, in un'ottica di maggiore trasparenza e parità di trattamento. Ritiene che, in questo modo, sia possibile attuare compiutamente gli articoli 2 e 21 della Costituzione, su cui è basato il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo informativo.

Osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati propone due livelli di intervento: da un lato, regola l'operatività e la permanenza sul mercato degli operatori del settore, con particolare riferimento alla capacità di investimento delle imprese editrici e all'acquisizione di posizioni di mercato sostenibili nel tempo; dall'altro, ridefinisce la disciplina dei profili pensionistici e previdenziali dei giornalisti e stabilisce nuove norme sulla composizione e le competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Ricorda che l'intervento è atteso da tempo anche dagli stessi operatori del settore, per il rilancio e la ripresa del mercato editoriale, profondamente colpito dalla congiuntura economica negativa, che ha causato una gravissima perdita occupazionale. Il settore della carta stampata, infatti, ha risentito non solo dell'avvento di internet e *social network*, che hanno provocato un deterioramento del concetto di informazione, ma anche della riduzione degli investimenti, indirizzati principalmente a favore del settore televisivo, più capace di intercettare la raccolta pubblicitaria.

Sottolinea, quindi, gli aspetti particolarmente qualificanti del testo: i criteri premiali per incrementare le quote di rimborso a favore delle imprese editrici che investono nella trasformazione digitale e multimediale del prodotto informativo e di quelle che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età inferiore a 35 anni; l'incentivazione fiscale per le inserzioni su quotidiani e periodici, con particolari benefici per imprese di piccole dimensioni e *start up* innovative; le misure sui prepensionamenti, con il divieto di collaborazione del giornalista pensionato.

Auspica, infine, una efficace attuazione della delega da parte del Governo, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal disegno di legge all'esame.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea la necessità di riformare il settore dell'editoria, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e

la libertà di manifestazione del pensiero. Pertanto, valuta positivamente l'istituzione di un apposito Fondo, per garantire la certezza del sostegno economico alle imprese editrici. Ritiene insufficiente, tuttavia, la quota massima di 100 milioni di euro, derivante dalle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione. A suo avviso, infatti, in sede di ripartizione di tali somme, sarebbe preferibile privilegiare il settore editoriale, piuttosto che l'azienda televisiva pubblica.

Quanto ai principi e criteri direttivi relativi al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, rileva un'incongruenza, all'articolo 2, lettera b), comma 5, tra i punti 3) e 4). Infatti, se da un lato si prevede che all'interno dell'Ordine debba essere garantita la massima rappresentatività territoriale, dall'altro si stabilisce che il numero dei componenti sia al massimo di 36. Da ciò si deduce che alcune Regioni non avranno un'adeguata rappresentanza nel Consiglio. Infine, ritiene inaccettabile limitare l'ingresso nell'Ordine solo ai pubblicisti che siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) evidenzia l'opportunità dell'intervento a sostegno dell'editoria, a fronte della crisi irreversibile che ha colpito il settore della carta stampata, con ripercussioni molto gravi sotto il profilo occupazionale. A tale proposito, ricorda il fenomeno diffuso del precariato nella professione giornalistica, che è causa di inaccettabili forme di sfruttamento di giornalisti *freelance*. Pertanto, ritiene condivisibile il divieto, previsto al comma 5, lettera a), dell'articolo 2, di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, proprio al fine di favorire l'assunzione di giovani giornalisti.

Condivide l'istituzione di un nuovo Fondo per il sostegno all'editoria quotidiana e periodica, particolarmente penalizzata dalla diffusione di Internet, che ha favorito l'affermazione del principio di gratuità dell'accesso all'informazione. Rileva, tuttavia, che l'introduzione – all'articolo 2, comma 2, lettera e), punto 2) – di una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, potrebbe avere effetti dannosi. In tal modo, la situazione di crisi si estenderebbe anche ad altre testate, oltre a quelle già coinvolte, come i quotidiani «Il Foglio» e «Il manifesto».

Condivide la riduzione del numero dei componenti del Consiglio dell'ordine, che attualmente risulta pletorico, tanto da aver causato il fallimento di precedenti progetti di autoriforma del settore.

Valuta positivamente anche la limitazione dell'accesso ai soli pubblicisti titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in quanto è opportuno che essi svolgano la professione giornalistica in modo preponderante e versino i relativi contributi alla cassa previdenziale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Si apre la discussione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene il provvedimento meritevole di particolare attenzione, in quanto esso è volto a precisare alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2009, che a sua volta modificava il decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo un assetto ispirato a modelli privatistici nella regolazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, con il decreto legislativo n. 150 del 2009, si è introdotto il principio della necessità di premiare il merito e sanzionare il demerito dei pubblici dipendenti. Tuttavia, tale intento è spesso rimasto inattuato, a causa di alcuni elementi ostativi: l'assenza di un riconoscimento del principio nei contratti collettivi nazionali; un approccio eccessivamente garantista, da parte del giudice del lavoro, a favore del lavoratore; la necessità della collaborazione dei sindacati nella definizione di canoni oggettivi per l'applicazione dei criteri premiali e sanzionatori.

Dopo aver criticato la mancata estensione della modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sottolinea il rischio che l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici possa essere inficiata dall'avvio del procedimento penale. Infatti, la misura cautelare prevista nei confronti del dipendente che abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio potrebbe essere sospesa in sede di processo penale.

Il sottosegretario MANZIONE sottolinea che il provvedimento in realtà è volto proprio a evitare l'interferenza fra processo penale e procedura disciplinare, con effetti pregiudizievoli del primo sulla seconda. Infatti, vi è il rischio che, in pendenza del giudizio penale, si possa determinare la prescrizione dell'illecito amministrativo.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritiene opportuno approfondire la questione sollevata dalla senatrice Bernini. Ribadisce che il provvedimento è particolarmente atteso, proprio al fine di evitare quelle distorsioni che in passato hanno impedito la compiuta attuazione della normativa sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti.

Riservandosi di accogliere ulteriori sollecitazioni che emergeranno dal dibattito, auspica lo svolgimento di una riflessione accurata sulle molteplici questioni coinvolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2299 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.0.12 parere contrario, in quanto, con norma statale, si intende intervenire sullo *status* dei docenti delle scuole di servizio sociale, materia regolata da legge regionale, in tal modo creando improprie sovrapposizioni e alterando il corretto rapporto tra fonti normative, con particolare riferimento al criterio della competenza;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,20

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067 E CONNESSI (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCE-
DURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO)*

Plenaria

291^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica
Chiavaroli.*

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

*(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento
delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento
penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati*

- (2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati
- (176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*
- (209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*
- (286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- (299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- (381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1456) LUMIA ed altri. – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) LO GIUDICE ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) GIARRUSSO ed altri. – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1905) BARANI. – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) Maria MUSSINI ed altri. – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(2295) Nadia GINETTI. – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Dopo brevi interventi del senatore LUMIA (PD) e del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) sull'ordine dei lavori, il relatore CASSON (PD), previa intesa con il correlatore CUCCA (PD), propone alla Commissione di congiungere al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di prescrizione nn. 1844, 708, 709, 1113, 1693, 1713 e 1824, nonché l'esame del disegno di legge n. 2103, anch'esso recante norme sulla prescrizione.

Il presidente D'ASCOLA, atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge in titolo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Sottocommissione per i pareri**36^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a e 3^a Commissioni riunite:

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(2288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Plenaria**173^a Seduta***Presidenza del Presidente*

LATORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), pone l'accento sulle risultanze del recente vertice di Hannover sulla sicurezza e sull'immigrazione e sulla delicata situazione nel Mediterraneo, connotata anche dall'eventualità dell'impiego di contingenti militari italiani.

Notizie informali, peraltro, ventilerebbero addirittura un intervento della NATO volto a contrastare l'immigrazione clandestina dalla Libia che, qualora concretizzato, inciderebbe profondamente sull'operato della missione europea EUNAVFOR-MED, la quale peraltro incontra difficoltà ad entrare nella sua terza fase.

Stante quanto precede, lamenta l'assenza di qualsiasi informativa sul punto da parte del Governo, sollecitando la Presidenza ed il Governo stesso a garantire quanto prima la possibilità di un approfondito confronto politico, nell'ambito di apposita audizione, con il Ministro della difesa.

Il presidente LATORRE, nel prendere atto dei legittimi solleciti effettuati del senatore Gasparri, osserva incidentalmente che nella giornata di domani avrà luogo, in Assemblea, il *question time* con il Ministro degli esteri sulle situazioni siriana e libica e che in quella sede già potrebbero essere acquisiti preziosi elementi informativi.

Informa quindi la Commissione dell'avvenuta riassegnazione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1581, recante disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto e già approvato, in sede referente, il 27 ottobre 2015.

In ragione di ciò propone di convocare per domani mattina, alle ore 9, una seduta al fine di incardinare il provvedimento.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01987, a firma del senatore Marton e di altri e vertente sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano sulle navi della Marina militare sottolineando, preliminarmente ed in linea generale, l'assoluto impegno della Difesa e delle Forze armate ad attenersi, nello svolgimento di ogni attività e in ogni circostanza, all'imprescindibile principio di precauzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, volto a tutelare la salute del proprio personale. Il principio vale pertanto anche per gli impianti installati a bordo delle unità navali della Marina militare che sono pienamente conformi al decreto legislativo n. 31 del 2001 (a sua volta recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) nonché provvisti delle necessarie e relative certificazioni. In particolare, gli impianti, sotto il profilo tecnico, sono in grado di controllare e di trattare sia l'acqua prodotta dai dissalatori di bordo che quella imbarcata dalla rete idrica di terra, oltre a disporre di un dispositivo di micro-filtratura per purificare ulteriormente l'acqua già potabile e di un de-batterizzatore con elevato potere germicida.

Ciò premesso, riguardo allo specifico quesito volto a conoscere «in quali sedi della Marina militare siano indisponibili idonee attrezzature di laboratorio», rende noto che presso tutte le strutture sanitarie della Marina militare è possibile analizzare soltanto alcuni parametri (come quelli microbiologici) delle acque, mentre quelli chimico-fisici sono affidati a laboratori terzi convenzionati che dispongono delle strumentazioni idonee; in entrambi i casi, comunque, sono sempre garantiti minuziosi controlli analitici.

Quanto alla «tipologia di certificazione obbligatoria [...] conseguita dal laboratorio analisi del dipartimento militare di Medicina legale di La Spezia», osserva che i due laboratori, ossia il Centro trasfusionale e il Laboratorio analisi, effettuano sia controlli di qualità interni a cadenza mensile o bi-settimanale per valutare i metodi analitici utilizzati sia verifiche esterne di qualità trimestrali. Il Centro trasfusionale, inoltre, ha acquisito anche il Certificato di qualità ISO 9001/08, norma che definisce i requisiti di un sistema di gestione.

Con riferimento all'ultimo quesito, fa poi presente che i principali laboratori della Marina militare sono dotati di certificazione attestante le verifiche esterne di qualità e, dove previsto per alcune procedure analitiche, anche della certificazione ISO.

Più nello specifico, per quanto riguarda il laboratorio di Taranto, sia il laboratorio analisi che quello trasfusionale hanno ottenuto la certificazione ISO 9001/2008 (con valenza triennale) rispettivamente a febbraio 2015 e ad aprile 2015 (scadenze previste nel 2018). Il controllo di qualità interna prevede poi verifiche funzionali sulle macchine a ogni sessione di lavoro mentre le valutazioni esterne di qualità vengono effettuate con ca-

denza diversa, a seconda delle analisi (ma in genere trimestrale), inviando i campioni all'azienda ospedaliera universitaria «Careggi» di Firenze.

Per quanto riguarda le strutture di Augusta, il laboratorio analisi provvede affinché le apparecchiature siano sottoposte a regolare manutenzione e taratura, secondo quanto previsto dalle ditte produttrici, mentre per quanto concerne la valutazione esterna di qualità ha in essere un contratto con una ditta certificata che prevede verifiche semestrali su varie matrici biologiche.

Per quel che concerne infine le strutture di Roma, le apparecchiature utilizzate sono sottoposte a manutenzione e taratura secondo le scadenze previste dalle ditte produttrici. Prima di ogni sessione giornaliera di lavoro, vengono infatti analizzate matrici biologiche fornite dalle stesse ditte quale parametro di riferimento. Inoltre, al fine di migliorare la qualità del servizio fornito, da quattro anni il laboratorio partecipa a un programma di qualità inter-laboratorio fornito da una ditta specializzata, regolarmente certificata, che prevede tre verifiche annuali. Al termine di ognuna di esse i risultati ottenuti vengono inviati alla ditta che provvede a elaborarli in *report* statistici. Tale procedura consente al laboratorio di valutare la propria prestazione confrontandosi con altri laboratori ed, eventualmente, attuare misure correttive e/o preventive appropriate.

Replica il senatore MARTON (M5S), ponendo innanzitutto l'accento sulla mancata risposta ad altri atti di sindacato ispettivo da lui presentati e lamentando, altresì, la scarsa attenzione della Marina alla salute del proprio personale.

Le politiche attuate, anche nel corso di incarichi ricoperti in precedenza, dall'attuale Capo di Stato Maggiore, ora oggetto di delicate indagini della Magistratura, sembrano infatti essere state orientate più verso l'effettuazione di discutibili procedure d'appalto che non a garantire la dovuta tutela al benessere dei militari della Forza armata, cui dovrebbero primariamente essere destinate le risorse disponibili.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario ALFANO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02744, a firma del senatore Marton e di altri e relativa alla presunta mancata applicazione della normativa di tutela della paternità in un caso in Puglia osservando che la disciplina dei riposi giornalieri della madre e del padre, prevista dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001, impone al datore di lavoro di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori due ore di riposo, anche cumulabili nella giornata, durante il primo anno di vita del bambino.

Tali disposizioni sono state peraltro oggetto di numerose pronunce del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale che consultiva, con cui è stato chiarito (tra le molte sentenza n. 4618 del 2014) che trattandosi di normativa rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale scolpite dall'articolo 31 della Costituzione, non può che valorizzarsi, nella sua interpretazione,

la *ratio* stessa, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività (nella fattispecie, quella di casalinga), che la distolgano dalla cura del neonato.

Nel caso in esame, rileva quindi che il Comando dell'11° Battaglione carabinieri «Puglia» che in un primo tempo aveva negato al richiedente la fruizione del beneficio del riposo giornaliero, successivamente, sulla base dei principi interpretativi forniti dalla giurisprudenza amministrativa, ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego ed ha adottato un nuovo provvedimento autorizzatorio del beneficio in questione.

Replica nuovamente il senatore MARTON (M5S), osservando che l'applicazione delle normative in questione da parte dell'Amministrazione della Difesa appare connotata da eccessiva discrezionalità; sottolinea perciò l'opportunità che il tema sia oggetto di un apposito intervento interpretativo al fine di vincolare tutte le strutture del Ministero.

Si dichiara pertanto insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluse le odierne procedure informative.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria

566^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore, annuncia la contrarietà del proprio Gruppo all'impostazione di fondo del DEF, troppo simile a quella dei documenti degli anni precedenti. Ribadisce quanto già espresso in discussione generale con riferimento all'eccessivo ottimismo delle stime macroeconomiche e alla connessa sottovalutazione dei rischi, soprattutto in relazione all'andamento dei mercati internazionali e delle materie prime. Tali previsioni ottimistiche costituiscono la base per rinnovare una politica espansiva della spesa pubblica a cui si associa il permanere di un elevato debito pubblico, che a sua volta impedisce la riduzione della pressione fiscale. A tale proposito esprime perplessità riguardo alla valutazione contenuta nel DEF circa l'andamento decrescente della pressione fiscale, che invece ritiene costante se non in aumento a giudicare dall'andamento della tassazione locale. Evidenzia quindi l'assenza di volontà del Governo di rivedere gli assetti istituzionali che impediscono di diminuire in modo duraturo la spesa pubblica. Osserva che l'unico nodo strutturale che il Governo prova ad affrontare in questo Documento riguarda le clau-

sole di salvaguardia esprimendo tuttavia perplessità relativamente alla natura delle misure proposte soprattutto per quanto riguarda la prevista riduzione delle *tax expenditure*. La neutralizzazione delle clausole di salvaguardia è inoltre fondata su una incerta riduzione della spesa per interessi.

Alla luce di tali riflessioni invita il Governo a rendere note per tempo le misure che intende concretamente avanzare in fase di presentazione del disegno di legge di stabilità e non, come è avvenuto negli anni più recenti, in corso di esame della legge stessa mediante la presentazione di proposte emendative presentate al Parlamento nelle fasi finali dell'*iter* legislativo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ribadisce le argomentazioni contrarie sul DEF già espresse in discussione generale, aggiungendo, con riferimento agli errori di previsione commessi dai Governi precedenti ed evidenziati dal vice ministro Morando, che il Governo Berlusconi, in particolare, si è trovato ad affrontare la peggiore crisi finanziaria del dopoguerra che ha reso la formulazione di previsioni economiche particolarmente difficoltosa. Riconosce la positività della lieve riduzione della pressione fiscale, che ritiene tuttavia ancora eccessivamente alta. Riconosce altresì lo sforzo compiuto dal Governo per la disapplicazione delle clausole di salvaguardia pur lamentando la mancata esplicitazione delle misure che la renderanno possibile. Osserva che la lieve crescita del PIL vantata dal Governo Renzi come risultato delle sue politiche risulta in realtà inadeguata rispetto a quella osservata in molti altri Paesi europei e in ogni caso principalmente dovuta all'andamento favorevole dei mercati internazionali.

Sulla scorta di tali considerazioni, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sul mandato al relatore.

Il senatore URAS (*Misto*) esprime alcune considerazioni concentrate soprattutto sul disegno delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno e delle isole. Evidenzia che la scarsa crescita del Paese è in gran parte dovuta al grande fardello rappresentato dal Mezzogiorno, soprattutto per quanto riguarda il divario nei tassi di attività e di occupazione esistente tra le regioni. Ritiene che il percorso di sviluppo che il Governo intende avviare non sia sufficientemente fondato sulla partecipazione delle parti sociali e lamenta un eccessivo scollamento tra le istituzioni chiamate ad attuare tale percorso e la società che ne dovrebbe beneficiare. Riconosce l'avvenuta riduzione della spesa pubblica, che tuttavia ritiene in parte responsabile della mancata ripresa dei consumi. Valuta altresì positivamente la riduzione della pressione fiscale e l'intervento sul costo del lavoro, lamentando tuttavia che tale strategie hanno riguardato il Paese in modo orizzontale producendo un ampliamento del divario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto del Paese.

Nel rammentare la propria appartenenza a un Gruppo misto contenente diverse anime, dichiara di astenersi dal voto. Preannuncia quindi la presentazione in Assemblea di una risoluzione alternativa a quella della maggioranza che si concentrerà principalmente sui problemi del Mezzogiorno, in particolare evidenziando la necessità di avviare un percorso di realizzazione

delle infrastrutture, non solo di natura viaria, di cui molte regioni meridionali, e in particolare la Sardegna, presentano un crescente bisogno.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) in dichiarazione di voto ribadisce che il tema principale del DEF riguarda l'ottimismo delle previsioni su cui si fonda, ricordando a tal proposito che il Fondo monetario internazionale ha espresso la necessità di approntare un piano di emergenza che sarà necessario attivare nel caso in cui le previsioni dovessero rivelarsi irrealistiche e di cui il Governo non sembra volersi dotare. Aggiunge che la necessità di un piano di emergenza risulta particolarmente cogente se si pensa che il sistema industriale e, più in generale economico, del Paese non può più funzionare nello stato in cui si trova.

Alla luce di tali considerazioni dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), nel ribadire le considerazioni già espresse in discussione generale con particolare riferimento al carattere ottimistico delle previsioni contenute nel DEF, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per le valutazioni, le analisi e l'equilibrio con cui il vice ministro Morando ha illustrato gli elementi fondamentali del DEF, soprattutto in considerazione dei rischi internazionali che gravano sull'economia. Fa presente peraltro che nessuno degli intervenuti ha delineato strategie di politiche economica o vie di uscita alternative rispetto a quelle configurate nel DEF. Auspica anche da parte dei Gruppi di minoranza una maggiore prudenza e la volontà di unire le forze per affrontare le difficoltà in cui versa il Paese. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo sul mandato al relatore.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole del proprio Gruppo, ringrazia il Governo per lo sforzo che sta compiendo per sostenere la crescita del Paese, citando a tal proposito la strategia di accelerazione della spesa dei Fondi strutturali europei, l'intenzione di intervenire sull'assetto previdenziale e la volontà di risolvere i problemi della ricerca.

Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento in esame e sui relativi allegati, autorizzandolo, contestualmente, a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione in forma orale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**567^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri la proposta 1.6/1. Rileva, inoltre, che occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.0.7 (testo 2) e sui subemendamenti 1.0.8/1, 1.0.8 (testo corretto)/1 e 1.0.8 (testo corretto)/2. Occorre altresì valutare gli emendamenti 1.0.8 (testo 2) e 1.0.8 (testo corretto), nonché i subemendamenti 1.0.1/1 e 1.0.7/2.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sul subemendamento 1.6/1, evidenziando il rischio di maggiori spese in caso di aggiudicazione a prezzi più elevati.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla spiegazione del rappresentante del Governo, ritenendo che il giudizio sull'emendamento sia eccessivamente severo, quasi si trattasse di un processo alle intenzioni.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede di chiarire ulteriormente il parere sulla proposta.

Il vice ministro MORANDO precisa che la norma attuale si presenta più garantista per la finanza pubblica, dal momento che consente alle amministrazioni di svincolarsi dagli acquisti tramite procedura centralizzata

solo ove ottengano condizioni più favorevoli rispetto a quelle negoziate in sede nazionale.

Passa poi all'emendamento 1.0.7 (testo 2) ritenendo in astratto possibile pervenire ad una relazione tecnica che dimostri l'invarianza di oneri o comunque quantifichi precisamente la spesa; allo stato però, in assenza di tale relazione tecnica, il giudizio del Governo rimane negativo.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere sull'emendamento da ultimo citato un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO ritiene che le proposte 1.0.8 (testo 2) e 1.0.8 (testo corretto) necessitino di una compiuta relazione tecnica.

Il parere del Governo è contrario sul subemendamento 1.0.8/1, dal momento che modifica concetti complessi ma ben definiti a legislazione vigente con altre espressioni, le cui conseguenze finanziarie non sono del tutto chiare. Considera, poi, onerosi i subemendamenti 1.0.1/1 e 1.0.7/2.

Comunica, inoltre, che gli uffici del Governo hanno svolto approfondimenti supplementari sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.5 e 2.0.13, dai quali è emerso che le stesse proposte possono essere assentite con delle riformulazioni, che mette a disposizione dei senatori in forma scritta. Analogamente, alla luce dei medesimi approfondimenti, è risultato finanziariamente neutro l'emendamento 1.0.1.

Il PRESIDENTE, valutate le riformulazioni proposte, le considera accoglibili, essendo volte a tutelare l'equilibrio finanziario delle proposte.

Il RELATORE, alla luce del dibattito intercorso, propone l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6/1, 1.0.7 (testo 2), 1.0.8 /1, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.8 (testo corretto)/2, 1.0.8 (testo 2), 1.0.8 (testo corretto), 1.0.1/1 e 1.0.7/2.

A revisione del parere precedentemente espresso:

- esprime parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.1;
- sull'emendamento 1.0.2 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 4, del seguente: "4-*bis*. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113, lettera *i*), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.".

– sull'emendamento 1.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la lettera *b*), della seguente: «*b*-bis) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207."»;

– sull'emendamento 2.0.13, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla fine del periodo, della seguente clausola d'invarianza finanziaria: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda gli emendamenti già oggetto di parere alla Commissione competente in sede referente, che occorre ribadire la contrarietà – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.3, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.21, 1.0.22, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.1, 3.3, 3.4 e 3.6.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.200, mentre risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.7 (testo 2), 1.0.203, 1.0.204, 1.0.208. Occorre altresì valutare le proposte 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 1.0.205, 1.0.206, 1.0.207 e 2.201. Rammenta, infine, che andranno ribaditi all'Assemblea, i pareri poc'anzi formulati sulle proposte 1.0.2, 1.0.5, 1.0.7 (testo 2), 2.0.13, 1.6/1 e 1.0.1/1, che sono state ivi ripresentate.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver condiviso la proposta del relatore di confermare i pareri già espressi alla fase referente, fa presente che l'emendamento 2.200 non risulta attualmente coperto per carenza di fondi. La proposta 1.0.203 non consente, allo stato, la precisa identificazione del numero dei soggetti beneficiari e non può, pertanto, essere assentita in assenza di relazione tecnica. La proposta 1.0.204, come la successiva 1.0.208, ottengono un parere contrario del Governo in relazione alla presenza di oneri finanziari. L'emendamento 1.0.200 presenta una co-

pertura non ritenuta assentibile, mentre la proposta 1.0.201 richiederebbe una compiuta relazione tecnica quale presupposto per la sua positiva valutazione. L'emendamento 1.0.202 impegna risorse del Fondo FISPE allo stato non disponibili, mentre il successivo 1.0.205 richiede un approfondimento tramite idonea relazione tecnica.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) invita il Governo a verificare l'assenza di oneri rispetto all'emendamento 1.0.205, ritenendo che intervenga su procedure già previste dalla legislazione vigente senza generare nuove spese.

Il vice ministro MORANDO assicura che sarà svolto un compiuto approfondimento. Passa poi ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento 1.0.206, la cui formulazione non appare del tutto chiara ma che non pare suscettibile di generare maggiori oneri. Esprime un avviso non ostativo anche sulle successive proposte 1.0.207 e 2.201.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6/1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1/1, 1.0.3, 1.0.7 (testo 2), 1.0.7 (testo 2)/1, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.21, 1.0.22, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 1.0.203, 1.0.204, 1.0.205, 1.0.208 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.200, 3.1, 3.3, 3.4 e 3.6.

Sull'emendamento 1.0.2 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 4, del seguente: "4-*bis*. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113, lettera *i*), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria".

Sull'emendamento 1.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la lettera *b*), della seguente: "*b-bis*) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: 'nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207.'".

Sull'emendamento 2.0.13, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla fine del periodo, della seguente clausola d'invarianza finanziaria: "Dall'attuazione

del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza dei prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 284)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

La senatrice ZANONI (PD), in sostituzione del relatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), ricorda di aver svolto la relazione illustrativa sul provvedimento e di aver sottolineato l'assenza di criticità, salva l'opportunità di richiamare le prescrizioni formulate dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), nel prendere visione delle tabelle allegate al provvedimento, chiede chiarimenti sulla presenza di evidenti discrepanze tra la capacità reddituale ascritta ad alcuni comuni e la capacità individuale identificata in relazione ai comuni stessi.

La RELATRICE chiarisce che può darsi il caso di rilevanti differenze, specie quando si tratti di comuni con un numero molto contenuto di residenti ma a forte vocazione turistica, in particolare nelle situazioni in cui siano presenti seconde case di vacanza di notevole valore. Precisa, inoltre, che il Governo ha presentato con forte anticipo le tabelle, anche per raccogliere eventuali segnalazioni di errori o disfunzioni. Ritiene assai positiva la scelta dell'Esecutivo di instaurare così un confronto con i soggetti interessati, consentendo, peraltro, alle amministrazioni locali di tenere conto dei dati nella formulazione dei propri documenti di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone di approvare un parere di nulla osta, con richiamo alle condizioni poste dalla Commissione bicamerale, che si dichiarano pienamente condivisibili.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria**352^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giuseppe Lusignani, accompagnato dalla dottoressa Valeria Patané.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione del professor Giuseppe Lusignani

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione.

Il professor LUSIGNANI svolge un intervento volto a focalizzare le eredità delle crisi finanziarie, il problema dei crediti deteriorati, l'impatto

del *bail-in* e le prospettive della redditività del sistema bancario. Rileva come nel 2015, dopo quattro anni di andamento negativo, il sistema bancario italiano abbia registrato una ripresa della redditività, che peraltro non appare al momento sufficiente a superare la debolezza dei corsi dei titoli bancari. Il quadro attuale risente del lungo periodo di recessione, a fronte del quale il sistema bancario è stato chiamato a reagire attraverso il rafforzamento della propria dotazione patrimoniale. A livello europeo si è a tale proposito verificato un ricorso spesso massiccio agli aiuti pubblici, mentre in Italia i provvedimenti di supporto pubblico alle banche, quantitativamente marginali, hanno avuto un saldo negativo per le banche interessate.

Rileva quindi il basso livello di patrimonializzazione del sistema bancario italiano già all'inizio della fase di crisi. Sottolinea inoltre l'elevato livello della leva finanziaria, derivante dall'attività prevalente di erogazione del credito delle banche italiane, rivolta in particolare a imprese di piccole dimensioni, caratterizzate dalla gracilità della struttura finanziaria e dal più elevato tasso di rischio. Conseguenza di tale condizione strutturale, in seguito alla recessione, è l'esposizione delle banche italiane in termini di crediti deteriorati, particolarmente elevata rispetto alla media dell'Unione europea. L'ingente *stock* di crediti deteriorati costituisce peraltro un fattore che sollecita l'attenzione sia dei mercati sia delle autorità di vigilanza. La massa di crediti deteriorati, ammontante a circa 200 miliardi al lordo degli accantonamenti, si è accumulata nel lungo periodo di recessione e alla lunghezza eccessiva dei tempi medi di recupero del credito. Tale ultimo fattore, prosegue l'oratore, è inoltre alla base dell'elevato prezzo di cessione dei crediti deteriorati, che si traduce nell'oggettiva difficoltà di sviluppare il mercato della cessione dei crediti e di alleviare il peso delle sofferenze gravante sul settore bancario. Dà quindi conto di una stima dello *stock* di crediti deteriorati che si sarebbe accumulato in presenza di tempi più ridotti di recupero dei crediti: tale stima rinvia all'esigenza di un intervento volto ad accelerare il recupero dei crediti.

In riferimento all'introduzione dell'istituto del *bail-in* fa presente che le simulazioni effettuate evidenziano la capacità delle risorse patrimoniali delle banche di assorbire le situazioni di crisi, così da non far temere ripercussioni sulle posizioni degli obbligazionisti e, a maggior ragione, dei correntisti. Risulta peraltro limitata la capacità di ripresa della redditività, fra le più basse in Europa, anche in conseguenza del basso margine di interesse. Appare pertanto necessario un processo di consolidamento del settore, finalizzato al miglioramento della capacità produttiva e alla riduzione dei costi, nonché al ripensamento del modello di *business*, anche alla luce dell'evoluzione della regolamentazione, tesa a conseguire livelli sempre maggiori di solidità.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea la rilevanza delle considerazioni svolte, in particolare ai fini della riflessione della politica sulla questione dei tempi di recupero dei crediti.

La senatrice GUERRA (PD) pone un quesito sulla causa dell'eccessiva lunghezza dei tempi di recupero dei crediti. Per quanto riguarda la genesi delle crisi bancarie chiede se questa sia riconducibile a specifici casi di cattiva gestione o a fattori sistemici.

Il professor LUSIGNANI osserva che i tempi di recupero del credito risultano notevolmente differenziati nell'ambito del territorio nazionale, risentendo pertanto delle caratteristiche dell'organizzazione delle strutture giudiziarie. La durata dei procedimenti può comunque essere ridotta in forza di opportuni adeguamenti legislativi. Rimarca quindi gli effetti negativi sul settore bancario dell'accumularsi di crediti deteriorati, il quale è collegato al ruolo del credito quale unico significativo finanziatore del sistema produttivo; un'elevata quota di sofferenze è peraltro riconducibile al settore immobiliare. Le difficoltà rilevate sono inoltre dovute al trascorso decennio di recessione, che ha avuto pesanti ripercussioni sul sistema bancario.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia il professor Lusignani e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa. Avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GUERRA (PD) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice BOTTICI (M5S) fa presente che il disegno di legge non definisce il periodo di realizzazione delle spese che danno diritto al credito di imposta, né tanto meno la percentuale di credito fruibile. Infatti, si pone chiaramente una questione relativa alla insufficienza delle risorse rispetto alle eventuali richieste. Svolge poi alcune considerazioni critiche in merito all'articolo 17 e al rischio che le agevolazioni previste sia fruite da società di produzione estere. Da ultimo, ritiene essenziale verificare che le agevolazioni proposte dal Governo siano compatibili con la disciplina degli aiuti di Stato.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) rimarca che molte disposizioni fiscali del disegno di legge sembrano costruite con la tecnica della delega, pur non essendo espressamente prevista una delega legislativa in materia. Per quanto riguarda la osservazione n. 3 si dichiara a favore di una cedibilità reiterata del credito di imposta, dichiarando che tale ipotesi non incide sulla natura tributaria della misure agevolativa, rimanendo infatti fermo il principio che esso può essere utilizzato solo in compensazione. Viceversa, ritiene opportuno delimitare la cessione a soggetti operanti nel settore specifico cinematografico e dell'audiovisivo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) esprime perplessità rispetto all'ipotesi di trasformare il credito di imposta in un sostegno diretto, ma non nega che la creazione di un mercato dei crediti ceduti possa essere di problematico controllo. Inoltre, ricorda come in passato la cedibilità della detrazione di imposta prevista per la ristrutturazione edilizia, proposta dall'opposizione, aveva incontrato il parere contrario del Governo per motivi di copertura degli oneri.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) condivide il rilievo che la trasformazione dell'incentivo fiscale in sostegno diretto pone un problema di compatibilità con disciplina degli aiuti di Stato, pur ammettendo che la cessione del credito rischia di incentivare comportamenti opportunistici.

Interviene in replica la senatrice GUERRA (*PD*) sottolineando che il credito di imposta è collegato alla riduzione dei costi di produzione e che quindi appare opportuno insistere circa la doverosa documentazione del diritto a utilizzarlo prima di cederlo. Condivide il rilievo della senatrice Bottici circa una problematica di riparto delle risorse tra i richiedenti, in assenza di modalità di assegnazione definite per legge. A suo parere, il credito di imposta non ha l'obiettivo di aggirare il divieto di aiuti di Stato, ma ribadisce la propria contrarietà alla circolazione piena dei crediti ceduti: riformula quindi l'osservazione n. 3. Dopo un intervento ulteriore della senatrice BOTTICI (*M5S*), la relatrice ribadisce la proposta testé modificata.

Il presidente Mauro Maria MARINO, verificato il numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazioni, nel testo modificato, pubblicato in allegato, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia alla seduta di domani pomeriggio la relazione introduttiva sull'Atto comunitario n. 583 in tema di prospetto da pubblicare per la negoziazione dei titoli. Avverte che la seduta, già convocata alle ore 14,30 di domani, potrà essere anticipata in re-

lazione ai lavori dell'Assemblea e inizierà un quarto d'ora dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 2287**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessò che:

il settore cinematografico e degli audiovisivo rappresenta un segmento produttivo meritevole di sostegno pubblico sia per il suo carattere culturale sia per essere connaturato alle produzioni afferenti al *made in Italy* latamente inteso;

tale caratteristica giustifica il ricorso a forme di sostegno economico e di incentivo, anche con tipologie di strumenti già in parte sperimentati.

ritenuto che:

1) La proposta governativa sistema in un quadro unitario un insieme di disposizioni agevolative di natura tributaria che si qualificano a bilancio dello Stato come spese fiscali (*tax expenditures*), fra le quali vanno annoverate, in particolare, sei diverse tipologie di crediti di imposta, in larga parte già esistenti. Il disegno di legge intende rendere permanenti alcune agevolazioni ampliando, in un consistente numero di fattispecie, sia il potenziale numero dei beneficiari, che l'ammontare del beneficio riconosciuto.

2) In termini generali la gestione e valutazione delle spese fiscali è disciplinata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante disposizioni sul «Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio». Tale decreto prevede all'articolo 1, comma 1, che La Nota di aggiornamento del Def sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a rivedere le *tax expenditures* in essere, al fine di una loro riduzione e razionalizzazione e prevede in particolare che «le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma». Il periodo di vigenza delle agevolazioni previste dal disegno di legge è certamente superiore ai cinque anni.

3) La ripartizione del finanziamento al settore fra le diverse finalità e i diversi strumenti è largamente demandata a successivi decreti attuativi, così come lo è la specificazione dei criteri di selezione, di possibili criteri di esclusione, della definizione stessa di alcuni campi di intervento. Ne de-

riva una troppo generica individuazione delle priorità assunte e del legame fra strumenti messi in campo e obiettivi che si intende perseguire.

4) L'articolo 19, comma 3, consente la cessione dei crediti di imposta ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi i quali possono a loro volta cedere il credito di imposta a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo.

L'unica previsione di cedibilità di un credito di imposta utilizzabile solo a compensazione, nel campo del settore cinematografico, è prevista all'articolo 1, comma 331, della legge n. 244 del 2007, con riferimento al credito di imposta previsto per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale. Tale norma prevede la cedibilità del credito solo a favore degli intermediari finanziari di cui sopra.

La così ampia possibilità di cessione dei crediti di imposta prevista dal disegno di legge in esame appare in contrasto con il carattere eminentemente tributario dell'agevolazione che, giova ricordare, ha la funzione di compensare debiti tributari e contributivi di varia natura e non di sussidiare soggetti che, pure in un ampio arco temporale, non arrivino ad ottenere utili tassabili, o ad assumere personale. La cessione «a sconto» dei crediti di imposta presso un finanziatore vanifica di fatto la loro utilizzabilità esclusivamente tributaria e ne avvicina la natura a quella di normali contributi. La trasformazione di questi crediti di imposta in contributi risulterebbe, a parità di onere per l'erario, più efficace per i beneficiari cronicamente incapienti, i quali sarebbero invece costretti, nel caso dei crediti di imposta, a vederne diminuire l'importo (potendoli vendere solo a un prezzo inferiore al loro valore). La previsione di una catena di cessioni (dal beneficiario agli intermediari e da questi agli investitori privati) comporta inoltre un più elevato onere di cessione che, evidenziato come costo fiscalmente rilevante dal cedente, comporta oneri per l'erario, che non si verificherebbero in caso di versamento diretto di contributi al beneficiario, e che non risulta sia correttamente considerata dal disegno di legge in esame. Va poi rilevato che la norma proposta non è precisa nell'individuare i soggetti ai quali il credito può essere ceduto dopo la prima cessione, che concerne le banche, gli intermediari finanziari e assicurativi. Risulta infatti indeterminato il riferimento a «investitori privati» (si pensa a Fondi comuni, organismi di investimento collettivo, Fondi di investimento alternativi, ecc?). Inoltre la «adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito» appare generica rispetto al controllo della fruibilità del credito.

L'articolo 19, comma 1, rimette al decreto ministeriale attuativo il limite massimo di credito fruibile, senza indicare le modalità di assegnazione dello stesso quali ad esempio la prenotazione informatica, criteri di selezione, elementi prioritari ecc.

5) Le modalità di alimentazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo non sono chiaramente delineate nel provvedimento, laddove si dice che il finanziamento di tale fondo «è commisurato» all'11 per cento delle

entrate, a titolo di Ires e Iva rinvenienti, *lato sensu*, dal settore. Le relazioni a corredo del disegno di legge, (illustrativa e tecnica) specificano invece che il Fondo «è alimentato annualmente» dalle risorse derivanti dalla percentuale degli introiti fiscali, sempre rinvenienti dal settore. La destinazione *ex ante* di gettito erariale contrasta però con i principi di unicità e universalità del bilancio. In secondo luogo, la precostituzione di un limite inferiore e non superiore (400 milioni di euro) prenota risorse a favore del Fondo (nel caso l'11 per cento del gettito fosse superiore a 400 milioni di euro) la cui differenza dovrebbe essere coperta finanziariamente.

Tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

1) La Commissione di merito dovrebbe intervenire a meglio precisare le priorità degli interventi proposti, anche in relazione agli obiettivi definiti, i criteri di selezione, i tetti di finanziamento per i singoli strumenti utilizzati, i campi di esclusione dai benefici, le definizioni dei campi di intervento.

2) Anche a tale fine valuti la Commissione di merito la possibilità di richiedere, in fase istruttoria, al Governo una valutazione delle agevolazioni in essere, che il disegno di legge si propone in larga parte di confermare ed ampliare, anticipando l'obbligo, previsto dal citato decreto legislativo n. 160 del 2015, di fornire tale indicazione in sede di Nota di aggiornamento al Def. Ciò permetterebbe alla Commissione di avere orientamenti circa l'opportunità della loro conferma (e ampliamento) a più di 5 anni dalla loro introduzione. In subordine, valuti la Commissione di merito di integrare il comma 5 dell'articolo 10 con la previsione che la relazione alle Camere fornisca anche indicazioni sull'efficacia delle agevolazioni tributarie previste e una valutazione delle politiche di sostegno del settore attraverso incentivi tributari.

3) Con riferimento alla previsione relativa alla cedibilità dei crediti di imposta a intermediari finanziari e da questi a investitori privati, valuti la Commissione di merito di trasformare questi crediti di imposta in contributi, ovvero, in subordine, di non ammetterne, in linea con la legislazione vigente, la cedibilità a terzi. Qualora intendesse invece confermare la norma proposta, valuti la Commissione di merito di chiarire meglio i soggetti «investitori privati» cessionari del credito in seconda battuta. Inoltre al comma 3, valuti di inserire dopo la parola «dimostrazione» le parole «del riconoscimento del diritto da parte del Mibac».

4) Con riferimento alle modalità di alimentazione del Fondo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare una più precisa formulazione del meccanismo di alimentazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 2, risultando non corretta la «prenotazione» di risorse affluenti al bilancio dello Stato a titolo di incasso Ires e Iva del settore, pena la violazione del principio di unicità del bilancio dello Stato e del suo corollario di assegnazione globale delle entrate e delle spese. In particolare, valuti l'opportunità di considerare come unico limite di spesa la cifra di 400 milioni di euro.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 2287**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessò che:

il settore cinematografico e degli audiovisivo rappresenta un segmento produttivo meritevole di sostegno pubblico sia per il suo carattere culturale sia per essere connaturato alle produzioni afferenti al *made in Italy* latamente inteso;

tale caratteristica giustifica il ricorso a forme di sostegno economico e di incentivo, anche con tipologie di strumenti già in parte sperimentati.

ritenuto che:

1) La proposta governativa sistema in un quadro unitario un insieme di disposizioni agevolative di natura tributaria che si qualificano a bilancio dello Stato come spese fiscali (*tax expenditures*), fra le quali vanno annoverate, in particolare, sei diverse tipologie di crediti di imposta, in larga parte già esistenti. Il disegno di legge intende rendere permanenti alcune agevolazioni ampliando, in un consistente numero di fattispecie, sia il potenziale numero dei beneficiari, che l'ammontare del beneficio riconosciuto.

2) In termini generali la gestione e valutazione delle spese fiscali è disciplinata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante disposizioni sul «Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio». Tale decreto prevede all'articolo 1, comma 1, che La Nota di aggiornamento del Def sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a rivedere le *tax expenditures* in essere, al fine di una loro riduzione e razionalizzazione e prevede in particolare che «le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma». Il periodo di vigenza delle agevolazioni previste dal disegno di legge è certamente superiore ai cinque anni.

3) La ripartizione del finanziamento al settore fra le diverse finalità e i diversi strumenti è largamente demandata a successivi decreti attuativi, così come lo è la specificazione dei criteri di selezione, di possibili criteri di esclusione, della definizione stessa di alcuni campi di intervento. Ne de-

riva una troppo generica individuazione delle priorità assunte e del legame fra strumenti messi in campo e obiettivi che si intende perseguire.

4) L'articolo 19, comma 3, consente la cessione dei crediti di imposta ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi i quali possono a loro volta cedere il credito di imposta a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo.

L'unica previsione di cedibilità di un credito di imposta utilizzabile solo a compensazione, nel campo del settore cinematografico, è prevista all'articolo 1, comma 331, della legge n. 244 del 2007, con riferimento al credito di imposta previsto per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale. Tale norma prevede la cedibilità del credito solo a favore degli intermediari finanziari di cui sopra.

La così ampia possibilità di cessione dei crediti di imposta prevista dal disegno di legge in esame appare in contrasto con il carattere eminentemente tributario dell'agevolazione che, giova ricordare, ha la funzione di compensare debiti tributari e contributivi di varia natura e non di sussidiare soggetti che, pure in un ampio arco temporale, non arrivino ad ottenere utili tassabili, o ad assumere personale. La cessione «a sconto» dei crediti di imposta presso un finanziatore vanifica di fatto la loro utilizzabilità esclusivamente tributaria e ne avvicina la natura a quella di normali contributi. La trasformazione di questi crediti di imposta in contributi risulterebbe, a parità di onere per l'erario, più efficace per i beneficiari cronicamente incapienti, i quali sarebbero invece costretti, nel caso dei crediti di imposta, a vederne diminuire l'importo (potendoli vendere solo a un prezzo inferiore al loro valore). La previsione di una catena di cessioni (dal beneficiario agli intermediari e da questi agli investitori privati) comporta inoltre un più elevato onere di cessione che, evidenziato come costo fiscalmente rilevante dal cedente, comporta oneri per l'erario, che non si verificherebbero in caso di versamento diretto di contributi al beneficiario, e che non risulta sia correttamente considerata dal disegno di legge in esame. Va poi rilevato che la norma proposta non è precisa nell'individuare i soggetti ai quali il credito può essere ceduto dopo la prima cessione, che concerne le banche, gli intermediari finanziari e assicurativi. Risulta infatti indeterminato il riferimento a «investitori privati» (si pensa a Fondi comuni, organismi di investimento collettivo, Fondi di investimento alternativi, ecc?). Inoltre la «adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito» appare generica rispetto al controllo della fruibilità del credito.

L'articolo 19, comma 1, rimette al decreto ministeriale attuativo il limite massimo di credito fruibile, senza indicare le modalità di assegnazione dello stesso quali ad esempio la prenotazione informatica, criteri di selezione, elementi prioritari ecc.

5) Le modalità di alimentazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo non sono chiaramente delineate nel provvedimento, laddove si dice che il finanziamento di tale fondo «è commisurato» all'11 per cento delle entrate, a titolo di Ires e Iva rinvenienti, *lato sensu*, dal settore. Le rela-

zioni a corredo del disegno di legge, (illustrativa e tecnica) specificano invece che il Fondo «è alimentato annualmente» dalle risorse derivanti dalla percentuale degli introiti fiscali, sempre rinvenienti dal settore. La destinazione *ex ante* di gettito erariale contrasta però con i principi di unicità e universalità del bilancio. In secondo luogo, la precostituzione di un limite inferiore e non superiore (400 milioni di euro) prenota risorse a favore del Fondo (nel caso l'11 per cento del gettito fosse superiore a 400 milioni di euro) la cui differenza dovrebbe essere coperta finanziariamente.

Tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

1) La Commissione di merito dovrebbe intervenire a meglio precisare le priorità degli interventi proposti, anche in relazione agli obiettivi definiti, i criteri di selezione, i tetti di finanziamento per i singoli strumenti utilizzati, i campi di esclusione dai benefici, le definizioni dei campi di intervento.

2) Anche a tale fine valuti la Commissione di merito la possibilità di richiedere, in fase istruttoria, al Governo una valutazione delle agevolazioni in essere, che il disegno di legge si propone in larga parte di confermare ed ampliare, anticipando l'obbligo, previsto dal citato decreto legislativo n. 160 del 2015, di fornire tale indicazione in sede di Nota di aggiornamento al Def. Ciò permetterebbe alla Commissione di avere orientamenti circa l'opportunità della loro conferma (e ampliamento) a più di 5 anni dalla loro introduzione. In subordine, valuti la Commissione di merito di integrare il comma 5 dell'articolo 10 con la previsione che la relazione alle Camere fornisca anche indicazioni sull'efficacia delle agevolazioni tributarie previste e una valutazione delle politiche di sostegno del settore attraverso incentivi tributari.

3) Con riferimento alla previsione relativa alla cedibilità dei crediti di imposta a intermediari finanziari e da questi a investitori privati, valuti la Commissione di merito di trasformare questi crediti di imposta in contributi, ovvero, in subordine, di non ammetterne, in linea con la legislazione vigente, la cedibilità a terzi. Qualora intendesse invece confermare la norma proposta, valuti la Commissione di merito di chiarire meglio i soggetti «investitori privati» cessionari del credito in seconda battuta, non consentendo comunque la cedibilità a soggetti estranei al settore cinematografico e audiovisivo. Inoltre al comma 3, valuti di inserire dopo la parola «dimostrazione» le parole «del riconoscimento del diritto da parte del Mibac». Ferma restando la scelta della Commissione di merito circa la tipologia di strumento agevolativo prescelto, contributo ovvero credito di imposta, la Commissione suggerisce di valutare la compatibilità delle disposizioni incentivanti con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

4) Con riferimento alle modalità di alimentazione del Fondo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare una più precisa formulazione del meccanismo di alimentazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 2, risultando non corretta la «prenotazione» di risorse affluenti al bilancio dello Stato a titolo di incasso Ires e Iva del settore, pena la

violazione del principio di unicità del bilancio dello Stato e del suo corollario di assegnazione globale delle entrate e delle spese. In particolare, valutati l'opportunità di considerare come unico limite di spesa la cifra di 400 milioni di euro.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria**270^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente CONTE – era stato fissato alle ore 18 della stessa giornata il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.0.8 (testo corretto), pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Comunica quindi che sono stati presentati alcuni subemendamenti, nonché ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti ritirati nella seduta di ieri, pubblicati in allegato. Informa altresì che risulta ritirato l'emendamento 1.0.8, per cui i subemendamenti ad esso riferiti sono considerati decaduti. Parimenti ritirato è l'emendamento 1.0.8 (testo 2).

La relatrice PUGLISI (PD) rammenta che l'1.0.8 (testo corretto) corregge un principio e criterio direttivo della delega sullo 0-6 anni prevista dalla legge n. 107 del 2015, sostituendo l'espressione «livelli essenziali» con «fabbisogni *standard*», in quanto i livelli essenziali presupporrebbero l'universalità del diritto mentre sul segmento 0-3 anni l'obiettivo europeo è di assicurare il 33 per cento di copertura del servizio. Rileva peraltro con rammarico che la media nazionale risulta ancora al 13 per cento.

I subemendamenti all'emendamento 1.0.8 (testo corretto) vengono dati per illustrati.

Il presidente CONTE fa presente che la Commissione bilancio proseguirà nell'esame degli ulteriori emendamenti e subemendamenti nella seduta pomeridiana di oggi, a partire dalle ore 15. Si potrebbe pertanto prospettare una posticipazione alle ore 15 della seduta già convocata oggi alle ore 14,30. In alternativa, qualora si propendesse per il mantenimento dell'orario attuale, proseguirà in primo luogo la discussione generale sui disegni di legge nn. 2287 e abbinati (disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo) e, successivamente, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene di mantenere fermo l'orario delle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Il presidente CONTE ricorda che domani 28 aprile, alle ore 8,30, è prevista una seduta congiunta delle Commissioni 7^a del Senato e VII della Camera dei deputati per svolgere l'audizione del ministro Franceschini sul commissariamento della Fondazione Arena di Verona. In proposito, rende noto che l'audizione si terrà presso la sala del Mappamondo della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,50.

**SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2299**

(al testo del decreto-legge)

ordini del giorno

G/2299/4/7 (già 1.0.15)

LIUZZI, AMORUSO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

considerato che:

il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente, che consiste nell'attivazione presso le istituzioni accademiche di uno specifico corso universitario, il TFA – tirocinio formativo attivo, per un totale di 1500 ore e 60 CFU al fine di ottenere l'abilitazione all'insegnamento,

impegna il Governo:

ad estendere ai soggetti che hanno svolto il tirocinio formativo attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, le graduatorie aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

G/2299/5/7 (già 1.0.18)

Giuseppe ESPOSITO, CONTE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

i commi 217 e 218 dell'articolo della legge di stabilità per il 2016 modificano la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

a tal fine, il comma 217 sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013;

l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008);

la nuova procedura di reclutamento consiste nell'affidare l'emissione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione – non specificando più la cadenza annuale del bando — al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997) – e non più alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Si conferma che al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 200 per cento;

si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare, in attesa dell'emissione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto, anche al fine di garantire la continuità

delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche.

G/2299/6/7 (già 1.0.21)

CONTE, VICECONTE, DALLA TOR, MANCUSO, BIANCONI, Giuseppe ESPOSITO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

la legge di stabilità 2015, al comma 331 dell'articolo 1 prevedeva che il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni;

con la legge n. 107 del 2015 cosiddetta "Buona scuola" all'articolo 1, comma 134, si è prevista la disapplicazione della precedente disposizione per l'anno scolastico 2015/2016;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare la disapplicazione della norma anche per l'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire l'operatività degli enti predetti considerato il perdurante blocco del *turn over*.

G/2299/7/7 (già 2.8)

CONTE, Giuseppe ESPOSITO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto prevede la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, assegnando per le sue attività un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015;

l'articolo prevede inoltre che la scuola assume carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire, attraverso un adeguato contributo, una maggiore stabilità alla *mission* del Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA) con sede a Pescara, in quanto le sue attività risultano complementari a quelle poste in essere dal Gran Sasso *Science Institute* (GSSI).

G/2299/8/7 (già 2.0.2)

CONTE, Elena FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

visti i contenuti della legge n. 508 del 1999 in merito al reclutamento del personale;

in considerazione del fatto che a distanza di 17 anni non sono stati adottati i provvedimenti attuativi previsti dalla suddetta legge;

avendo riscontrato la volontà di procedere ad un riordino di questo importante settore della formazione terziaria;

impegna il Governo:

a procedere alle fasi attuative previste della legge in premessa anche in relazione alla tipologia di reclutamento;

ad allineare gradualmente le carriere e i salari a quelli dei docenti universitari, assimilandone lo stato giuridico;

a valutare la possibilità di differenziare le figure di docenza impegnate in corsi di base (preaccademici) rispetto all'alta formazione nei settori musicale e coreutico.

G/2299/9/7 (già 2.0.3)

BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è regolato sotto il profilo giuridico dal comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni;

la legge suddetta prevede l'armonizzazione dell'università e dell'AFAM, armonizzazione solo normativamente prevista ma rimasta, solo oggi, totalmente inattuata;

da anni assistiamo ad una ingiusta ed ingiustificata sperequazione economica tra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle dei docenti delle accademie e dei conservatori, appartenenti al comparto AFAM, parallelo a quello universitario;

impegna il Governo:

entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nell'ambito della riorganizzazione dei profili accademici e preaccademici della docenza AFAM, a regolare il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, sotto il profilo giuridico, in analogia ai criteri del sistema pubblicistico universitario sopprimendo contestualmente il relativo comparto di contrattazione e stabilendo, altresì, le modalità di attuazione degli inquadramenti economici.

G/2299/10/7 (già 2.0.5)

BOCCHINO, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario di diverse pregevoli infrastrutture a valenza internazionale quali,

ad esempio, il *Large Binocular Telescope* in Arizona (LBT), il Telescopio nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT;

le suddette infrastrutture soffrono di una cronica carenza di fondi che li pone continuamente in un serio pericolo di chiusura;

considerato che:

l'Italia partecipa al progetto internazionale dell'*European Extremely Large Telescope* (E-ELT) che punta a osservare l'universo visibile a un livello di dettaglio anche superiore a quello fornito dal Telescopio Spaziale Hubble. Uno specchio di circa 39 metri consentirà anche lo studio dell'atmosfera dei pianeti *extrasolari*;

la partecipazione dell'Italia al progetto è minacciata dai continui tagli subiti ignorando il contributo decisivo che un forte settore della ricerca può dare all'economia, contributo particolarmente necessario nei Paesi più duramente colpiti dalla crisi economica. La ricerca non ha solo il compito di essere funzionale all'economia, ma anche di incrementare la conoscenza e il benessere sociale in una lungimirante visione di medio e lungo termine;

impegna il Governo:

entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad incrementare il fondo INAF con risorse economiche sufficienti a scongiurare la chiusura delle prestigiose infrastrutture di cui in premessa nonché ad assicurare la partecipazione senza soluzione di continuità al progetto internazionale E-ELT.

G/2299/11/7 (già 2.0.8)

Giuseppe ESPOSITO, CONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessò che:

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il riconoscimento dei collegi universitari di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, da adottare come previsto dal successivo articolo 16, comma 3, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, deve essere ancora approvato;

tale decreto ministeriale deve indicare le modalità di dimostrazione dei requisiti necessari al riconoscimento, previsti dal comma 2, lettere a), b), c), dell'articolo 16 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2012, sta-

bilire le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi e i casi di revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire ai collegi universitari non ancora riconosciuti di chiedere il riconoscimento al Ministero in questione entro sessanta giorni dalla data del 10 giugno 2016, eventualmente prevedendo allo scopo la formazione di una apposita commissione ministeriale e comunque non precludendo una successiva rivalutazione del riconoscimento a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

G/2299/12/7 (già 2.0.9)

Giuseppe ESPOSITO, CONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

secondo l'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;

l'articolo 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 elenca i requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire, per un massimo di un triennio, alle università statali o non statali, che si trovano nella condizione descritta dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012, di procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, anche in deroga a quanto previsto dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, che riguardino tematiche di alto contenuto innovativo e valore scienti-

fico-sperimentale, eventualmente anche da svolgersi anche in convenzione con atenei esteri;

a valutare l'opportunità di consentire, per un massimo di un triennio, alle università non statali, che si trovano nella condizione descritta dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012 e che non ricevano i contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, di procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata all'uopo da ciascun ateneo, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.

G/2299/13/7 (già 2.0.10)

Giuseppe ESPOSITO, CONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

secondo l'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo l'ammissione alle procedure selettive dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

secondo l'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire alle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi del citato articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili, che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento econo-

mico corrispondente a quello del ricercatore confermato a titolo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto;

al valutare l'opportunità di consentire alle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili, che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto.

G/2299/14/7 (già 2.0.11)

Giuseppe ESPOSITO, CONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

da anni ormai i ricercatori universitari assunti a tempo indeterminato sono in attesa di una riforma che consenta loro l'accesso al ruolo di professore universitario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che gli atenei con una spesa di personale inferiore all'80 per cento possano, in deroga ai limiti posti dalla legislazione vigente al *turn over*, reclutare professori universitari di seconda fascia tra coloro che posseggano il titolo di professore aggregato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, e siano titolari di corsi di insegnamento universitari da almeno sei anni al momento della presentazione della domanda.

G/2299/15/7 (già 2.0.12)

Giuseppe ESPOSITO, CONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

la legge regionale Siciliana n. 200 del 1979, all'articolo 4, obbliga le scuole di servizio sociale a destinare un docente a tempo pieno (oggi *tutor* di tirocinio) ogni trenta allievi, con responsabilità di guida e di coordinamento della formazione professionale;

le scuole universitarie in Sicilia quindi, sono caratterizzate dalla vocazione professionalizzante, per il cui impegno destinano cospicue risorse in bilancio; in ragione di ciò non sono in grado di soddisfare in pieno i requisiti ministeriali – improntati a indici meramente burocratici – quanto alle docenze di ruolo, poiché il costo di tre *tutor* a tempo pieno equivale al costo di un docente di prima fascia, o di diversi docenti di seconda fascia;

impegna il Governo:

allo scopo di garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale di cui alla Legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200, nelle more di una riforma nella formazione accademica nell'ambito dell'assistenza sociale, nei soli casi in cui esse costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e corsi di laurea magistrale, in convenzione con le Università statali o non statali, a valutare l'opportunità che i docenti reclutati a tempo pieno ai sensi all'articolo 4 della legge n. 200 del 1979 siano considerati come docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento iniziale e periodico dei costi di studio.

emendamenti

1.0.8 testo corretto/1

PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.8 (testo corretto), sostituire le parole da: «lettera e)» alle parole: «fabbisogni standard» con le seguenti: «alla lettera e) dopo il numero 8) inserire i seguenti:

''8-bis) la previsione per cui la scuola dell'infanzia statale è un diritto di tutte le bambine e i bambini. Ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 297 del 1994 la frequenza è gratuita. Ai sensi dell'articolo 104 l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il *curricolo* del 2012. La scuola dell'infanzia è normata dalla legge n. 444 del 1968, che ne stabilisce la gratuità, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla

legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009;

8-ter) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età''».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 1,5 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'importo di 1,5 miliardi a decorrere dal 2016 mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e per l'importo di 1 miliardo a decorrere dal 2017 ai sensi del comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 918, primo periodo, sono aggiunte le parole: ''e in misura pari al 19,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 10 gennaio 2017'';

d) al comma 919, primo periodo, sono aggiunte le parole: ''e in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 10 gennaio 2017''».

1.0.8 testo corretto/2

PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.8 (testo corretto), sostituire le parole da: «della legge» sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «dopo il numero 8) della legge 13 luglio 2015, n. 107, inserire i seguenti:

''8-bis) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;

8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza è gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il *curriculum* del 2012. La scuola dell'in-

fanzia viene altresì normata attraverso la legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis, valutato in 1,5 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'importo di 1,5 miliardi a decorrere dal 2016 mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e per l'importo di 1 miliardo a decorrere dal 2017 ai sensi del comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 918, primo periodo, sono aggiunte le parole: "e in misura pari al 19,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 10 gennaio 2017";

b) al comma 919, primo periodo, sono aggiunte le parole: "e in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 10 gennaio 2017"».

1.0.8 testo corretto/3

PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.8 (testo corretto), dopo le parole: «livelli essenziali» sopprimere le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "fabbisogni standard"» e aggiungere: «così come definito dal decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012».

Plenaria**271^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(649) GIRO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – *Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato a giovedì 28 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2287, assunto quale testo base.

In discussione generale prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), il quale non condivide l'entusiasmo della relatrice rispetto al disegno di legge n. 2287. Rammenta infatti che in Parlamento era stato avviato un lavoro istruttorio sui disegni di legge nn. 1835 e 649, attraverso numerose audizioni che hanno rappresentato un momento positivo di confronto su un tema poco affrontato. Rileva poi con disappunto che, nell'imminente chiusura del predetto ciclo di audizioni, lo scorso 28 gennaio il Presidente del Consiglio ha annunciato la presentazione di un disegno di legge governativo sul cinema, giunto ufficialmente in Senato il 16 marzo. Nel lamentare l'eccessivo lasso di tempo trascorso tra l'annuncio e la presentazione formale del testo nonché il susseguirsi di bozze non ufficiali, deplora i continui cambiamenti sostanziali del testo. Fa presente infatti che nella prima versione era previsto un organo di nomina governativa, il Consiglio superiore dell'audiovisivo, ben più verticistico rispetto al

Centro nazionale del cinema previsto dal disegno di legge n. 1835 che, pur rappresentando una pluralità di soggetti, aveva a sua volta ricevuto delle critiche.

Nonostante sia favorevole alla eliminazione di detto Consiglio superiore, stigmatizza tale modo di procedere che non valorizza affatto il percorso parlamentare. Quanto al presunto lavoro di ascolto compiuto in ambito governativo, si domanda quali siano state le audizioni realmente svolte, sottolineando come in Commissione la platea dei soggetti auditi sia stata davvero ampia. Al riguardo, evidenzia peraltro che gli organismi ascoltati in Commissione non avevano contezza del testo governativo, tanto che è stato necessario chiedere loro un supplemento di documentazione. Giudica pertanto tale modalità di lavoro quasi un insulto rispetto alle prerogative del Parlamento, e si interroga su quale sia il vero luogo decisionale.

Stigmatizzando dunque nuovamente detto atteggiamento, paventa il rischio che esso possa perpetrarsi in futuro e pone perciò una seria questione di metodo. Invita pertanto la Presidenza a vigilare sull'andamento dei lavori affinché vi sia il massimo rispetto del ruolo del Legislatore, che a suo avviso non può farsi prevaricare dall'Esecutivo nella funzione legislativa.

Si dichiara comunque disponibile a lavorare nel merito del testo, non volendo in alcun modo sottrarsi al confronto, al fine di collaborare a migliorare l'articolato.

Il PRESIDENTE tiene a fornire alcune precisazioni circa l'andamento dei lavori. Rammenta anzitutto che la previsione di un disegno di legge in materia di cinema e spettacolo dal vivo collegato alla manovra di finanza pubblica era già nota dal 2014; consapevole di ciò, su sollecitazione dei Capigruppo e dell'intera Commissione, si è deciso di proseguire nell'*iter* delle proposte parlamentari con un duplice obiettivo: pungolare il Governo affinché non ritardasse nella presentazione del suo testo ed esprimere la chiara volontà politica di riformare il comparto. Ritiene perciò che il lavoro fin qui svolto non vada perso, nella certezza che il centro decisionale sarà rappresentato dal Parlamento come risulterà ampiamente nel prosieguo dell'esame.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa alle critiche circa il metodo seguito dal Governo, rilevando peraltro che il disegno di legge n. 2287 reca alcune deleghe che il suo Gruppo tenterà di rendere più stringenti. Ciò che manca nel testo, prosegue, è l'assenza di aspetti culturali, in quanto si privilegia solo il profilo dell'industria cinematografica, intendendo così il settore in un'ottica a suo avviso riduttiva. Ritiene invece che non si possa prescindere dagli ambiti artistici e culturali, tenuto conto che si tratta anzitutto di opere dell'ingegno. Si augura perciò che la relatrice e il Governo accolgano le proposte del suo Gruppo in materia di educazione all'immagine e di promozione della conoscenza dei mestieri del cinema, che possono offrire opportunità anche ai giovani. A tale ultimo

riferimento, rileva criticamente una scarsa attenzione proprio ai giovani e preannuncia proposte emendative sul tema.

Sul piano del finanziamento, si sofferma sulla novità costituita dai contributi automatici, domandando quale sia la relativa percentuale. Sottolinea infatti come la previsione di un limite pari al 15 per cento per i contributi selettivi non garantisca che il restante 85 per cento sia destinato interamente ai contributi automatici. Esprime altresì perplessità sui criteri di attribuzione dei contributi, augurandosi che non si aprano spazi per la discrezionalità.

Domanda inoltre le ragioni per cui il Ministero debba conferire *a posteriori* ulteriori risorse per premiare particolari opere in specifici periodi dell'anno, mentre sarebbe sufficiente che esse ricevessero gratificazioni nei festival e nelle sedi proprie. Auspica pertanto che sia scongiurato il rischio di premiare in tal modo sempre «i soliti noti».

Quanto all'elargizione dei contributi automatici, ritiene che gli incassi non possano essere valutati come primo elemento ma occorre tener conto di più variabili, tra cui anche la distribuzione dei film sul territorio. In merito alle definizioni previste dal testo, reputa necessario reinserire quelle di film *d'essai* e di film documentario, che peraltro è uno dei generi che dà lustro all'Italia a livello internazionale. Occorre altresì definire meglio il concetto di produttore indipendente.

In ordine al *tax credit*, rileva che non sono indicate delle soglie massime, con il rischio di sottrarre risorse allo Stato senza adeguata copertura. Si domanda pertanto se sia opportuno introdurre un tetto, precisando altresì che va tenuta in considerazione la direttiva europea sugli aiuti di Stato, in quanto il disegno di legge, oltre a riordinare il comparto, ha anche la finalità di sostenere l'industria cinematografica nazionale.

Avviandosi alla conclusione, segnala che il Ministero in passato non ha richiesto la restituzione di somme elargite per finanziare alcuni progetti cinematografici, benché essa fosse invece dovuta. Sollecita pertanto una più attenta vigilanza e una verifica *ex post*, onde evitare danni economici. Nel ribadire le proprie critiche sul metodo seguito, si augura quantomeno un atteggiamento di apertura da parte della relatrice e dell'Esecutivo per migliorare il testo.

Il PRESIDENTE, nel registrare che vi sono ancora due iscritti a parlare in discussione generale, rinvia il dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, sono stati presentati i sube-

mendamenti all'emendamento 1.0.8 (testo corretto) nonché ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Precisa altresì che la Commissione bilancio è riunita in queste ore per l'espressione del parere sui restanti emendamenti. Comunica infine che i senatori Buemi, Romano e Fausto Guilherme Longo hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno n. 5.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA chiede un rinvio dell'esame, in quanto il Governo intende presentare alcuni emendamenti su altri aspetti inerenti la funzionalità del sistema scolastico, tra cui il compenso dei commissari di concorso.

La relatrice PUGLISI (*PD*) prende atto di tale richiesta, domandando al Presidente se occorrerà presentare un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte del Governo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) lamenta la superficialità e l'improvvisazione con cui si sta procedendo, tenuto conto che finora i termini per subemendare le proposte della relatrice sono state sempre stabilite *ad horas* a causa di presunte ragioni di urgenza. Dichiara peraltro di comprendere il reale motivo per cui sono state dichiarate proponibili tutte le proposte emendative, in quanto in questo contesto si vogliono riparare i danni della legge n. 107 del 2015. Stigmatizza pertanto che l'Esecutivo approvi prima un provvedimento di urgenza con poche norme, salvo poi rendersi conto di lacune in un secondo momento. Ritiene infatti che il tema dei rimborsi dei commissari di concorso sia noto da tempo, tanto che esponenti del Governo hanno già fatto annunci alla stampa. Ritiene infine del tutto singolare detto modo di procedere, domandando chiarimenti sul prosieguo dell'*iter*.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa alla senatrice Petraglia deplorando che nel provvedimento in esame si stiano di fatto inserendo numerosi argomenti, dilatando ulteriormente i tempi di esame. Ciò non può quindi essere a suo avviso addebitato al bicameralismo e non può affatto giustificare l'eventuale posizione della questione di fiducia, atteso che sono la relatrice e il Governo a determinare di fatto un rinvio dell'esame, presentando emendamenti estranei all'oggetto del decreto. Invoca dunque con forza un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza e dell'Esecutivo.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) prende atto a sua volta dell'esigenza di disciplinare un ulteriore tema, come peraltro è accaduto con riferimento agli emendamenti presentati. Propone dunque di censire tutte le altre questioni sospese che possono essere risolte in maniera sollecita. Rileva del resto che in altre occasioni al Senato è stato dato un tempo assai ristretto per l'esame in seconda lettura di provvedimenti di urgenza e dun-

que non è inusuale che in prima lettura venga svolto un ulteriore approfondimento nel merito, sebbene ciò richieda qualche giorno in più.

La relatrice PUGLISI (*PD*) prende brevemente la parola per negare che siano stati compressi i tempi per subemendare le proprie proposte. Reputa del tutto fisiologico che dopo una riforma si cerchi il modo per migliorare ulteriormente il sistema, dimostrando così attenzione al mondo della scuola. Invita pertanto a valutare con attenzione le proposte che giungeranno dall'Esecutivo.

Il PRESIDENTE ringrazia anzitutto la Commissione per l'andamento dei lavori e per il numero contenuto di emendamenti presentati, che hanno permesso di procedere in maniera ordinaria, con tempi congrui. Puntualizza comunque di aver consentito la presentazione di subemendamenti anche rispetto a proposte della relatrice giunte nei termini e non particolarmente innovative rispetto agli altri emendamenti. Ricorda altresì che l'accelerazione dell'*iter* è dovuta al calendario dell'Aula, che era comunque compatibile con i tempi di lavoro della Commissione previsti per questa settimana.

Sottolinea invece che oggi emerge un dato nuovo, ossia la volontà del Governo di presentare altre proposte, ma assicura che sarà dato un tempo adeguato per la presentazione di subemendamenti, benché ciò comporti uno slittamento dei lavori.

Prende brevemente la parola la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) per stigmatizzare che il Governo stia di fatto correggendo la propria riforma della scuola a meno di un anno dalla sua approvazione, utilizzando surrettiziamente un decreto-legge. Ciò dimostra nuovamente una certa incuria nel modo di lavorare, al punto che sarebbe stato meglio che non vi fosse alcun intervento sulla scuola. Chiede peraltro di sapere se potrà essere riaperto anche il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) chiede che il Presidente si impegni a scongiurare quanto meno la posizione della questione di fiducia per l'esame in Aula.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, nel ribadire la propria richiesta, ringrazia tutta la Commissione per il lavoro fin qui svolto.

Il PRESIDENTE afferma di non potersi impegnare per evitare la questione di fiducia, rispetto alla quale si dichiara comunque contrario, tanto più che ci sono a suo giudizio le condizioni per chiudere in maniera ordinaria i lavori, sia in Commissione sia in Aula. Ciò in quanto, ad oggi, il numero di emendamenti non è tale da impedire la conclusione dell'esame, che si è svolto finora in maniera costruttiva tra le forze politiche. Si riserva comunque di compiere un approfondimento per quanto attiene al termine degli emendamenti in Assemblea.

Assume invece l'impegno ad inviare informalmente a tutti commissari le proposte emendative non appena giungeranno dal Governo, di modo che ne possano prendere visione quanto prima, e propone di convocare una nuova seduta martedì 3 maggio alle ore 12 al fine di formalizzare la presentazione di tali nuovi emendamenti e dunque di fissare il relativo termine per subemendarli.

Rispondendo altresì a una richiesta di chiarimento del senatore Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) circa la possibilità di riunirsi direttamente martedì pomeriggio, data l'esigenza di attendere il parere della Commissione bilancio anche sulle nuove proposte, ribadisce la volontà di convocare una seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 248

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria

233^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (n. COM (2016) 82 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 124*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

La relatrice ORRÙ (*PD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) sul provvedimento in esame, contenente un parere motivato favorevole sui profili di proporzionalità e sussidiarietà.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione della relatrice, che viene approvata.

La seduta termina alle ore 15,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 82 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 124)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2016) 82 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio,

premesso che la finalità della proposta in esame è di agevolare la mobilità dei lavoratori nel settore del trasporto per vie navigabili interne, garantendo che tutte le qualifiche dei lavoratori impiegati siano riconosciute nell'Unione europea ed estendendo, quindi, l'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali oltre il livello di conduttore di navi a tutti i membri dell'equipaggio che operano su vie navigabili interne dell'Unione europea, Reno incluso;

in tal modo, si intendono superare gli inconvenienti derivanti dall'attuale regime che, basato sulle direttive 96/50/CE e 91/672/CEE, era limitato al riconoscimento reciproco della qualifica dei conduttori di nave che operano sulle vie navigabili interne diverse dal Reno. Tale limitazione ha infatti costituito un ostacolo per la mobilità dei lavoratori, provocando un perdurante squilibrio tra domanda e offerta di competenze che, oltre a frenare lo sviluppo del trasporto per vie navigabili interne, rischia di incidere negativamente anche sulla sicurezza della navigazione;

rilevato che, in linea con le misure adottate per altri modi di trasporto, la proposta di direttiva prevede a tal fine requisiti minimi basati sulle competenze, favorendo il riconoscimento reciproco attraverso l'introduzione del «certificato di qualifica dell'Unione», di cui stabilisce i requisiti per il rilascio, il rinnovo e la revoca;

rilevato inoltre che la proposta prevede il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati per disciplinare la valutazione delle competenze, compreso l'esame pratico, sulla base dei requisiti essenziali stabiliti all'allegato II;

considerate le indicazioni contenute nella relazione del Governo, predisposta ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto altresì delle osservazioni formulate dalla Commissione 14^a;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure dell'Unione in materia di politica comune dei trasporti, il cui ambito ricomprende anche i trasporti per vie navigabili interne;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Da un lato, infatti, l'armonizzazione completa tra le discipline nazionali riguardanti le qualifiche professionali del trasporto per vie navigabili interne non può essere conseguita dai singoli Stati membri in modo autonomo, né attraverso convenzioni internazionali. Dall'altro lato, l'armonizzazione ai fini del riconoscimento di tali qualifiche è indispensabile per favorire la mobilità dei lavoratori del settore tra gli Stati membri dell'Unione;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire. Le disposizioni di armonizzazione della valutazione delle competenze da verificare mediante esami riguardano infatti solo per i membri qualificati dell'equipaggio, vale a dire battellieri e conduttori di navi, mentre per i membri non qualificati dell'equipaggio, come i mozzi, vengono proposti solo requisiti minimi relativi all'età e all'idoneità medica. Inoltre, la previsione di una certificazione dei programmi di formazione non interferisce con i piani di studio nazionali, ma riguarda le competenze e le abilità necessarie per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle vite umane e non richiede che coloro che hanno già completato un programma di formazione riconosciuto nell'UE superino ulteriori esami amministrativi nelle stesse discipline già contemplate dal loro programma di formazione.

La proposta consente poi agli Stati membri di disciplinare diversamente, rispetto alla normativa europea, la navigazione sulle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro. Infine, nel disporre l'abrogazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE, si stabilisce una introduzione graduale delle nuove disposizioni, prevedendo misure transitorie che fanno salvi, per un periodo massimo di dieci anni dalla fine del periodo di recepimento fissato in tre anni, i certificati rilasciati sulla base della normativa previgente;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, ritenendo apprezzabili le finalità della proposta di direttiva che, favorendo la mobilità dei lavoratori della navigazione interna, consente tra l'altro ai lavora-

tori italiani di poter utilizzare il loro titolo, senza ulteriori procedure di riconoscimento, in tutti gli Stati membri, pur considerando che in Italia tale settore non è particolarmente sviluppato a causa della scarsità dei corsi d'acqua interni navigabili.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 115

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 246

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO
SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)*

Plenaria

177^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno, già dati per illustrati nella seduta del 20 aprile. Sollecita l'accoglimento degli ordini del giorno a sua firma G/1328-B/30/9 e G/1328-B/39/9 e sui restanti ordini del giorno si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Le senatrici BERTUZZI (*PD*), PIGNEDOLI (*PD*) e FASIOLO (*PD*) e il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/1/9, in ordine al quale il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione.

La senatrice ALBANO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/1/9 in un testo 2 che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Le senatrici PIGNEDOLI (*PD*) e FASIOLO (*PD*) e il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/2/9, del quale il vice ministro OLIVERO propone una riformulazione.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/2/9 in un testo 2 che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/3/9.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) accetta di riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/3/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie gli ordini del giorno G/1328-B/4/9, G/1328-B/5/9 e G/1328-B/6/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/11/9.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/11/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/12/9.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/12/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie gli ordini del giorno G/1328-B/13/9, G/1328-B/14/9, G/1328-B/15/9, G/1328-B/16/9, G/1328-B/17/9, G/1328-B/18/9 e G/1328-B/19/9.

Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1328-B/20/9.

La senatrice FASIOLO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/20/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G/1328-B/23/9, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'ordine del giorno G/1328-B/23/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie gli ordini del giorno G/1328-B/24/9, G/1328-B/25/9 e G/1328-B/26/9.

Suggerisce poi una riformulazione dell'ordine del giorno G/1328-B/27/9.

La senatrice ALBANO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/27/9 in un testo 2 che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La senatrice DONNO (*M5S*) e il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/28/9, in ordine al quale il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/28/9 in un testo 2, che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/29/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare tale ordine del giorno.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/29/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/1328-B/30/9.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/30/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1328-B/31/9, del quale il vice ministro OLIVERO propone una riformulazione.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/31/9 in un testo 2.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1328-B/31/9 (testo 2), mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G/1328-B/32/9, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

La senatrice ALBANO (*PD*) ritira l'ordine del giorno G/1328-B/32/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a ritirare l'ordine del giorno G/1328-B/33/9, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'ordine del giorno G/1328-B/33/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a ritirare l'ordine del giorno G/1328-B/34/9, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) ritira l'ordine del giorno G/1328-B/34/9.

Le senatrici BERTUZZI (*PD*), FASIOLO (*PD*) e ALBANO (*PD*) e il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1328-B/37/9, in ordine al quale il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/37/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/1328-B/38/9.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1328-B/38/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie infine l'ordine del giorno G/1328-B/39/9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B

G/1328-B/1/9 (testo 2)

ALBANO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, FASIOLO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame introduce una modifica all'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, garantendo all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola il diritto di prelazione su terreni confinanti la sua proprietà che siano offerti in vendita;

nello spirito della citata legge n. 817 del 1971, che reca «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende dirette coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

la sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n. 7970 stabilisce che il giudice accordi preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge, con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico, e la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986 n. 6123 stabilisce altresì che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla legge, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

il diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è introdotto, al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, dopo quello previsto per «mezzadro o colono» e «coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti»,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione delle opportune iniziative onde specificare che l'articolo 7, secondo comma, della legge n. 817 del 1971, come mo-

dificato dal disegno di legge in esame, relativamente ai soggetti con diritto di prelazione, stabilisce una successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/1/9

ALBANO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, FASIOLO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame introduce una modifica all'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, garantendo all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola il diritto di prelazione su terreni confinanti la sua proprietà che siano offerti in vendita;

nello spirito della citata legge n. 817 del 1971, che reca «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende dirette coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

la sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n. 7970 stabilisce che il giudice accordi preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge, con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico, e la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986 n. 6123 stabilisce altresì che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla legge, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

il diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è introdotto, al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, dopo quello previsto per «mezzadro o colono» e «coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 7, secondo comma, della legge n. 817 del 1971, come modificato dal disegno di legge in esame, relativamente ai soggetti con diritto di prelazione, sta-

bilisce una successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/2/9 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, LANIECE, PIGNEDOLI, FASIOLO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premessi che:

il testo dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame, così come approvato dalla Camera dei deputati, introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della citata legge n. 817 del 1971 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», nello spirito e nella lettera della legge n. 817 del 1971, oltretutto nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende dirette coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991, n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderalo produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampliamento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

l'introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli IAP iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione delle opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1, comma 3, del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con

diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/2/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE, PIGNEDOLI, FASIOLO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premessi che:

il testo dell'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame, così come approvato dalla Camera dei deputati, introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della citata legge n. 817 del 1971 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», nello spirito e nella lettera della legge n. 817 del 1971, oltretutto nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende dirette coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991, n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampliamento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

l'introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli IAP iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1, comma 3, del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971,

segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/3/9 (testo 2)

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il testo dell'articolo 1 comma 3 del disegno di legge «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale Collegato Agricolo» così come approvato dalla Camera e segnato con il numero identificativo atto Senato n. 1328-B introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della legge n. 817 del 1971 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

nello spirito e nella lettera della citata legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende dirette coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n. 7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità podere produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampiamento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

la introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna, il Governo:

a valutare l'adozione delle opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1 comma 3 del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/3/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il testo dell'articolo 1 comma 3 del disegno di legge «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale Collegato Agricolo» così come approvato dalla Camera e segnato con il numero identificativo atto Senato n. 1328-B introduce al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 il diritto di prelazione per l'Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla previdenza sociale;

il titolo della legge n. 817 del 1071 che recita testualmente «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

nello spirito e nella lettera della citata legge n. 817 del 1971, oltreché nello stesso titolo, l'istituto della prelazione è finalizzato a favorire le aziende dirette coltivatrici nella costituzione di unità produttive più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

con sentenza della Cassazione 18 luglio 1991 n.7970, viene ad essere indicato che il giudice deve accordare preferenza a colui che dimostri la migliore attitudine a concretare le finalità perseguite dalla legge con la costituzione di una unità poderale produttiva più efficiente delle altre dal punto di vista tecnico ed economico;

con sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123, viene ad essere indicato che è compito del giudice accordare prevalenza all'uno o all'altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita della citata norma, cioè la legge n. 817 del 1971, cioè l'ampiamiento delle dimensioni della proprietà diretta coltivatrice;

la introduzione della possibilità di esercizio del diritto di prelazione per gli Iap iscritti alla previdenza è definita come terzo alinea dell'articolo 7 della legge n. 817 del 1971 e cioè in successione ai precedenti già stabiliti per legge,

impegna, il Governo:

ad adottare le opportune iniziative onde specificare che l'articolo 1 comma 3 del testo che modifica l'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, segnatamente negli alinea che definiscono i soggetti con diritto di prelazione, va inteso quale successione di priorità dei soggetti indicati: coloni e mezzadri, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

G/1328-B/4/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), esercitano i loro effetti esclusivamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale *status* soggettivo degli imprenditori agricoli che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera l);

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP principi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/5/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo è ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premessso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera l);

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP principi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/6/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessso che:

in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalla Regione per il riconoscimento della qualifica di IAP, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale,

con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli, che operano in più regioni;

questi orientamenti vengono a contraddire il principio di unitarietà del sistema normativo laddove si riconoscono i diritti soggettivi legati ad uno *status* (IAP) che deve ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, che rientra nella competenza esclusiva statale (articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera l);

il legislatore nazionale ha posto a fondamento della qualifica di IAP principi di carattere generale, che devono ricevere applicazione uniforme e omogenea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, intervenuto l'accertamento regionale della qualifica di IAP di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, lo stesso non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

G/1328-B/11/9 (testo 2)

CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 11, introdotto durante l'esame in prima lettura al Senato e soppresso alla Camera dei deputati, inseriva *ex lege*, nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001, una categoria di interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare;

in particolare gli interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare erano orientati alle seguenti finalità: modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea;

il miglioramento del processo di filiera nel settore agroalimentare all'interno del sistema della rete infrastrutturale della logistica, considerata la tuttora limitata diffusione dell'*outsourcing* logistico nel panorama italiano – specialmente per i settori più tradizionali, connessi alle produzioni

del *made in Italy* – rappresenta un'esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del settore coinvolti, che per questo si gioverebbero di una più marcata funzionalizzazione delle risorse esistenti;

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» all'articolo 1, comma 1, lettera sss) , dispone il superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevedendo la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2015 si indica la scelta di individuare nel citato Documento pluriennale di pianificazione (DPP) lo strumento unico di programmazione che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per le opere, pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in vista della definizione del Documento pluriennale di pianificazione,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nei Documenti pluriennali di pianificazione (DPP), gli interventi finalizzati alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, tra le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

G/1328-B/11/9

CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 11, introdotto durante l'esame in prima lettura al Senato e soppresso alla Camera dei deputati, inseriva *ex lege*, nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001,

una categoria di interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare;

in particolare gli interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare erano orientati alle seguenti finalità: modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea;

il miglioramento del processo di filiera nel settore agroalimentare all'interno del sistema della rete infrastrutturale della logistica, considerata la tuttora limitata diffusione dell'*outsourcing* logistico nel panorama italiano – specialmente per i settori più tradizionali, connessi alle produzioni del *made in Italy* – rappresenta un'esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del settore coinvolti, che per questo si gioverebbero di una più marcata funzionalizzazione delle risorse esistenti;

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» all'articolo 1, comma 1, lettera *sss*), dispone il superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevedendo la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2015 si indica la scelta di individuare nel citato Documento pluriennale di pianificazione (DPP) lo strumento unico di programmazione che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per le opere, pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in vista della definizione del Documento pluriennale di pianificazione,

impegna il Governo:

ad inserire gli interventi finalizzati alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare tra le opere di interesse strategico considerate ai fini della programmazione nazionale da indicare nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), con priorità nel Mezzogiorno.

G/1328-B/12/9 (testo 2)

BELLOT, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il consistente calo dei prezzi all'origine dei prodotti lattiero-caseari, determinatosi con la fine del regime delle quote latte, sta provocando una situazione di grave disagio economico per gli imprenditori agricoli del settore che vedono ridursi drasticamente i margini operativi;

tale disagio è particolarmente avvertito nelle zone svantaggiate, dove sono più alti i costi di produzione, con particolare riferimento alle aree montane, laddove rischia di determinarsi una crisi generalizzata delle aziende zootecniche attualmente in produzione;

l'abbandono delle attività zootecniche nelle aree montane può determinare a breve termine conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio e sulle potenzialità di valorizzazione turistica di comprensori di grande interesse ambientale;

anche la Commissione europea, nella seduta del 14 marzo scorso, ha annunciato misure eccezionali a sostegno del settore, fra le quali il raddoppio dei massimali per gli aiuti di Stato,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con la normativa europea e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'introduzione di una misura d'urgenza rivolta al sostegno degli imprenditori agricoli titolari di aziende zootecniche, operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

G/1328-B/12/9

BELLOT, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il consistente calo dei prezzi all'origine dei prodotti lattiero-caseari, determinatosi con la fine del regime delle quote latte, sta provocando una situazione di grave disagio economico per gli imprenditori agricoli del settore che vedono ridursi drasticamente i margini operativi;

tale disagio è particolarmente avvertito nelle zone svantaggiate, dove sono più alti i costi di produzione, con particolare riferimento alle aree montane, laddove rischia di determinarsi una crisi generalizzata delle aziende zootecniche attualmente in produzione;

l'abbandono delle attività zootecniche nelle aree montane può determinare a breve termine conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio e sulle potenzialità di valorizzazione turistica di comprensori di grande interesse ambientale;

anche la Commissione europea, nella seduta del 14 marzo scorso, ha annunciato misure eccezionali a sostegno del settore, fra le quali il raddoppio dei massimali per gli aiuti di Stato,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di una misura d'urgenza rivolta al sostegno degli imprenditori agricoli titolari di aziende zootecniche, operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con la sospensione per due anni e la successiva rateizzazione dei pagamenti previdenziali per il titolare dell'impresa e per i lavoratori agricoli dipendenti.

G/1328-B/13/9

PIGNEDOLI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premessi che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame reca, tra l'altro, delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; tale articolo, rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, è stato cambiato, durante l'esame alla Camera, soprattutto alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia;

dal momento che al riordino del sistema degli enti si è proceduto per via di successive incorporazioni previste in singoli provvedimenti normativi stratificatesi nel tempo; sembrerebbe ancora necessario che nella

predisposizione del previsto decreto legislativo siano tenuti in considerazione principi e criteri direttivi specifici come individuati durante la prima lettura al Senato, per procedere ad un riordino complessivo, affinché vi sia un reale ripensamento «di sistema»;

in particolare, nel riordino e razionalizzazione delle funzioni, competenze e personale del sistema, sembrerebbe necessario: – predisporre gli strumenti tecnici ed operativi propedeutici affinché nella riorganizzazione di SIN siano garantite le alte competenze informatiche necessarie al fine di uniformare e ammodernare il sistema informatico di competenza e adeguate competenze informatiche e tecnico-operative del personale; – per il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, garantire il coordinamento dei soggetti territoriali operanti in materia, favorendo il collegamento con il sistema imprenditoriale nonché l'interazione con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche in settori diversi da quello agricolo e agroalimentare per una produzione scientifica interdisciplinare; in merito al sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, siano previsti strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito,

impegna il Governo:

a garantire, nella predisposizione degli schemi di decreto per il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal MIPAAF, che i criteri direttivi indicati durante l'esame al Senato siano tenuti in considerazione affinché vi sia un complessivo ripensamento «di sistema», funzionale sia all'efficientamento degli strumenti che al contenimento della spesa pubblica per favorire un efficace sostegno al sistema imprenditoriale dei settori agricolo ed agroalimentare del nostro Paese.

G/1328-B/14/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/15/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premessi che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/16/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il rilascio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di rete ha lo scopo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese agricole e favorire un più facile accesso al credito;

le predette forme di garanzia comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso di interesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

G/1328-B/17/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli nn. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale, auto liquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/18/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (A.S. 1328-B),

premessi che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli nn. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale auto liquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/19/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

per il solo settore agricolo l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, prevede la possibilità di redigere il contratto di rete attraverso una modalità ulteriore, rispetto a quelle previste dalla legge (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005), consistente nella predisposizione del contratto di rete in modalità informatica, con sottoscrizione digitale delle parti contraenti e assistenza (e sottoscrizione digitale) da parte dell'Associazione di categoria;

il contratto di rete, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, rientra tra gli atti a registrazione per i quali si rende applicabile l'imposta di registro;

risulta, pertanto, necessario avviare un canale informatico presso l'Agenzia delle Entrate che consenta la registrazione telematica del contratto di rete, nonché il contestuale pagamento dell'imposta di registro;

la mancanza di detto canale non consente attualmente di procedere, nel rispetto delle modalità e procedure informatiche, al deposito del contratto di rete presso le Camere di Commercio;

il procedimento di registrazione telematica e la contestuale autoliquidazione dell'imposta risponde alla finalità di snellire, e rendere più celere l'azione amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per i contratti di rete la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti.

G/1328-B/20/9 (testo 2)

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame prevede interventi per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei;

in particolare, stabilisce disposizioni in favore delle organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

la zootecnia vive un'acuta crisi anche a causa della insostenibile pressione concorrenziale dei produttori dell'est Europa che invadono il mercato del latte, venduto anche a meno di 22 centesimi il litro, a fronte di un costo alla produzione, per gli allevatori italiani, che va dai 36 ai 40 centesimi; costo di produzione già del tutto insufficiente ad ammortizzare gli investimenti sugli impianti;

non può bastare il richiamo alla qualità della produzione lattiero-casearia italiana, se il prodotto, di alto valore nutrizionale e organolettico prima ancora che economico, viene destinato alla distruzione,

impegna il Governo:

a valutare ogni intervento compatibilmente con la normativa europea, nell'ambito delle sue competenze, per valorizzare e sostenere, con l'accorto utilizzo dei fondi europei, i distretti produttivi del settore lattiero-caseario, in particolare delle aree confinarie del Paese, al fine di salvaguardare la continuità della produzione del latte, eccellenza del *made in Italy*.

G/1328-B/20/9

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 19 del disegno di legge in esame prevede interventi per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei;

in particolare, stabilisce disposizioni in favore delle organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

la zootecnia vive un'acuta crisi anche a causa della insostenibile pressione concorrenziale dei produttori dell'est Europa che invadono il mercato del latte, venduto anche a meno di 22 centesimi il litro, a fronte di un costo alla produzione, per gli allevatori italiani, che va dai 36 ai 40 centesimi; costo di produzione già del tutto insufficiente ad ammortizzare gli investimenti sugli impianti;

non può bastare il richiamo alla qualità della produzione lattiero-casearia italiana, se il prodotto, di alto valore nutrizionale e organolettico prima ancora che economico, viene destinato alla distruzione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle sue competenze, per valorizzare e sostenere, con l'accorto utilizzo dei fondi europei, i distretti produttivi del settore lattiero-caseario, in particolare delle aree confinarie del Paese, al fine di salvaguardare la continuità della produzione del latte, eccellenza del *made in Italy*.

G/1328-B/23/9

PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

in base agli orientamenti europei, gli Stati membri sono stimolati a dotarsi di strumenti volti a far fronte a danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie, in una logica preventiva anziché riparatoria, nonché a tutelare il reddito degli agricoltori;

per favorire lo sviluppo di tali strumenti, appare opportuno introdurre nuove misure di gestione del rischio, creando percorsi obbligatori di riassicurazione,

impegna il Governo:

ad intraprendere una iniziativa legislativa volta ad integrare le previsioni di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di istituire un percorso riassicurativo obbligatorio a copertura dei rischi innovativi (fondi di mutualità e di tutela del reddito degli agricoltori) e delle calamità naturali.

G/1328-B/24/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» dispone che i produttori ed i confezionatori di burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7, ora abrogato, richiedeva che tale registro fosse «preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato»;

l'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 del 8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime e destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-B, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempiere alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/25/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» – dispone che i produttori ed i confe-

zionatori di burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7 richiedeva che «tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 – al fine di semplificare gli adempimenti – ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 8 del 8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali: la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario ai fini della tracciabilità del prodotto;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-B, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori a agricoltori di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempire alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/26/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» (A.S. 1328-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, della Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 sulla «Difesa della genuinità del burro» – dispone che i produttori ed i confezionatori ai burro debbano tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico su cui indicare giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro utilizzati;

il successivo comma 7 richiedeva che tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato;

l'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 – al fine di semplificare gli adempimenti, ha previsto la dematerializzazione e la realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del succitato registro di carico e scarico;

con il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8 dell'8 gennaio 2015, è stata data attuazione alla predetta semplificazione;

il succitato provvedimento ministeriale prevede che i soggetti obbligati alla tenuta del registro debbano inserire informazioni già presenti nella documentazione contabile e sanitaria dell'azienda quali: la giacenza di magazzino; l'indirizzo fornitori delle materie prime e destinatari del prodotto commercializzato; l'indicazione dei lotti per destinatario «ai fini della tracciabilità del prodotto»;

la tenuta del nuovo registro informatico risulta, pertanto, molto più complicata ed onerosa sia in termini economici che al tempo di compilazione rispetto alla modalità cartacea prevista dalla Legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

la tenuta di tale registro non apporta alcun vantaggio in termini di controllo contro le frodi in quanto le autorità competenti reperiscono le informazioni utili attraverso altra documentazione obbligatoria presente nelle aziende o con metodologie più efficaci;

tale impianto di registrazione è previsto solo per i produttori che operano in Italia;

considerato che:

la legge prevede che il registro di carico e scarico del burro contenga la quantità e la qualità delle materie prime utilizzata ed i tipi di burro ottenuti;

l'articolo 33 del disegno di legge n. 1328-8, consapevole delle difficoltà che incontrano gli operatori ad adempiere a tale adempimento, ha escluso dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del burro gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, che hanno una produzione annua di burro inferiore alle 5 tonnellate;

ancora oggi, tuttavia, per i produttori di burro ed i confezionatori non espressamente esonerati dall'obbligo di tenuta del registro permangono le difficoltà nell'adempire alla regolare tenuta del registro dematerializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 così come modificato dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per tutti i produttori e confezionatori di burro.

G/1328-B/27/9 (testo 2)

ALBANO, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 34, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici; il comma 2 dell'articolo 34 prevede in particolare che sia fatto obbligo a chi detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA);

sono state avanzate dalle organizzazioni apistiche connesse alla produzione alcune preoccupazioni relative alla disposizione citata, perché una sua eventuale interpretazione eccessivamente estensiva genererebbe un effetto controproducente per la stessa implementazione dell'anagrafe apistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rimodulare le sanzioni previste all'articolo 34, comma 2, del disegno di legge in esame, con particolare riferimento alla fattispecie di mancato aggiornamento della Banca Dati a seguito di movimentazione di materiale apistico”.

G/1328-B/27/9

ALBANO, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 34, del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici; il comma 2 dell'articolo 34 prevede in particolare che sia fatto obbligo a chi detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA);

sono state avanzate dalle organizzazioni apistiche connesse alla produzione alcune preoccupazioni relative alla disposizione citata, perché una sua eventuale interpretazione eccessivamente estensiva genererebbe un effetto controproducente per la stessa implementazione dell'anagrafe apistica,

impegna il Governo:

a garantire che le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del disegno di legge in esame siano da considerarsi riferite unicamente alla prima denuncia di detenzione di alveari e al censimento annuale della consistenza di alveari in allevamento.

G/1328-B/28/9 (testo 2)

TARQUINIO, DONNO, AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/B recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il settore della produzione di birra artigianale è in forte e costante espansione, con tassi di crescita di circa il 20 per cento annui;

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (art. 34 e 35), in base al quale la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita al grado saccarometrico, espresso in gradi Plato di prodotto finito;

a livello europeo la direttiva 92/83/CEE prevede l'applicazione dell'accisa ridotta per i piccoli birrifici indipendenti con produzione inferiore ai 200.000 etto litri annui. Tale direttiva è stata recepita in ben 20 Stati membri;

in Italia, invece, non è prevista l'applicazione dell'accisa ridotta per i microbirrifici. Al contrario negli ultimi anni si è registrato un complessivo aumento dell'accisa, pari al 30 per cento, e da gennaio 2015 le accise sulla birra ammontano a 3,04 euro/ettolitro, causando una notevole alterazione della concorrenza tra le imprese italiane e quelle degli altri paesi europei;

per i microbirrifici è previsto dall'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 un sistema semplificato di accertamento dell'accisa, in base al quale l'accertamento avviene, da parte dell'esercente l'impianto, immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

in base all'interpretazione restrittiva data dall'Agenzia delle dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento» come prevede il testo unico;

questa interpretazione determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti costi di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti giorni prima del «condizionamento»;

l'articolo 35 del provvedimento in esame contiene la definizione di «birra artigianale» fondata sulla assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto;

tali parametri non risultano idonei a distinguere il prodotto industriale da quello artigianale essendo di difficile accertamento in assenza di specifiche indicazioni tecniche. Là mancata filtrazione, inoltre, comprometterebbe la stabilità nel tempo del prodotto e impedirebbe di fatto la concorrenzialità sia sul mercato europeo sia estero di una birra di elevata qualità;

la «birra artigianale» dovrebbe, invece, caratterizzarsi in base ad un procedimento di produzione discontinuo – ove sia, assicurata la prevalenza dell'intervento del birraio nel ciclo produttivo rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate: e all'impiego di materie prime genuine – anche cereali non maltati, ma di alto valore – selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

da quanto premesso si evince che il settore della produzione di birra artigianale necessita di specifici interventi normativi al fine di ridurre gli ostacoli, sia di natura fiscale sia burocratica e consentire ai microbirrifici italiani di accrescere e la propria capacità produttiva e la propria competitività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a prevedere l'introduzione, a favore dei microbirrifici, di una imposta ridotta applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, attraverso scaglioni di sconto sull'accisa in aumento al decrescere delle quantità prodotte annualmente;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente – nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno – sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/28/9

TARQUINIO, DONNO, AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/B recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il settore della produzione di birra artigianale è in forte e costante espansione, con tassi di crescita di circa il 20 per cento annui;

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (art. 34 e 35), in base al quale la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita al grado saccarometrico, espresso in gradi Plato di prodotto finito;

a livello europeo la direttiva 92/83/CEE prevede l'applicazione dell'accisa ridotta per i piccoli birrifici indipendenti con produzione inferiore ai 200.000 etto litri annui. Tale direttiva è stata recepita in ben 20 Stati membri;

in Italia, invece, non è prevista l'applicazione dell'accisa ridotta per i microbirrifici. Al contrario negli ultimi anni si è registrato un complessivo aumento dell'accisa, pari al 30 per cento, e da gennaio 2015 le accise sulla birra ammontano a 3,04 euro/ettolitro, causando una notevole alterazione della concorrenza tra le imprese italiane e quelle degli altri paesi europei;

per i microbirrifici è previsto dall'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 un sistema semplificato di accertamento dell'accisa, in base al quale l'accertamento avviene, da parte dell'esercente l'impianto, immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

in base all'interpretazione restrittiva data dall'Agenzia delle dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento» come prevede il testo unico;

questa interpretazione determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti costi di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti giorni prima del «condizionamento»;

l'articolo 35 del provvedimento in esame contiene la definizione di «birra artigianale» fondata sulla assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto;

tali parametri non risultano idonei a distinguere il prodotto industriale da quello artigianale essendo di difficile accertamento in assenza di specifiche indicazioni tecniche. Là mancata filtrazione, inoltre, comprometterebbe la stabilità nel tempo del prodotto e impedirebbe di fatto la concorrenzialità sia sul mercato europeo sia estero di una birra di elevata qualità;

la «birra artigianale» dovrebbe, invece, caratterizzarsi in base ad un procedimento di produzione discontinuo – ove sia, assicurata la prevalenza dell'intervento del birraio nel ciclo produttivo rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate: e all'impiego di materie prime genuine – anche cereali non maltati, ma di alto valore – selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

da quanto premesso si evince che il settore della produzione di birra artigianale necessita di specifici interventi normativi al fine di ridurre gli ostacoli, sia di natura fiscale sia burocratica e consentire ai microbirrifici italiani di accrescere e la propria capacità produttiva e la propria competitività,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a prevedere l'introduzione, a favore dei microbirrifici, di una imposta ridotta applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, attraverso scaglioni di sconto sull'accisa in aumento al decrescere delle quantità prodotte annualmente;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente – nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno – sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/29/9 (testo 2)

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 35 definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione e considera piccolo birrificio indipendente quel birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 etto litri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

i microbirrifici artigianali rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, che negli ultimi anni sta conseguendo una forte crescita economica (più del 20 per cento annuo);

il settore è attualmente rappresentato da oltre 800 microbirrifici, con un'età media dei titolari d'impresa tra i 30 e i 35 anni, una media di circa tre dipendenti, un fatturato complessivo di 120 milioni di euro, con un volume di *export* superiore al 10 per cento;

il concetto di birra artigianale è difficilmente riscontrabile solo in base ai parametri indicati all'articolo 35 in quanto esistono moltissimi piccoli birrifici che producono quantitativi di birra inferiori a quelli prodotti da grandi e noti marchi industriali, spesso seguendo procedimenti in cui l'apporto di manodopera e l'utilizzo di materie prime di alta qualità, conferiscono al prodotto finale caratteristiche creative uniche;

in Italia non sono state previste aliquote ridotte per i piccoli birrifici e da gennaio 2015 gravano accise sulla birra per un ammontare pari a 3,04 euro/ettolitro;

l'aliquota di accisa sulla birra è fissa e non dipende dal quantitativo prodotto dall'azienda e considerato che la Direttiva n. 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, recepita con legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 4 consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, ovvero le birrerie che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi birreria, che utilizzino impianti fisicamente distinti da qualsiasi altra birreria, che non operino sotto licenza e la cui produzione annuale non superi i 200.000 ettolitri;

considerato inoltre che:

il sistema di accertamento dell'accisa, previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è basato su apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo di produzione della birra. Tale sistema, nato per semplificare il processo di accertamento delle accise dovute sulla produzione di birra a tutto vantaggio dei microbirrifici, rischia di essere controproducente per il settore perché viene applicato in modo difforme al dettato normativo dall'Agenzia delle Dogane;

in base all'interpretazione data dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono collocati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra, e non «a monte del condizionamento» (ossia del confezionamento della birra) come prevede il TU;

questo sistema, determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti costi di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti «giorni» rispetto al momento del condizionamento. Momento nel quale, secondo le disposizioni originarie sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione;

tali disposizioni rappresentano una significativa criticità per i piccoli stabilimenti, in quanto ne limitano fortemente la competitività e determinano evidenti condizioni di svantaggio rispetto ai *competitors* europei,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune riduzioni dell'aliquota di accisa per la birra prodotta da birrifici che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva n. 92/83/CEE, anche attraverso una modulazione dell'accisa che valorizzi i produttori più piccoli;

a valutare l'opportunità di operare, attraverso appositi provvedimenti, un'interpretazione autentica all'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel senso di effettuare l'accertamento dell'accisa sul prodotto finito.

G/1328-B/29/9

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 35 definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione e considera piccolo birrificio indipendente quel birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza 'di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 etto litri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

i microbirrifici artigianali rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, che negli ultimi anni sta conseguendo una forte crescita economica (più del 20 per cento annuo);

il settore è attualmente rappresentato da oltre 800 microbirrifici, con un'età media dei titolari d'impresa tra i 30 e i 35 anni, una media di circa tre dipendenti, un fatturato complessivo di 120 milioni di euro, con un volume di *export* superiore al 10 per cento;

il concetto di birra artigianale è difficilmente riscontrabile solo in base ai parametri indicati all'articolo 35 in quanto esistono moltissimi piccoli birrifici che producono quantitativi di birra inferiori a quelli prodotti da grandi e noti marchi industriali, spesso seguendo procedimenti in cui l'apporto di manodopera e l'utilizzo di materie prime di alta qualità, conferiscono al prodotto finale caratteristiche creative uniche;

in Italia non sono state previste aliquote ridotte per i piccoli birrifici e da gennaio 2015 gravano accise sulla birra per un ammontare pari a 3,04 euro/ettolitro;

l'aliquota di accisa sulla birra è fissa e non dipende dal quantitativo prodotto dall'azienda e considerato che la Direttiva n. 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, recepita con legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 4 consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, ovvero le birrerie che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi birreria, che utilizzino impianti fisicamente distinti da qualsiasi altra birreria, che non operino sotto licenza e la cui produzione annuale non superi i 200.000 ettolitri;

considerato inoltre che:

il sistema di accertamento dell'accisa, previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è basato su apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo di produzione della birra. Tale sistema, nato per semplificare il processo di accertamento delle accise dovute sulla produzione di birra a tutto vantaggio dei microbirrifici, rischia di essere controproducente per il settore perché viene applicato in modo difforme al dettato normativo dall'Agenzia delle Dogane;

in base all'interpretazione data dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, i misuratori elettronici vengono col-

locati nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra, e non «a monte del condizionamento» (ossia del confezionamento della birra) come prevede il TU;

questo sistema, determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti costi di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti «giorni» rispetto al momento del condizionamento. Momento nel quale, secondo le disposizioni originarie sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione;

tali disposizioni rappresentano una significativa criticità per i piccoli stabilimenti, in quanto ne limitano fortemente la competitività e determinano evidenti condizioni di svantaggio rispetto ai *competitors* europei,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune riduzioni dell'aliquota di accisa per la birra prodotta da birrifici che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva n. 92/83/CEE, anche attraverso una modulazione dell'accisa che valorizzi i produttori più piccoli;

ad assicurare, in riferimento all'accertamento dell'accisa di cui in premessa, le opportune forme di coordinamento con l'Agenzia delle Dogane al fine di modificare l'interpretazione assunta, nella Circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, perché non aderente al dettato normativo e conseguentemente accertarsi della corretta applicazione su tutto il territorio nazionale;

a valutare l'opportunità di operare, attraverso appositi provvedimenti, un'interpretazione autentica all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel senso di effettuare l'accertamento dell'accisa sul prodotto finito.

G/1328-B/30/9 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

il mercato della birra artigianale, nato circa venti anni fa, propone un prodotto di elevata qualità, utilizzando processi di produzione artigianali in cui le materie prime sono impiegate in modo innovativo per prodotti che si differenziano da quelli ottenuti con tecniche di tipo industriale;

il settore registra in Italia una crescita esponenziale con tassi annuali superiori al 20 per cento, rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale, con circa 700 microbirrifici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 2000 persone impiegate direttamente e oltre 4000 nell'indotto;

la birra artigianale italiana sta diventando uno dei prodotti d'eccellenza del *Made in Italy*, caratteristico del patrimonio agroalimentare nazionale nel mondo;

preso atto che:

il prodotto birra soffre di una normativa italiana ormai obsoleta e inadeguata alla realtà produttiva nel Paese, in quanto allo stato attuale l'unica norma che contempla in modo chiaro questo settore è di carattere fiscale ovvero la legge n. 44 del 2012;

l'articolo 35, del disegno di legge in titolo interviene ad innovare alla normativa vigente, mediante una definizione che individua le caratteristiche del prodotto e del piccolo birrifico indipendente, in relazione ai processi di pastorizzazione e microfiltrazione e alla quantità della produzione annua;

considerato che:

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

negli ultimi anni vi è stato un complessivo aumento dell'accisa pari al 30 per cento, che pone in forte svantaggio i piccoli produttori italiani rispetto ai competitors europei i quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, usufruiscono da parte del loro Paese di un regime agevolato dell'accisa, mentre in Italia non è stata definita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, causando in tal modo una notevole alterazione della concorrenza tra imprese italiane e quelle simili degli altri Paesi europei;

sotto l'aspetto documentale, il comparto denota l'esigenza di una decisiva riduzione della quantità dei registri attualmente, previsti e dei relativi adempimenti amministrativi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare efficaci iniziative finalizzate alla semplificazione documentale degli adempimenti attualmente previsti a carico dei produttori, mediante la riduzione della quantità dei registri e dei connessi oneri, anche con riferimento alle fasi di accertamento e versamento dell'accisa;

a fare ricorso, nell'attuazione delle norme previste dal provvedimento, a una attenta e adeguata specificazione delle caratteristiche del prodotto, garantendo che, ai fini della verifica dei caratteri distintivi dello stesso secondo i parametri contenuti nell'articolo 35, sia tenuto in considerazione l'intervento diretto del birraio che coordina l'intero ciclo produttivo, tale da risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

ad assicurare adeguati parametri di controllo soprattutto nei casi ambigui di realtà che decidono di optare anche per uno solo dei trattamenti (pastorizzazione o microfiltrazione) previsti come caratterizzanti dalla citata disposizione, garantendo al contempo il rispetto dei diritti del consumatore in favore di una scelta consapevole nell'acquisto di una birra artigianale.

G/1328-B/30/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

il mercato della birra artigianale, nato circa venti anni fa, propone un prodotto di elevata qualità, utilizzando processi di produzione artigianali in cui le materie prime sono impiegate in modo innovativo per prodotti che si differenziano da quelli ottenuti con tecniche di tipo industriale;

il settore registra in Italia una crescita esponenziale con tassi annuali superiori al 20 per cento, rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale, con circa 700 microbirrifici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 2000 persone impiegate direttamente e oltre 4000 nell'indotto;

la birra artigianale italiana sta diventando uno dei prodotti d'eccellenza del *Made in Italy*, caratteristico del patrimonio agroalimentare nazionale nel mondo;

preso atto che:

il prodotto birra soffre di una normativa italiana ormai obsoleta e inadeguata alla realtà produttiva nel Paese, in quanto allo stato attuale l'unica norma che contempla in modo chiaro questo settore è di carattere fiscale ovvero la legge n. 44 del 2012;

l'articolo 35, del disegno di legge in titolo interviene ad innovare alla normativa vigente, mediante una definizione che individua le caratteristiche del prodotto e del piccolo birrificio indipendente, in relazione ai processi di pastorizzazione e microfiltrazione e alla quantità della produzione annua;

considerato che:

il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

negli ultimi anni vi è stato un complessivo aumento dell'accisa pari al 30 per cento, che pone in forte svantaggio i piccoli produttori ita-

liani rispetto ai competitors europei i quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, usufruiscono da parte del loro Paese di un regime agevolato dell'accisa, mentre in Italia non è stata definita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, causando in tal modo una notevole alterazione della concorrenza tra imprese italiane e quelle simili degli altri Paesi europei;

sotto l'aspetto documentale, il comparto denota l'esigenza di una decisiva riduzione della quantità dei registri attualmente, previsti e dei relativi adempimenti amministrativi,

impegna il Governo:

a individuare e porre in essere le più opportune misure di sostegno al settore, in particolare tenendo conto della segnalata necessità di una riduzione d'imposta a favore dei microbirrifici applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno, con richiamo alla normativa europea che consente l'applicazione di un regime agevolato cui molti Paesi europei fanno già ricorso per i piccoli birrifici indipendenti;

ad adottare efficaci iniziative finalizzate alla semplificazione documentale degli adempimenti attualmente previsti a carico dei produttori, mediante la riduzione della quantità dei registri e dei connessi oneri, anche con riferimento alle fasi di accertamento e versamento dell'accisa;

a fare ricorso, nell'attuazione delle norme previste dal provvedimento, a una attenta e adeguata specificazione delle caratteristiche del prodotto, garantendo che, ai fini della verifica dei caratteri distintivi dello stesso secondo i parametri contenuti nell'articolo 35, sia tenuto in considerazione l'intervento diretto del birraio che coordina l'intero ciclo produttivo, tale da risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

ad assicurare adeguati parametri di controllo soprattutto nei casi ambigui di realtà che decidono di optare anche per uno solo dei trattamenti (pastorizzazione o microfiltrazione) previsti come caratterizzanti dalla citata disposizione, garantendo al contempo il rispetto dei diritti del consumatore in favore di una scelta consapevole nell'acquisto di una birra artigianale.

G/1328-B/31/9 (testo 2)

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/8 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 35 del provvedimento introdotto dalla Camera, introduce la definizione di «birra artigianale» caratterizzata dall'assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto. Si tratta però di parametri che, senza specifiche indicazioni tecniche non sono funzionali al fine di distinguere il prodotto industriale da quello artigianale. A ciò si aggiunga che la senza la filtrazione viene compromessa la stabilità nel tempo del prodotto e di fatto si danneggia, sia a livello nazionale sia a livello europeo, la concorrenzialità di un prodotto di alta qualità quale la birra artigianale;

il prodotto «birra artigianale» dovrebbe, invece, essere definito:

a) come prodotto ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

b) per l'utilizzo di materie prime genuine – anche cereali non maltati, ma di alto valore selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività. Ciò determina un'ampia varietà dei tipi di birra «creati», rispetto ad una produzione di tipo industriale certamente più «standardizzata»;

per i microbirrifici è stato previsto un sistema semplificato di accertamento dell'accisa (articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che consente all'esercente dell'impianto di effettuare l'accertamento immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

l'Agenzia delle Dogane ha interpretato tale normativa in modo restrittivo (circolare n. 5/D del 6 maggio 2014), per cui i misuratori elettronici vengono, collocati nella fase di produzione del mosto, fase addirittura antecedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento». Ciò comporta per i microbirrifici una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i – grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti costi di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra ad una fase antecedente a quella del «condizionamento»;

visto che negli ultimi anni il settore della produzione di birra artigianale è in forte crescita con tassi annuali superiori al 20 per cento (rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale di birra) sarebbe necessario modificare l'attuale normativa al fine di incentivare lo sviluppo e la crescita competitiva dei tanti microbirrifici (ormai più di 700) presenti sul nostro territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate

e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrifico indipendente» o «microbirrifico» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrifico che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrifico, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente – nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno – sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/31/9

DALLA TOR, PIGNEDOLI, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328/8 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

l'articolo 35 del provvedimento introdotto dalla Camera, introduce la definizione di «birra artigianale» caratterizzata dall'assenza dei trattamenti di filtrazione e pastorizzazione del prodotto. Si tratta però di parametri che, senza specifiche indicazioni tecniche non sono funzionali al fine di distinguere il prodotto industriale da quello artigianale. A ciò si aggiunga che la senza la filtrazione viene compromessa la stabilità nel tempo del prodotto e di fatto si danneggia, sia a livello nazionale sia a livello europeo, la concorrenzialità di un prodotto di alta qualità quale la birra artigianale;

il prodotto «birra artigianale» dovrebbe, invece, essere definito:

a) come prodotto ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

b) per l'utilizzo di materie prime genuine – anche cereali non maltati, ma di alto valore selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività. Ciò determina un'ampia

varietà dei tipi di birra «creati», rispetto ad una produzione di tipo industriale certamente più «standardizzata»;

per i microbirrifici è stato previsto un sistema semplificato di accertamento dell'accisa (articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), che consente all'esercente dell'impianto di effettuare l'accertamento immediatamente a monte del condizionamento (ossia del confezionamento della birra), sulla base di appositi misuratori;

l'Agenzia delle Dogane ha interpretato tale normativa in modo restrittivo (circolare n. 5/D del 6 maggio 2014), per cui i misuratori elettronici vengono, collocati nella fase di produzione del mosto, fase addirittura antecedente alla fermentazione della birra, e non «a monte del condizionamento». Ciò comporta per i microbirrifici una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i – grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili ed alti costi di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra ad una fase antecedente a quella del «condizionamento»;

visto che negli ultimi anni il settore della produzione di birra artigianale è in forte crescita con tassi annuali superiori al 20 per cento (rappresentando il 2 per cento della produzione nazionale di birra) sarebbe necessario modificare l'attuale normativa al fine di incentivare lo sviluppo e la crescita competitiva dei tanti microbirrifici (ormai più di 700) presenti sul nostro territorio,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 35 del provvedimento prevedendo:

a) la definizione di «birra artigianale» quale prodotto ottenuto nei microbirrifici con l'impiego di materie prime genuine, selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività, e mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, risulti prevalente rispetto all'utilizzo di tecnologie automatizzate;

b) la definizione di «piccolo birrificio indipendente» o «microbirrificio» quale attività legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, incluse le quantità per conto terzi;

a ridefinire il sistema di accertamento semplificato della birra previsto per i microbirrifici, individuando il momento della tassazione in quello di «immissione del prodotto in consumo», ovvero il momento in cui il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente – nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all'interno – sia indirettamente ad altre imprese.

G/1328-B/32/9

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; *Salmo trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridee in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla cosiddetta «direttiva *habitat*» (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione; la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma, 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/33/9

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; *Salmo trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nord americana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come 'sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie, autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possi-

bile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione; la presenza di trota iridee a sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/34/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

le acque interne del Nord Italia sono state oggetto di introduzione e ripopolamento con le seguenti specie di Salmonidi: *Salmo trutta marmoratus* (trota marmorata), specie autoctona endemica dei bacini adriatici; *Salmo trutta fario* (trota fario) introdotta in molte acque pubbliche; *Oncorhynchus mykiss* (trota iridea), trota di origine nordamericana, la più usata in acquacoltura e per l'alimentazione, introdotta in Italia ed in Europa nella seconda metà del 1800, ampiamente usata per immissioni pronta pesca: principale salmonide utilizzato nelle gare di pesca sia in acque libere che in laghetto;

alcune Regioni del Centro-Sud hanno effettuato piani di ripopolamento delle acque pubbliche con specie non locali e non invasive ai fini della pesca sportiva e per ridurre la pressione della pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate;

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, così come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, l'unica specie immettibile nelle acque dei bacini adriatici è la trota marmorata, mentre le immissioni di trota fario e di trota iridea in queste acque sono considerate non compatibili con la conservazione della trota marmorata, specie autoctona tutelata dalla direttiva *habitat* (direttiva 92/43/CEE, articolo 22);

l'immissione di trota iridea a scopo di pesca è compatibile con la conservazione della trota marmorata e di altre specie ittiche in quanto: i ceppi ora allevati non si riproducono nell'ambiente naturale; non è possibile, in ogni caso, l'ibridazione con la trota marmorata o con altre specie autoctone; il comportamento particolarmente aggressivo della trota iridea la rende facilmente pescabile e quindi il tempo di residenza nelle acque è molto basso; la gestione delle immissioni permette di non mettere a rischio la specie autoctona a causa della competizione la presenza di trota iridea sposta la pressione di pesca su questa specie inducendo il prelievo della trota marmorata;

la direttiva 92/43/CEE, all'articolo 22 non impone il divieto di immissione di specie non locali, lasciando allo Stato membro la facoltà di istituirlo, e che alcuni Stati confinanti con l'Italia (Austria, Slovenia) consentono l'introduzione di specie non locali, come la trota iridea, a scopo di pesca,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mitigare il divieto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e conseguentemente consentire alle Regioni, senza pregiudizio agli *habitat* naturali ed alla fauna selvatica locale, di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, quali la trota fario e la trota iridea, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

G/1328-B/37/9 (testo 2)

PUPPATO, BERTUZZI, FASIOLO, ALBANO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizza-

zione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi quelli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa conferita;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi potrebbe raccoglierci e dove andrebbero a finire le attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, è soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile inserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio sostenibilità l'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, di tali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento). Si tratta, tuttavia, di mercati che non sono equiordinati sotto il profilo concorrenziale. Infatti, i «compostaggi», che non hanno mai goduto di sovvenzioni pubbliche, si troverebbero a competere con le «biomasse», che al contrario godono dell'erogazione dei cospicui incentivi a carico delle finanze pubbliche;

si ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'articolo 41 crei una contraddizione normativa, non solo per il disallineamento con la diret-

tiva n. 2008/98 sui rifiuti, ma anche in quanto l'articolo 184, comma 2, lettera e), del codice dell'ambiente continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di circoscrivere la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali.

G/1328-B/37/9

PUPPATO, BERTUZZI, FASIOLO, ALBANO, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premessi che:

l'attuale formulazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente agli agricoltori e ai selvicoltori (compresi quelli che coltivano esclusivamente biomasse da bruciare) di escludere gli scarti della propria attività dal regime giuridico dei rifiuti e di poter riutilizzare tali scarti, come sottoprodotto, anche in impianti di valorizzazione energetica delle biomasse, i quali, grazie, agli incentivi che lo Stato eroga agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscono un controvalore economico alla biomassa conferita;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame estende lo stesso regime anche agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera), attualmente classificati come rifiuti;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando compost. Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi potrebbe raccoglierci e dove andrebbero a finire le attuali 1.500.000 di ton-

nellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, è soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile inserimento nell'ambiente;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio sostenibilità l'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, di tali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento). Si tratta, tuttavia, di mercati che non sono equiordinati sotto il profilo concorrenziale. Infatti, i «compostaggi», che non hanno mai goduto di sovvenzioni pubbliche, si troverebbero a competere con le «biomasse», che al contrario godono dell'erogazione dei cospicui incentivi a carico delle finanze pubbliche;

si ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'articolo 41 crei una contraddizione normativa, non solo per il disallineamento con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti, ma anche in quanto l'articolo 184, comma 2, lettera e), del codice dell'ambiente continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di circoscrivere, nel primo provvedimento utile, la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali, al fine di restituire pieno rigore razionale alla disciplina dei rifiuti evitando inoltre alterazioni di mercato.

G/1328-B/38/9 (testo 2)

VACCARI, BERTUZZI, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premessi che:

il settore agricolo del territorio di Finale Emilia, in particolare quello frutticolo, sta vivendo una grave situazione in conseguenza dell'evento meteorologico calamitoso del 5 settembre 2015;

i produttori di pere sono stati gravemente colpiti dalla grandine e dalla tromba d'aria avvenute in quella giornata e in queste settimane sono alle prese con drammatiche decisioni in ordine al loro futuro imprenditoriale; i danni provocati da quell'evento meteorologico vanno ben oltre la distruzione del raccolto: per almeno 2-3 anni ci sarà un serio problema di produzione delle piante da frutto distrutte dalla grandine e quindi di reddito degli agricoltori e delle loro famiglie;

rilevato che:

l'evento grandinigeno e il forte vento del 5 settembre 2015 hanno interessato quasi tutta l'area di pianura regionale lungo l'asta del Po, per una dimensione lineare stimata in 200 km circa; tuttavia, l'area della pianura modenese è risultata quella più colpita;

il servizio IdroMeteoClima dell'Arpa Emilia-Romagna ha stimato che negli ultimi 8 anni, durante i quali il servizio ha redatto con continuità dei rapporti meteorologici sugli eventi significativi, non sono mai stati documentati eventi grandinigeni di magnitudo confrontabile al 5 settembre scorso;

si è trattato a tutti gli effetti di un «evento raro»: come definito formalmente da Arpa, un raffronto con i dati storici relativi al database della rete grelimetrica regionale attiva nel periodo 1983-1998, ha evidenziato come eventi di estensione analoga all'evento del 5 settembre 2015 siano avvenuti due volte nei sedici anni disponibili;

pur nei limiti della serie temporale dei dati della rete grelimetrica, fenomeni di queste estensione si posizionano oltre il 99,5-esimo percentile della distribuzione di frequenza delle grandinate, classificandoli quindi come eventi rari;

considerato che:

il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e all'articolo 5, comma 4, prevede che siano esclusi dalle agevolazioni previste i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata;

tuttavia, fino al 2013 era prevista la possibilità di applicare una norma di salvaguardia che sulla base di opportune dimostrazioni e valutazioni, permetteva di poter attivare gli aiuti compensativi di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo, anche per le produzioni vegetali assicurabili ma non assicurate;

attualmente, la normativa nazionale non permette di intervenire con aiuti per compensare i danni causati da avversità e la Regione non può legiferare in materia;

considerato infine che:

la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1921 del 24 novembre 2015 ha provveduto a delimitare i territori interessati dalle grandinate e dal forte vento del 5 settembre 2015 in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 296 del 1996;

le Associazioni agricole del territorio hanno definito gli elenchi delle aziende danneggiate e hanno proceduto a stimare in modo circoscritto e puntuale i danni finanziari previsti;

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, ha previsto l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dal Piano assicurativo agricolo annuale per il 2015, permettendo così alle regioni ed alle province autonome di delimitare i territori danneggiati dalle piogge alluvionali dai forti venti del 2014, anche per quelle colture vegetali, produzioni animali e strutture agricole indicate come assicurabili all'interno del piano assicurativo di riferimento;

nel 2015 non esistevano compagnie che stipulassero polizze collettive agricole in grado di dare un risarcimento pluriennale o per più anni, sulla mancata produzione, in attesa che la pianta torni in piena efficienza produttiva, in quanto non in linea con il Piano Assicurativo Agricolo 2015;

la perla coltura è una delle eccellenze della Regione,

impegna il Governo:

a prevedere, compatibilmente con la normativa europea e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, a tutela delle coltivazioni di pere distrutte dall'evento grandinigeno del 5 settembre 2015 come già avvenuto in occasione del decreto legge n. 51 del 2015.

G/1328-B/38/9

VACCARI, BERTUZZI, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1328-B recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premessi che:

il settore agricolo del territorio di Finale Emilia, in particolare quello frutticolo, sta vivendo una grave situazione in conseguenza dell'evento meteorologico calamitoso del 5 settembre 2015;

i produttori di pere sono stati gravemente colpiti dalla grandine e dalla tromba d'aria avvenute in quella giornata e in queste settimane sono alle prese con drammatiche decisioni in ordine al loro futuro imprenditoriale; i danni provocati da quell'evento meteorologico vanno ben oltre la distruzione del raccolto: per almeno 2-3 anni ci sarà un serio problema di produzione delle piante da frutto distrutte dalla grandine e quindi di reddito degli agricoltori e delle loro famiglie;

rilevato che:

l'evento grandinigeno e il forte vento del 5 settembre 2015 hanno interessato quasi tutta l'area di pianura regionale lungo l'asta del Po, per una dimensione lineare stimata in 200 km circa; tuttavia, l'area della pianura modenese è risultata quella più colpita;

il servizio IdroMeteoClima dell'Arpa Emilia-Romagna ha stimato che negli ultimi 8 anni, durante i quali il servizio ha redatto con continuità dei rapporti meteorologici sugli eventi significativi, non sono mai stati documentati eventi grandinigeni di magnitudo confrontabile al 5 settembre scorso;

si è trattato a tutti gli effetti di un «evento raro»: come definito formalmente da Arpa, un raffronto con i dati storici relativi al database della rete grelimetrica regionale attiva nel periodo 1983-1998, ha evidenziato come eventi di estensione analoga all'evento del 5 settembre 2015 siano avvenuti due volte nei sedici anni disponibili;

pur nei limiti della serie temporale dei dati della rete grelimetrica, fenomeni di questa estensione si posizionano oltre il 99,5-esimo percentile della distribuzione di frequenza delle grandinate, classificandoli quindi come eventi rari;

considerato che:

il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 disciplina il Fondo di solidarietà nazionale e all'articolo 5, comma 4, prevede che siano esclusi dalle agevolazioni previste i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata;

tuttavia, fino al 2013 era prevista la possibilità di applicare una norma di salvaguardia che sulla base di opportune dimostrazioni e valutazioni, permetteva di poter attivare gli aiuti compensativi di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo, anche per le produzioni vegetali assicurabili ma non assicurate;

attualmente, la normativa nazionale non permette di intervenire con aiuti per compensare i danni causati da avversità e la Regione non può legiferare in materia;

considerato infine che:

la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1921 del 24 novembre 2015 ha provveduto a delimitare i territori interessati dalle grandinate e dal forte vento del 5 settembre 2015 in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 296 del 1996;

le Associazioni agricole del territorio hanno definito gli elenchi delle aziende danneggiate e hanno proceduto a stimare in modo circoscritto e puntuale i danni finanziari previsti;

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, ha previsto l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dal Piano assicurativo agricolo annuale per il 2015, permettendo così alle regioni ed alle province autonome di delimitare i territori danneggiati dalle piogge alluvionali dai forti venti del 2014, anche per quelle colture vegetali, produzioni animali e strutture agricole indicate come assicurabili all'interno del piano assicurativo di riferimento;

nel 2015 non esistevano compagnie che stipulassero polizze collettive agricole in grado di dare un risarcimento pluriennale o per più anni, sulla mancata produzione, in attesa che la pianta torni in piena efficienza produttiva, in quanto non in linea con il Piano Assicurativo Agricolo 2015;

la perla coltura è una delle eccellenze della Regione,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, una deroga alla norma primaria, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, a tutela delle coltivazioni di pere distrutte dall'evento grandinigeno del 5 settembre 2015 come già avvenuto in occasione del decreto legge n. 51 del 2015.

G/1328-B/39/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

preso atto che:

il titolo IV del disegno di legge contiene una serie di numerose disposizioni aventi ad oggetto singoli comparti produttivi del settore primario, in un'ottica complessiva di sostegno e di rilancio delle diverse attività produttive ed economiche dello stesso;

il comparto agrumicolo riveste un ruolo di primo piano nel panorama della produzione agricola nazionale, anche con riferimento alle evidenti connessioni con il mondo dell'agroalimentare italiano;

considerato che:

la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), stabilisce, all'articolo 17, comma 1, che le bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere;

lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che tale obbligo entri in vigore a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, di cui dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

la norma tecnica risulta notificata alla Commissione europea, tramite l'Ufficio centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico, e il periodo di *stand still* risulta essere terminato lo scorso 5 gennaio 2015, senza alcuna reazione da parte della Commissione;

poiché la richiamata direttiva europea non prevede necessariamente l'emanazione di un provvedimento esplicito da parte della Commissione, è da ritenersi che, decorsi utilmente i termini, sia possibile dare attuazione alla norma tecnica di cui al citato articolo 17 della legge n. 161 del 2014,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative finalizzate a confermare la piena efficacia delle citate disposizioni della legge europea 2013-*bis*.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 247

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DEL
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. SUL MECCANISMO DEI CERTIFI-
CATI VERDI*

Plenaria

232^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario GENTILE risponde all'interrogazione 3-02709 della senatrice Lanzillotta e altri sulla realizzazione del gasdotto *Trans-Adriatic pipeline* (TAP), sottolineando innanzitutto che la scelta di tale infrastrut-

tura per l'apertura del Corridoio Sud accrescerà la sicurezza degli approvvigionamenti, la diversificazione delle fonti e delle rotte di provenienza del gas, nonché l'offerta e il numero di fornitori in concorrenza sul mercato italiano ed europeo.

La strategicità dell'apertura del Corridoio Sud verso l'Italia è attualmente accresciuta a seguito delle ricorrenti tensioni russo-ucraine, della diminuzione delle importazioni di gas dalla Libia e soprattutto dall'Algeria e trova fondamento per l'opportunità di diversificare ulteriormente le fonti di approvvigionamento sul mercato italiano, anche al fine di avere maggiore concorrenza sui prezzi di fornitura.

Il gasdotto TAP sarà lungo circa 800 km, di cui 105 sottomarini nel Mare Adriatico, e trasporterà circa 10 miliardi di metri cubi all'anno di gas naturale, con possibile raddoppio della capacità sino a ulteriori 10 miliardi di metri cubi all'anno, senza la necessità di ulteriori interventi nella parte italiana del gasdotto.

Il TAP, collegato all'Azerbaijan attraverso il gasdotto in fase di realizzazione TANAP (*Trans Anatolian Natural Gas*) e all'esistente gasdotto SCP (*South Caucasus Pipeline*) che collega l'Azerbaijan alla Turchia, consentirà lo sviluppo di una rete di gasdotti per l'intera area balcanica, dando quindi un contributo fondamentale allo sviluppo delle reti e del mercato del gas nel Sud-Est Europa.

Entrando nello specifico delle questioni oggetto dell'interrogazione, chiarisce che il procedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto TAP, di importazione di gas dall'Albania all'Italia, è stato avviato dal Ministero dello sviluppo economico su istanza della società *Trans Adriatic Pipeline* in data 31 agosto 2011, con successiva integrazione nell'ottobre 2014. Nel marzo 2012 è stata presentata istanza di valutazione ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, corredata dallo studio di impatto ambientale. Nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) la Regione Puglia ha espresso parere negativo, non vincolante ai fini del rilascio del provvedimento, in data 14 gennaio 2014.

Al termine del procedimento, la Commissione VIA ha espresso parere positivo anche alla luce delle integrazioni presentate dalla società TAP. A seguito di tale parere, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale corredata da diverse prescrizioni ambientali, che è stato emanato in data 11 novembre 2014.

In considerazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale, il procedimento autorizzativo avviato presso il Ministero dello sviluppo economico ha ripreso il suo *iter* con la convocazione della conferenza di servizi decisoria, nell'ambito della quale sono stati acquisiti e valutati i pareri espressi dalle amministrazioni interessate.

A fronte del diniego espresso dalla Regione Puglia, è stato disposto il conseguente rinvio degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, così come previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

All'esito dei reiterati tentativi di conciliazione da parte della Presidenza, non raggiungendosi comunque l'intesa con la Regione Puglia, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 aprile 2015, ha deliberato il superamento del dissenso regionale a condizione che siano rispettate le prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nel procedimento. Conseguentemente, il Ministero dello sviluppo economico, in data 20 maggio 2015, ha accordato con proprio decreto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura, recependo le prescrizioni, a vario titolo, indicate dalle amministrazioni interessate.

Nell'ambito delle prescrizioni dettate in sede di VIA, alcune di queste afferiscono alla tutela e ripristino della vegetazione, con specifico riferimento proprio alla tutela degli ulivi (prescrizioni A29, A44 e A45).

Il 23 dicembre 2015, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Commissione VIA-VAS, ha approvato le modalità di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di valutazione di impatto ambientale nelle differenti fasi lavorative; in particolare, il parere della Commissione tecnica VIA del 18 dicembre 2015 ha condiviso la sequenza temporale del progetto, individuata in attività preparatorie, attività di rimozione ulivi e realizzazione della strada di accesso all'area di cantiere del micro tunnel.

Successivamente sono stati rilasciati i pareri di ottemperanza alle prescrizioni A29 e A45, mentre è ancora in corso la valutazione della Regione circa l'ottemperanza alla prescrizione A44 per la quale la Società TAP ha già presentato la documentazione integrativa richiesta.

La società TAP, in data 13 aprile 2016, ha comunicato l'avviso di avvio lavori, evidenziando, in particolare, le attività iniziali che verranno poste in essere a far data dal 13 maggio 2016, nel rispetto della data di inizio dei lavori stabilita dal già citato decreto di autorizzazione per il 16 maggio 2016.

In particolare, a seguito del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati nella zona interessata ai lavori, le attività iniziali avranno ad oggetto le operazioni di bonifica superficiale e in profondità per l'identificazione di ordigni bellici inesplosi a copertura delle aree interessate dai lavori di progetto, nonché saggi archeologici preventivi per accertare l'eventuale presenza di livelli o strutture di interesse archeologico.

Il Ministero dello sviluppo economico si impegna pertanto a fornire alle Camere nelle prossime settimane ulteriori elementi che dovessero emergere, sottolineando, anche in questa sede, l'importanza strategica che il gasdotto TAP riveste per il nostro Paese.

Interviene in replica la senatrice LANZILLOTTA (PD) che dichiara la propria soddisfazione per la risposta del sottosegretario Gentile e il proprio apprezzamento per l'impegno del Governo alla realizzazione di una opera infrastrutturale strategica per il Paese e per l'Unione europea, destinata ad avere, a suo giudizio, un rilevante impatto economico.

Registra positivamente la disponibilità manifestata dal Sottosegretario a fornire ulteriori elementi, che saranno a suo giudizio utili per conoscere

le modalità con le quali vengono superati gli ostacoli alla realizzazione dell'infrastruttura e lo sollecita a riferire anche dopo l'inizio dei lavori (ormai imminente) sulle eventuali ulteriori difficoltà. Quanto al diniego della Regione Puglia, stigmatizza l'opposizione dell'amministrazione regionale in questione sia alle infrastrutture legate alle fonti fossili sia a quelle legate alle fonti rinnovabili, che dimostra la sua scarsa attenzione agli interessi nazionali in materia.

In conclusione, rileva come la scelta operata dalla riforma costituzionale recentemente approvata dalle Camere di ricondurre allo Stato la competenza esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia sia stata molto opportuna, ritenendo che simili questioni non possano essere condizionate da scelte e posizioni esclusivamente locali.

La presidente PELINO ringrazia quindi il sottosegretario Gentile e dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2272, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di più disegni di legge, che rappresenta una novità importante sul versante della normativa in materia di commercio equo e solidale, avendo il merito di introdurre una sorta di legge quadro in materia, in uno scenario condizionato dalla quasi totale assenza di normativa nazionale, ma frammentato in disposizioni soprattutto regionali.

Ricorda che l'obiettivo principale resta quello di promuovere il commercio equo e solidale fornendo le direttive per una regolamentazione chiara che consenta di esorcizzare il coinvolgimento di realtà interessate alla speculazione.

Ricorda altresì che l'esame del provvedimento alla Camera è stato caratterizzato da un ampio consenso trasversale, senza trascurare l'attenzione alle realtà operative nel settore.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economica-

mente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 2, che contiene le definizioni, in particolare di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale, illustra l'articolo 3, che definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica che svolgono alcune specifiche attività. Le organizzazioni stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano i soggetti «di primo livello» nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal testo.

L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate, e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. Tali soggetti rappresentano il «secondo livello» nell'ambito del sistema di riconoscimento previsto dal testo.

Richiama il contenuto dell'articolo 5, che disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale, ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale. Ciò avviene attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati per prodotti del commercio equo e solidale conformi a *standard* internazionali certificati. Tali enti di promozione concedono in licenza uno o più marchi al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale. Gli enti di promozione devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi, comunicandolo alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale.

L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale e disciplinato mediante regolamento. Esso è suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. Con l'iscrizione nel registro imprese presso la competente camera di commercio, le imprese possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale» nel REA.

Ricorda che l'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione ed elencandone i compiti. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico; il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi o affini. In sede di prima attuazione, i membri della Commissione sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento, stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea, tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.

Richiama poi l'articolo 9, a norma del quale i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale», ovvero con altre diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», e altre. In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi.

L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Una clausola di invarianza finanziaria opera sia per questa previsione che per l'altra, secondo cui lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono, in supporto ai soggetti della filiera, riconoscere contributi, entro il limite previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea.

Si sofferma sull'articolo 11, che prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. A tale fine, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, può essere riconosciuto, – nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15 – un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso nel senso ivi descritto ne è assicurata adeguata informazione agli utenti interessati.

Dopo aver richiamato l'articolo 12, che istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, illustra l'articolo 13, che stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge,

mentre l'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali, oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

Segnala alla Commissione che il provvedimento contiene alcune disposizioni che, ai sensi della direttiva n. 1535 del 2015, richiedono la notifica preventiva della relativa iniziativa legislativa all'Unione europea. Il Governo, tramite il Ministero dello sviluppo economico, ha effettuato tale notifica in data 15 marzo 2016.

Evidenzia inoltre che è connesso all'esame del disegno di legge n. 2272 quello del disegno di legge n. 1498, a prima firma del senatore Girotto, dal contenuto sostanzialmente coincidente con quello di una delle proposte di legge esaminate in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Senza entrare nel dettaglio di questa iniziativa segnala le principali differenze tra i due. Il disegno di legge n. 2272, a differenza del disegno di legge n. 1498, non prevede che alle associazioni che nel loro statuto prevedano le attività legate al commercio equo e solidale, si applichino le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Inoltre, quanto alla disciplina del sostegno del commercio equo e solidale negli appalti pubblici, all'articolo 10 del disegno di legge n. 2272 reca una disposizione non contenuta nel disegno di legge n. 1498, in cui si prevede che, qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi della disciplina prevista dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 10, ne venga data adeguata informazione agli utenti interessati.

A giudizio del relatore, il disegno di legge n. 2272 potrebbe configurarsi, non sussistendo una normativa europea organica in materia, come una sorta di buona pratica legislativa; esso rappresenta un segnale importante di avanguardia e di rispetto di un settore ricco di potenzialità, per il quale sono urgenti interventi di miglioramento in un'ottica di adeguamento agli *standard* degli altri Paesi europei.

Infine, nel ricordare che il testo ha già ricevuto un ampio consenso da parte dei soggetti interessati e premettendo che non riterrebbe opportuno un suo stravolgimento, invita i colleghi a fornire il proprio contributo per un miglioramento dello stesso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIROTTO (M5S) pur augurandosi che il disegno di legge n. 2272 venga approvato rapidamente, ritiene che il settore del commercio equo e solidale meriterebbe ben altra attenzione e ben altre proposte.

Nel mettere a confronto due tipi di commercio, quello equo e solidale e quello della grande distribuzione organizzata, evidenzia le conseguenze negative di quest'ultimo, che nella costante ricerca di una riduzione dei costi di produzione opera un permanente livellamento verso il basso degli *standard* in termini di diritti dei lavoratori e di rispetto dell'ambiente.

In conclusione, si augura che in futuro i rapporti tra i due commerci sopra citati siano più equilibrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. – Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 2308, già approvato dalla Camera dei deputati ed evidenziando come esso sia volto a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. L'intervento legislativo è, altresì, finalizzato a promuovere e incentivare i produttori che volontariamente si dotino di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne la sicurezza, gli interessi economici e la salute, in linea con l'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorda poi che l'articolo 2 prevede – entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione – l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso complete informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile, che conterrà riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema di codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

Sotto il profilo tecnico, il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile e le sue

future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse a un regolamento del Ministro dello sviluppo economico – da emanare entro dodici mesi, sentite anche le Commissioni parlamentari competenti – la definizione delle specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili. Il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori, per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che, come tutti i sistemi volontari, prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti, mediante le loro associazioni.

L'articolo 3 prevede i contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e medie imprese, a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle *start-up* innovative, nonché a imprese agricole e della pesca.

Gli importi sono concessi entro i limiti del regime *de minimis*, ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione o di contributi in conto interessi. Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale o prestazione di garanzia, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del regolamento europeo n. 1407 del 2013 sul regime *de minimis* e, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, dal regolamento europeo n. 1408 del 2013 e dal regolamento europeo n. 717 del 2014.

I contributi sono concessi fino a una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali. Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi, prevedendosi comunque il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea, quale condizione per l'applicazione della disciplina di cui si tratta.

L'articolo 4 reca la disciplina delle sanzioni, stabilendo che, salvo il fatto costituisca più grave reato, sia punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, che sanziona il diritto di vendita dei prodotti industriali

con segni mendaci, chiunque appone a prodotti destinati al commercio i codici di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

Infine, l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Evidenzia inoltre che è connesso all'esame del disegno di legge n. 2308 quello del disegno di legge n. 535, a prima firma del senatore Stucchi, composto da sette articoli.

Passando a una rapida illustrazione del testo, l'articolo 1 specifica le finalità della legge, mentre l'articolo 2 individua un sistema di tracciabilità dei prodotti in commercio che evidenzia tutte le fasi di produzione e lavorazione dei prodotti stessi. L'articolo 3 prevede l'obbligo di etichettatura per i prodotti posti in commercio in Italia che deve, fra l'altro, garantire che, nella lavorazione di un dato prodotto, siano stati rispettati i diritti dei lavoratori e non sia stato sfruttato il lavoro minorile. Dopo aver ricordato l'articolo 4, che disciplina l'impiego della denominazione «*Made in Italy*», richiama il contenuto degli articoli 5 e 6, che vietano la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano volte ad ingannare i consumatori e disciplinano i relativi controlli. Infine, l'articolo 7, prevede l'avvio di una campagna informativa diretta a tutti i cittadini in modo da illustrare loro il nuovo sistema e al tempo stesso da sensibilizzarli sul tema della contraffazione.

In conclusione, nell'esprimere l'auspicio che l'iniziativa trovi una definizione nel più breve tempo possibile, si dichiara sin d'ora disponibile a valutare con molta attenzione le eventuali proposte che verranno presentate dai colleghi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

La presidente PELINO comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 37.0.6 (testo 3), pubblicata in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PELINO propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame

in sede consultiva del disegno di legge n. 2151, «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009».

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2188 E 2130 (CONTRASTO ALLE FALSE COOPERATIVE)

La PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta, avrà inizio il ciclo di audizioni informali, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sui disegni di legge nn. 2188 e 2130, in materia di contrasto alle false cooperative. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085**

Art. 37.

37.0.6 (testo 4)

MUCCHETTI, RUVOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1996, n. 349 e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le *onlus* e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nel bilancio di esercizio e nell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla

povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate. Tali somme affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10 mila euro nel periodo considerato.

4. All'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica, dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 123

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ALLEANZA COOPERATIVE
ITALIANE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2188 E 2130 (CONTRASTO ALLE FALSE
COOPERATIVE)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria

231^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati da parte della relatrice Parente gli emendamenti 1.200 (testo 2) e 5.100, pubblicati in allegato. Invita la senatrice Parente a illustrarli, proponendo di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti a domani, giovedì 28 aprile, alle ore 12.

La relatrice PARENTE (*PD*) illustra l'emendamento 1.200 (testo 2), sottolineando l'inclusione delle Onlus fra gli istituti che possono godere di benefici fiscali. Relativamente all'emendamento 5.100, si sofferma sull'equiparazione delle agevolazioni tributarie tra le assicurazioni e gli istituti di previdenza integrativa.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede una dilazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il PRESIDENTE, sottolineando che tutti i testi devono essere trasmessi alla 5^a Commissione per il relativo parere, propone dunque di fissare tale termine a venerdì 29 aprile alle ore 9.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE auspica che si possa procedere alle votazioni già dalla prossima settimana, sottolineando la necessità di inserire nel testo modifiche riferite in particolare a buone pratiche che puntino sull'autosufficienza della persona disabile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2016) 128 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato. In particolare, chiede di valutare attentamente la possibilità di inserimento della «clausola sociale» tra le osservazioni.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto di uno schema di risoluzione presentato dal proprio Gruppo, pubblicato in allegato al resoconto, soffermandosi sul grave fenomeno delle disparità retributive tra i Paesi membri. Invita a correggere le indicazioni presenti nell'atto comunitario in esame, con particolare riferimento all'esigenza di ridurre da 24 a 3 mesi il termine dei distacchi dei lavoratori.

Il PRESIDENTE ritiene che il tema della «clausola sociale» difficilmente possa essere qui inserito, in considerazione della materia trattata dall'Atto comunitario in esame. Rammenta inoltre le osservazioni acquisite sul tema dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal-

l’Autorità nazionale anticorruzione, in occasione dell’esame parlamentare del disegno di legge n. 1678-B (delega recepimento direttive appalti e concessioni).

Concorda il senatore ICHINO (*PD*), evidenziando che la «clausola sociale» si riferisce alla cessione di appalti e non al distacco dei lavoratori e sottolineando che l’Organizzazione internazionale del lavoro non impone standard rigidi nel campo dei distacchi per non danneggiare le economie emergenti.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), nel condividere le sollecitazioni del senatore Puglia, richiama quanto emerso nel corso delle audizioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Incita a porre attenzione alle conseguenze che fenomeni di distorsione retributiva possono avere anche nel campo della sicurezza sul lavoro.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sull’istituto del distacco e sui suoi termini.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) denuncia che il fenomeno del distacco determina veri e propri effetti di *dumping* retributivo, con gravi costi sociali e forme preoccupanti di precarizzazione dei rapporti di lavoro. Auspica che ci si possa conformare alla direttiva in esame entro un anno dalla sua adozione.

La senatrice MANASSERO (*PD*) invita a una più precisa definizione dei termini riguardanti il distacco dei lavoratori. Plaude a una maggiore efficienza dei controlli, da attuarsi anche con strumenti telematici. Pone l’attenzione sulle specificità dei settori dell’autotrasporto e della logistica.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) si sofferma sulle problematiche riguardanti i settori delle compagnie aeree *low cost* e dei *call center* che hanno posto in essere politiche aziendali di delocalizzazione.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*), pur auspicando una convergenza con i contenuti dello schema di risoluzione presentato dal Movimento 5 Stelle, ritiene non possibile accogliere il termine di un anno per il recepimento della direttiva, in quanto contrario ai Trattati istitutivi dell’Unione europea.

Il PRESIDENTE giudica essenziale l’individuazione di adeguate forme di equilibrio che garantiscano la libera circolazione dei lavoratori e i loro diritti in campo retributivo e previdenziale, ritenendo che una convergenza dei sistemi previdenziali favorirebbe la libera circolazione e garantirebbe condizioni di stabilità a tutti i paesi UE. Ricorda che la direttiva ha lo scopo di colpire le degenerazioni e le patologie dell’istituto del distacco e non di pregiudicare il principio della libera circolazione. A tale

proposito, sottolinea che l'Italia è un Paese esportatore non solo di impianti e di tecnologie, ma anche di manodopera qualificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2016) 128 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

premesso che la revisione della direttiva del 1996 mira a rafforzare l'obiettivo originario di favorire l'esercizio della libera prestazione dei servizi transfrontalieri in un clima di concorrenza leale e rispetto dei diritti dei lavoratori, adattandosi alle nuove condizioni dell'economia e del mercato del lavoro;

valutato che la proposta in esame risulta oggetto di valutazioni estremamente diverse da parte degli Stati membri;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà;

si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

Si evidenziano anzitutto alcuni aspetti critici che già attualmente caratterizzano l'applicazione della direttiva 96/71/CE:

«la possibilità di differenze retributive tra i lavoratori distaccati ed i lavoratori locali nei Paesi ospitanti;

«il riconoscimento ai lavoratori distaccati delle "tariffe minime salariali" (comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario) vigenti nel territorio in cui ha luogo il distacco in base a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o a contratti collettivi;

«una definizione generica di "distacco", intendendo il lavoratore come colui che per un periodo limitato svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente;

«l'esigenza di integrazione della disciplina con norme specifiche, relative a forme ed istituti sviluppatisi nel mercato del lavoro, quali il subappalto, il lavoro interinale ed il distacco infragruppo.

In merito al testo della proposta, con riferimento all'articolo 1, numero 1), sulla disciplina specifica per il distacco di durata superiore a 24 mesi, si ritiene troppo ampia la durata temporale introdotta, dato che ad oggi la direttiva 96/71/CE citava espressamente di distacco «per un pe-

riodo limitato». Anche se la *ratio* della durata temporale risulta utile al fine di arginare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e proroghe per i lavoratori distaccati, si suggerisce di introdurre un riferimento ai casi in cui, a causa di sospensioni o interruzioni del distacco, il superamento del limite dei 24 mesi venga calcolato, complessivamente, su un arco di tempo superiore, quale ad esempio 36 mesi.

Con riferimento al punto 2), lettera c), che sostituisce il riferimento alle «tariffe minime salariali» con il principio di riconoscimento della «retribuzione», composta da tutti gli elementi resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale, si osserva che la modifica potrebbe dar luogo a difficoltà, atteso che la soglia minima retributiva deve essere stabilita dalla legge nazionale o dalla contrattazione collettiva generalmente applicabile. In Italia il trattamento minimo salariale non ha regolazione normativa e viene fissato nei contratti collettivi di lavoro stipulati nei diversi settori produttivi dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, che però non hanno efficacia di «applicazione generale». Non essendoci quindi una retribuzione univoca cui rifarsi per l'equiparazione di tutti gli elementi richiamati nella proposta di direttiva, l'introduzione del principio di «parità di trattamento» potrebbe non trovare applicazione nel nostro paese. Si suggerisce pertanto di specificare che il riferimento ai contratti collettivi, previsto dall'articolo 3 come modificato, sia effettuato con riferimento ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, limitatamente a quelli aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, riprendendo così la nozione di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.

Sul punto, si osserva altresì che anche la previsione di pubblicare sul sito *web* ufficiale gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati potrebbe non essere di facile applicazione, data la già citata mancanza di un minimo salariale stabilito per legge.

Con riferimento al punto 2), paragrafo *1ter*, in merito alle tutele dei lavoratori somministrati, si ritiene opportuno che, in caso di somministrazione transnazionale da parte di agenzie comunitarie, vi sia un obbligo di comunicazione preventiva alle autorità nazionali del paese in cui si svolge l'attività di somministrazione e si preveda una «anagrafe» dei lavoratori somministrati inviati in Italia, muniti possibilmente di una busta paga contenente copia della traduzione in lingua italiana.

Infine, un'attenzione particolare dovrebbe riguardare il settore dell'autotrasporto, non previsto nella proposta di direttiva in esame, con una normativa dedicata.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI
SENATORI SARA PAGLINI, PUGLIA E NUNZIA
CATALFO SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2016) 128 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame dell'Atto Comunitario COM (2016) 128 «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi»;

esprime, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 1), appare necessario modificare la novella di cui all'articolo 2-*bis* al fine di:

1) prevedere che, qualora la durata prevista o effettiva del distacco superi i tre mesi, lo Stato membro ospitante deve essere considerato quello in cui il lavoro è abitualmente svolto;

2) eliminare il comma 2 dell'articolo 2-*bis* in cui viene previsto che ai fini del computo dei 24 mesi si tiene conto della durata complessiva dei distacchi dei lavoratori, nel caso di sostituzione (per lo svolgimento delle medesime mansioni «nello stesso posto») con altri lavoratori distaccati; tale durata complessiva viene attribuita, ai fini in oggetto, ad ognuno dei distacchi interessati che abbia avuto una durata effettiva di almeno 6 mesi;

b) aggiungere alla fine dell'articolo 1, numero 2, lettera *c)* le parole: «fermo restando i limiti di cui all'articolo 2-*bis*»;

c) in riferimento all'articolo 2, appare necessario modificare il paragrafo 1 al fine di stabilire che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un anno dall'adozione della stessa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232

1.200 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «e la costituzione di trust» con le seguenti: «e la costituzione di trust, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione sia disciplinati con contratto fiduciario, sia costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). – 1. I beni e i diritti conferiti in *trust*, anche autodichiarati, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust*, i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*, nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust*, ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) l'atto istitutivo del *trust*, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, individuino, rispettivamente, gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*, del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del *trust*, ovvero del contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*, dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, a carico del *trustee*, del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del

trust, o dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust*, ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del *trust*, ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust*, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*, ovvero dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust*, ovvero di destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti di *trust*, istituiti ai sensi del comma 1, ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

5.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. (*Agevolazioni tributarie per i fondi pensione e le assicurazioni in favore di persone affette da disabilità*) – 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore, per ogni soggetto disabile beneficiario, alla misura massima stabilita dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni assicurative sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati

ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni assicurative comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 9 per cento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel caso in cui il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio di morte preveda che:

a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali;

d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso del verificarsi degli eventi di cui alla lettera d);

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di un'unità abitativa destinata all'assistenza della persona con disabilità gravi di cui alla lettera a), in caso di malattia grave del beneficiario.

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. In aggiunta alla deduzione dei contributi effettuata in base ai commi precedenti, i contributi versati in favore di persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 citata, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad ulteriori euro 5.164,57 per ogni soggetto disabile beneficiario.»

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria**342^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 287)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) osserva che l'Atto in esame introduce opportune modificazioni al decreto legislativo n. 27 del 2014, volte a includere il Ministero della salute tra le autorità competenti all'esercizio di funzioni di vigilanza in relazione alle restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Pertanto, è dell'avviso che la Commissione dovrebbe formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) reputa condivisibili le considerazioni svolte dalla precedente oratrice, annunciando sin da ora il voto favorevole del proprio Gruppo, ma formula l'auspicio che l'ampliamento del novero delle autorità di vigilanza non si trasformi in un aggravio burocratico, derivante dalla mancanza di coordinamento delle attività di controllo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice PADUA (PD), in sede di replica, fa rilevare che il raccordo tra le diverse autorità di vigilanza è assicurato dalla previsione di un protocollo d'intesa tra le stesse, nonché dal supporto di un Comitato tecnico di coordinamento.

Quindi, per quanto di competenza della Commissione, propone di formulare osservazioni favorevoli.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione unanime approva.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (PD) esprime anzitutto apprezzamento per l'approfondita istruttoria che, grazie al lavoro di coordinamento svolto dal relatore e dalla Presidente, è stata condotta dalla Commissione.

Ritiene che le iniziative legislative in esame rivestano una notevole importanza, essendo volte a risolvere ormai annose questioni, legate al delicato rapporto tra le esigenze di tutela delle persone danneggiate da presunti errori sanitari e la necessità di garanzia del sereno svolgimento delle proprie funzioni da parte degli operatori del settore sanitario.

È dell'avviso che il testo base adottato dalla Commissione, con alcune mirate modificazioni, possa fornire le risposte attese temperando i diversi interessi in gioco.

Richiamando le considerazioni svolte dai precedenti oratori, segnala in primo luogo l'opportunità di non sottrarre alla giurisdizione della Corte

dei Conti le azioni di rivalsa nei confronti dei professionisti sanitari, ove questi ultimi operino all'interno di strutture pubbliche.

In secondo luogo, evidenzia l'opportunità di introdurre nel testo precisazioni nell'ambito delle disposizioni concernenti le linee guida, considerato che queste ultime assumono un rilievo fondamentale nell'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera: occorrerebbe chiarire sulla scorta di quali requisiti le società scientifiche possono essere ammesse a concorrere alla formazione delle linee guida; sarebbe inoltre opportuno prevedere criteri e meccanismi funzionali alla valutazione, anche da un punto di vista metodologico, delle linee guida prodotte.

La PRESIDENTE avverte che la discussione generale si concluderà nel corso della prossima settimana, rammentando che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 18 di mercoledì 4 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 196

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria

221^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(117) D'ALÌ. – *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

(512) DE POLI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(828) Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ ed altri. – *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) RANUCCI ed altri. – *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) SANTANGELO ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) illustra la nuova proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che tiene conto di ulteriori approfondimenti istruttori.

La Commissione conviene di adottare il nuovo testo proposto dal relatore per il prosieguo dell'esame congiunto e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 11 maggio 2016.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Affare sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste (n. 574)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice PUPPATO (*PD*) dà conto dell'attività istruttoria a conclusione di un ciclo di audizioni particolarmente inteso, ricordando le modalità del sopralluogo del 21 luglio 2015, con la visita della ferriera di Servola e del vicino agglomerato urbano. Sottolinea il ruolo svolto dalla regione Friuli Venezia-Giulia, dal comune e dalla Provincia di Trieste al fine di pervenire ad una soluzione positiva delle principali problematiche della ferriera. In tale contesto, dopo un primo accordo di programma del gennaio 2014 che prevedeva la riqualificazione produttiva e ambientale, ne è stato siglato un altro, nel novembre dello stesso anno, che ha previsto attività di messa in sicurezza, mediante l'impiego di fondi comunitari e la bonifica dell'area inquinata, per un totale di circa 82 milioni di euro. Tale accordo ha previsto anche una ipotesi di reindustrializzazione e interventi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Per la città di Trieste la ferriera di Servola rappresenta storicamente un elemento di interesse, talvolta contrastante, per i profili ambientali e sanitari. L'intervento del Gruppo Arvedi ha inteso coniugare le opportunità produttive con le esigenze dell'ambiente e della salute, grazie al coinvolgimento dell'Arpa e dell'Università di Trieste. Importante è il ruolo svolto dalla Azienda sanitaria n. 1, che ha attivato percorsi conoscitivi in favore della popolazione e avviato una indagine epidemiologica che, tuttavia, considerato il ridotto numero delle persone disponibili, non ha fornito elementi significativi di conoscenza. Secondo l'Arpa, l'aumento della produzione ha determinato un incremento dell'inquinamento nel corso del primo trimestre del 2015. Deve comunque essere tenuto in considerazione l'impegno della proprietà aziendale di limitare al minimo le emissioni dannose. A tal fine, sono stati realizzati tamponamenti, ripristini dei materiali refrattari, rifacimenti di porte e telai, limitazioni del regime di cokeria, il rifacimento delle bocche di ricarica, presidi per l'aspirazione presso il foro di colata, il rifacimento della torre di granulazione della loppa, il ripristino del confinamento del piano di colata e la captazione in corrispondenza dei rompizolle nell'agglomerato. L'area interessata dallo stabilimento ricade, secondo il piano regolatore, parte in zona destinata alle attività produttive industriali e artigianali di interesse regionale e parte in zona destinata ad attività portuali industriali. Vi sono poi alcuni terreni con altra finalità urbanistica che, pur non ospitando impianti, ricadono nel perimetro dell'insediamento. L'intera area dello stabilimento ricade in un sito di interesse nazionale. Nello stabilimento lavorano 485 dipendenti, 383 dei quali operai che lavorano su tre turni da otto ore ciascuno. L'industria siderurgica a ciclo integrale è composta da due distinti settori integrati e interdipendenti: la siderurgia e il terminale logistico. Tali attività sono sottoposte agli obblighi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del de-

creto legislativo n. 105 del 2015. L'autorizzazione integrata ambientale n. 96 del 27 gennaio 2016 tiene conto delle prescrizioni per la sicurezza e la prevenzione dei rischi di incidente, assorbe la precedente autorizzazione n. 201 del 2008 e copre l'accordo di programma del 21 novembre 2014. Sulla base delle determinazioni assunte per la concessione dell'ultima AIA e dell'attività ispettiva dell'Arpa, dovrebbero risultare miglioramenti nelle emissioni e nel livello dei rumori e degli odori. Le attività poste in essere dal Gruppo Arvedi riguardano l'avvio di interventi secondo le migliori tecniche disponibili nella cokeria, nell'altoforno, con riferimento all'agglomerato, alla logistica e alla captazione e depurazione delle acque meteoriche. Per quanto riguarda in particolare le emissioni, nel 2015 vi è stato un aumento sensibile del PM 10 in tutte le centraline. Gli sforamenti hanno superato, in taluni casi, il limite massimo di 35 per anno. Il benzopirene rilevato presso la centralina di San Lorenzo in Selva ha raggiunto limiti molto elevati negli anni passati ma non è stato superato nei primi sei mesi del 2015. Il comune di Trieste e l'Azienda sanitaria n. 1 hanno concordato di effettuare un'indagine epidemiologica per rilevare lo stato di salute della popolazione, basata sulla relazione dello *stress-strein* conseguente all'inquinamento ambientale come definito dall'Organizzazione mondiale per la sanità. È stato inoltre prodotto uno studio di valutazione di impatto sulla salute, nel periodo dicembre 2014 – giugno 2015. Tale studio, condotto per la prima volta in Italia con riferimento ad uno stabilimento siderurgico, ha permesso di effettuare valutazioni per un piano di monitoraggio e controllo coerente con le previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il presidente MARINELLO invita la relatrice ad inserire i contenuti della relazione testé svolta nella proposta di risoluzione che recherà anche l'impegno rivolto al Governo.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) interviene facendo presente le rilevazioni effettuate dalle centraline situate sotto gli alberi hanno presentato picchi di sfioramento in corrispondenza della stagione invernale, quando i rami sono spogli. Non sono stati inoltre effettuati campionamenti dei terreni per evidenziare la presenza di metalli pesanti.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime perplessità sugli esiti delle rilevazioni di benzopirene. Ritiene inoltre che le prescrizioni dell'AIA vigente siano meno restrittive rispetto a quelle della precedente autorizzazione.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) auspica che la Commissione possa disporre del tempo necessario per valutare la proposta di risoluzione dal momento in cui verrà formalizzata.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) precisa che non è possibile commercializzare la ghisa liquida.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'interrogazione n. 3-02707 del senatore Santangelo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 117, 512, 828, 962, 1650

NT2

IL RELATORE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole minori di cui all'Allegato A in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valo-

rizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.

5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;

b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;

g) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale

sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;

h) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, e l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;

i) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;

l) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;

m) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

n) promuovere ed incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

q) nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate di edilizia carceraria;

r) rideterminazione delle servitù militari;

s) salvaguardia della flora e della fauna locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per le isole minori)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

- a) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;
- b) dal presidente dell'ANCIM.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;
- c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;
- d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'Allegato A.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappre-

sentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).

8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 5.

(Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, che devono confluire nel Fondo di cui al comma 1 per favorire una programmazione integrata come disciplinato anche dai regolamenti comunitari.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle installazioni portuali ed aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2014-2020.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.*(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)*

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad

un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.

3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 9.

(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effet-

tivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Art. 10.

(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera *c-bis*) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando deve essere previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.

4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo

2014-2020, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

5. Le Regioni territorialmente competenti adottano opportuni provvedimenti finalizzati all'allineamento dei prezzi medi praticati nella Regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 11.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione dei presidi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 12.

(Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia)

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in

materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento ad un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 13.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università ed istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

Art. 14

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 15.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 16.

(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, predispongono un piano

per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 17.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A

<i>Provincia</i>	<i>Isola</i>	<i>Superficie/ Kmq</i>	<i>Comune</i>
Na	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamicciola Terme
			Forio

<i>Provincia</i>	<i>Isola</i>	<i>Superficie/ Kmq</i>	<i>Comune</i>
			Ischia
			Lacco Ameno
			Barano D'Ischia
			Serrano Fontana
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventotene
SP	Palmaria	2,0	Portovenere
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Torres
OT	La Maddalena	19,6	La Maddalena
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	
	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antioco
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedusa e Linosa
	Linosa	5,4	
ME	Lipari	37,6	Lipari
	alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	

<i>Provincia</i>	<i>Isola</i>	<i>Superficie/ Kmq</i>	<i>Comune</i>
	Stromboli	12,6	
	Vulcano	21,0	
	Panarea	3,4	
ME	Salina	26,4	Santa Maria Salina
			Malfa
			Leni
PA	Ustica	8,6	Ustica
TP	Favignana	18,6	Favignana
	Levanzo	5,6	
	Marettino	12,3	
TP	Pantelleria	83,0	Pantelleria
GR	Giglio	23,8	Isola del Giglio
	Giannutri	2,6	
LI	Capraia	19,0	Capraia Isola
LI	Capraia	19,0	Capraia Isola
LI	Elba	223,5	Campo nell'Elba
			Capoliveri
			Marciana
			Marciana Marina
			Porto Azzurro
			Portoferraio
			Rio Marina
			Rio nell'Elba

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria**185^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, con cui si autorizza la ratifica e l'esecuzione da parte dell'Italia di una serie di atti internazionali di rilevante importanza ai fini della prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, in larga parte risalenti alla prima metà dello scorso decennio, mentre recente è il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, in cui si affronta il problema del contrasto al fenomeno dei cosiddetti *Foreign Fighters*.

L'articolato reca anche modifiche al codice penale, inserendo i nuovi articoli 270-*quinquies.1.* (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), 270-*quinquies.2.* (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), 270-*septies* (confisca per i delitti commessi con finalità di terrorismo), 280-*ter* (atti di terrorismo nucleare). L'articolo 6 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo

4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare. L'articolo 7 specifica i provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare.

In materia, ricorda la risoluzione sull'affare n. 674, relativo alle priorità dell'UE 2016, in cui si era impegnato il Governo a favorire un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo e il parere sulla proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, al fine di fornire una risposta adeguata e incisiva all'evoluzione della minaccia terroristica. Inoltre, il 2 febbraio 2016, la Commissione europea ha presentato un piano di azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, incentrato su due principali filoni: individuare i terroristi attraverso i loro movimenti finanziari e impedire loro di spostare fondi o altri beni; smantellare le fonti di entrata usate dalle organizzazioni terroristiche, in primo luogo colpendo la capacità di raccolta fondi (COM(2016) 50).

Osserva che sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra la procura nazionale antiterrorismo *ex* articolo 6 della legge 17 aprile 2015, n. 43, e le Autorità individuate *ex* articoli 6 e 7 del disegno di legge in esame e quali siano i punti di contatto con le Convenzioni in oggetto (Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno) in relazione agli obblighi di informazione del Pubblico Ministero e dei Prefetti.

Dopo aver infine rilevato che non sussistono profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

(2151) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

(2152) Maurizio ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009

(Parere alla 13^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore MIRABELLI (PD), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che dispongono in merito all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.

Il disegno di legge n. 2151 prevede che alla Commissione di inchiesta sia attribuito il compito di indagare nei seguenti ambiti: le modalità di gestione dell'emergenza e delle risorse stanziare; l'utilizzo delle risorse

derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; i motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali; la realizzazione delle case provvisorie. Il disegno di legge n. 2152 attribuisce alla Commissione di inchiesta compiti sostanzialmente analoghi.

I due atti in titolo rilevano potenzialmente ai fini delle competenze di questa Commissione nella misura in cui attribuiscono alla Commissione d'inchiesta taluni compiti incidenti su ambiti inerenti il diritto dell'Unione europea. Il sistema delle ripetute ordinanze di protezione civile potrebbe avere inciso sui criteri di assegnazione degli appalti pubblici, anche nei casi in cui non fosse ravvisabile l'estrema urgenza che renderebbe possibile la deroga alle regole europee ordinarie di assegnazione. Inoltre, il sistema delle risorse destinate alla gestione dell'emergenza potrebbe inerire anche alle agevolazioni concesse alle imprese che hanno subito danni dal sisma, suscettibili di qualificazione come aiuti di Stato.

Il relatore, quindi, dopo aver evidenziato che in relazione alle disposizioni dei due disegni di legge in esame non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra un conferente schema di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere non ostativo presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (n. COM (2016) 82 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, riferisce che la proposta in esame è diretta ad agevolare la mobilità dei lavoratori nel settore dei trasporti per vie navigabili interne, estendendo l'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali, oltre al livello di conduttore di nave, anche a tutti i membri dell'equipaggio che partecipano alla conduzione della nave, nonché alla navigazione sul Reno finora esclusa, e prevede che il riconoscimento sia basato su una valutazione delle competenze, su programmi comuni di formazione e su una certificazione comune, che ad oggi, in base alle direttive 96/50/CE e 91/672/CEE (che verrebbero abrogate), sono lasciati alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. A tal

fine, la proposta prevede il riconoscimento reciproco del «certificato di qualifica dell'Unione» e ne disciplina i requisiti per il rilascio, il rinnovo e la revoca, sulla base di un sistema di valutazione delle competenze.

Illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, in cui, dopo aver verificato la correttezza della scelta della base giuridica, individuata nell'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e aver riscontrato la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, si esprime apprezzamento per una proposta che favorisce la mobilità dei lavoratori della navigazione interna, in quanto essa consente ai lavoratori italiani di poter utilizzare il loro titolo, senza ulteriori procedure di riconoscimento, in tutti gli Stati membri.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) preannuncia un voto di astensione.

Il PRESIDENTE, quindi, verificato il numero legale necessario per deliberare, mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 288)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con cui si recano integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Lo schema in titolo persegue due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete.

In particolare, il nuovo articolo 51-*bis*, terzo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, riconosce all'imputato la facoltà di rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti; ciò che appare conforme alla possibilità offerta dall'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva. Il nuovo articolo 51-*bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza. Anche tale facoltà appare in linea con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva. Il nuovo articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale prevede l'istitu-

zione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori. La previsione è in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.

Rilevando quindi che nelle disposizioni in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2010/64/UE, il relatore illustra un conferente schema di osservazioni non ostative.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni non ostative presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2223

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- con gli articoli 1 e 2 si ratificano gli accordi in materia di contrasto al terrorismo in titolo e si dà ad essi esecuzione;
- l'articolo 3 reca le definizioni di materia radioattiva, di materie nucleari, di uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, di impianto nucleare, di ordigno nucleare e di ISIN;
- l'articolo 4 reca modifiche al codice penale, inserendo i nuovi articoli *270-quinquies.1.* (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), in riferimento alla raccolta di fondi destinati al finanziamento del terrorismo derivati anche da attività lecite e indipendenti dall'effettivo utilizzo, *270-quinquies.2.* (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), *270-septies* (confisca per i delitti commessi con finalità di terrorismo), che autorizza la «confisca per equivalente», *280-ter* (atti di terrorismo nucleare), concernenti i delitti contro la personalità dello Stato;
- l'articolo 5 inserisce il nuovo delitto di cui all'articolo *270-quinquies.1.* del codice penale tra quelli per i quali opera una speciale causa di non punibilità per il personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna;
- l'articolo 6 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare;
- l'articolo 7 specifica i provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare;
- l'articolo 8 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo *156-bis*, concernente specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive;
- l'articolo 9 individua le Autorità nazionali ai sensi di alcuni articoli della Convenzione sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo e del Protocollo addizionale alla Convenzione per la prevenzione del terrorismo;
- l'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria;

valutato che, con l'approvazione del disegno di legge in titolo, si autorizza la ratifica e l'esecuzione da parte del nostro Paese di una serie

di atti internazionali di rilevante importanza ai fini della prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, in larga parte risalenti alla prima metà dello scorso decennio. Recente è invece il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, in cui si affronta il problema del contrasto al fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*;

ricordato che:

– la Commissione Politiche dell'Unione europea ha recentemente approvato la Risoluzione sull'affare assegnato n. 674, relativo alle priorità dell'UE 2016 (*Doc. XXIV*, n. 56), in cui si impegna il Governo a favorire un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali, nonché l'inclusione degli atti terroristici tra i reati di competenza della Procura europea, e ha approvato il parere sulla proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, al fine di fornire una risposta adeguata e incisiva all'evoluzione della minaccia terroristica;

– a tale ultimo riguardo, in sede di Consiglio giustizia e affari interni dell'11 marzo 2016, il Governo italiano ha espresso parere negativo sull'adozione dell'orientamento generale proposto dalla Presidenza olandese, perché esso non è stato sufficientemente ambizioso, non avendo recepito le misure di contrasto proposte dall'Italia e da altri Stati membri (come Francia, Spagna e Belgio);

ricordato che, il 2 febbraio 2016, la Commissione europea ha presentato un piano di azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, incentrato su due principali filoni: individuare i terroristi attraverso i loro movimenti finanziari e impedire loro di spostare fondi o altri beni; smantellare le fonti di entrata usate dalle organizzazioni terroristiche, in primo luogo colpendo la capacità di raccolta fondi (COM(2016) 50);

ritenuto che non sussistono profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,

osservato, infine, che sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra la nuova Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43, e le Autorità individuate dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge in esame, nonché quali siano i punti di contatto con le Convenzioni in oggetto (Ministero della giustizia e Ministero dell'interno) in relazione agli obblighi di informazione del Pubblico ministero e dei Prefetti; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 2151 E 2152

La 14^a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, che dispongono in merito all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009;

considerato che:

– il disegno di legge n. 2151 prevede che alla Commissione di inchiesta sia attribuito il compito di indagare nei seguenti ambiti: le modalità di gestione dell'emergenza e delle risorse stanziare; l'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; i motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali; la realizzazione delle case provvisorie;

– il disegno di legge n. 2152 attribuisce alla Commissione di inchiesta compiti sostanzialmente analoghi;

rilevato che:

– i due disegni di legge rilevano potenzialmente ai fini delle competenze di questa Commissione nella misura in cui attribuiscono alla Commissione d'inchiesta taluni compiti incidenti su ambiti inerenti il diritto dell'Unione europea;

– il sistema delle ripetute ordinanze di protezione civile potrebbe avere inciso sui criteri di assegnazione degli appalti pubblici, anche nei casi in cui non fosse ravvisabile l'estrema urgenza che renderebbe possibile la deroga alle regole europee ordinarie di assegnazione.

In tale contesto, come si ricorda nella Segnalazione al Parlamento dell'ANAC, del 2 aprile 2008, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 era intervenuta a seguito dell'apertura di procedure di infrazione ad opera della Commissione europea. Tali procedure erano basate sul presupposto che alcune ordinanze di protezione civile avessero violato le norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. In base a quanto richiesto dalle procedure di infrazione, la Direttiva citata ha previsto che le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 non devono

contenere deroghe alle disposizioni previste dalle direttive comunitarie, specificando tuttavia che, nel caso di situazioni di urgenza e necessità aventi carattere di assoluta imperiosità, le suddette ordinanze potranno prevedere deroghe alle disposizioni nazionali nella materia degli appalti pubblici, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie;

– il sistema delle risorse destinate alla gestione dell'emergenza potrebbe inerire anche le agevolazioni concesse alle imprese che hanno subito danni dal sisma, suscettibili di qualificazione come aiuti di Stato. Al riguardo, la Commissione europea, con decisione C(2015) 5549, del 14 agosto 2015, ha disposto – per la misura relativa al terremoto del 2009 in Abruzzo – il recupero della sovracompensazione ottenuta dalle imprese;

ritenuto che, in relazione alle disposizioni dei due disegni di legge in esame, non sussistano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO
N. COM (2016) 82 DEFINITIVO**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è diretta ad agevolare la mobilità dei lavoratori nel settore dei trasporti per vie navigabili interne, estendendo l'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali, oltre al livello di conduttore di nave, anche a tutti i membri dell'equipaggio che partecipano alla conduzione della nave, nonché alla navigazione sul Reno finora esclusa, e prevede che il riconoscimento sia basato su una valutazione delle competenze, su programmi comuni di formazione e su una certificazione comune, che ad oggi, in base alle direttive 96/50/CE e 91/672/CEE (che verrebbero abrogate), sono lasciati alla discrezionalità di ciascuno Stato membro;

considerato che, a tal fine, la proposta prevede il riconoscimento reciproco del «certificato di qualifica dell'Unione» e ne disciplina i requisiti per il rilascio, il rinnovo e la revoca, sulla base di un sistema di valutazione delle competenze;

considerato, a tale riguardo, che la proposta prevede il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati per disciplinare la valutazione delle competenze, compreso l'esame pratico, sulla base dei requisiti essenziali stabiliti all'allegato II;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure dell'Unione nell'ambito della politica comune dei trasporti, in cui vi rientrano anche i trasporti per vie navigabili interne;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché la piena armonizzazione tra le discipline nazionali concernenti le qualifiche professionali del trasporto per vie navigabili interne non può essere raggiunta autonomamente dai singoli Stati membri, né nel quadro di convenzioni internazionali. D'altra parte, l'armonizzazione ai fini del riconoscimento di tali qualifiche è necessaria per favorire la mobilità dei lavoratori del settore, tra gli Stati membri dell'Unione. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni di armonizzazione della valutazione delle competenze si limitano ai membri qualificati dell'equipaggio, e quelle sulla certificazione dei programmi di formazione non interferiscono con i piani di studio nazionali relativi alle discipline generali e non richiedono che coloro che hanno già completato con successo un programma di formazione riconosciuto nell'UE superino ulteriori esami amministrativi nelle stesse discipline già contemplate dal loro programma di formazione. La proposta consente, poi, agli Stati membri di prevedere diversamente, rispetto alla normativa europea, per quanto riguarda la navigazione sulle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro. Infine, è previsto che i certificati rilasciati in conformità alla precedente direttiva 96/50/CE rimangano validi per un massimo di 10 anni dopo i tre anni previsti come termine per il recepimento della nuova direttiva;

nel merito si esprime apprezzamento per una proposta che favorisce la mobilità dei lavoratori della navigazione interna, sebbene in Italia il settore non sia molto esteso per via della scarsità dei corsi d'acqua interni navigabili, in quanto essa consente ai lavoratori italiani di poter utilizzare il loro titolo, senza ulteriori procedure di riconoscimento, in tutti gli Stati membri.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

– con esso si recano integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. La delega per il recepimento era contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), esaminata da questa Commissione in sede referente. Il decreto legislativo n. 32 è entrato in vigore il 2 aprile 2014;

– la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. In particolare, essa disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3);

– l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, richiamato dall'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 consente l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della normativa europea;

– in questo contesto, lo schema in titolo apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, perseguendo due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete;

– in particolare, l'articolo 1 dello schema aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore; l'articolo 2 introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura pe-

nale, ossia l'articolo 51-*bis*, relativo all'assistenza dell'interprete e traduzione degli atti, e l'articolo 67-*bis*, relativo all'elenco nazionale degli interpreti e traduttori;

valutato che:

– il nuovo articolo 51-*bis*, terzo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, riconosce all'imputato la facoltà di rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, e precisa che la rinuncia può produrre effetti solo se l'imputato ha la consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. Tale facoltà di rinuncia è conforme alla possibilità offerta dall'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva;

– il nuovo articolo 51-*bis*, terzo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza. Anche tale facoltà appare in linea con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva;

– il nuovo articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori. La previsione è in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva;

rilevato che nelle disposizioni in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2010/64/UE;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Plenaria**186^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,10.**IN SEDE CONSULTIVA***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell’UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM (2016) 51 definitivo) (n. 102)**(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto dell’atto in titolo, spiegando che esso fornisce un quadro finalizzato a integrare l’efficienza di riscaldamento e raffreddamento nelle politiche energetiche dell’Unione, attraverso una serie di interventi volti ad eliminare la dispersione energetica degli edifici, a massimizzare l’efficienza e la sostenibilità dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, a integrare tali sistemi nel sistema dell’energia elettrica e a sostenere l’efficienza energetica nell’industria, contribuendo così a ridurre il grado di dipendenza energetica dell’Unione dalle importazioni.

Conseguentemente, distribuisce una conferente bozza di parere favorevole per le Commissioni di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il Presidente, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione la bozza di parere predisposta dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto, che è accolta dalla Commissione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell’UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (n. 103)(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l’atto in titolo, evidenziando la strategia in esso delineata, finalizzata alla valorizzazione delle potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di rendere il sistema del gas dell’UE più diversificato e flessibile, contribuendo a conseguire l’obiettivo

fondamentale dell'Unione dell'energia, ovvero un approvvigionamento di gas sicuro, resiliente e competitivo.

Al termine della sua esposizione, dà conto di un conferente parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), alla luce di quanto affermato nello schema di parere testè illustrato dal relatore, che pur presenta contenuti condivisibili, si trova, tuttavia, nella situazione di palesare non poche perplessità che attengono, essenzialmente, al fatto per cui, a fronte di una richiesta, proveniente dall'Unione europea, di approntare una strategia di rafforzamento dello stoccaggio di gas, l'Europa in quanto tale, ha, allo stato presente, una elevata capacità di infrastrutturazione di GNL (Gas naturale liquefatto).

Al riguardo, basti considerare l'Italia, Paese che, dopo l'Ucraina e la Germania, rappresenta il terzo detentore, nel continente, di impianti di stoccaggio del gas, con una potenzialità ampiamente in grado di soddisfare alle esigenze richieste dal mercato.

Pertanto, a suo avviso, la sollecitazione proveniente dall'UE risulta evidentemente in contrasto con i dati della realtà europea, che andrebbero conosciuti in maniera più approfondita.

Il senatore URAS (*Misto*) richiama l'attenzione dei commissari sulla circostanza perniciosa per cui esistono, come è noto, varie aree d'Europa che non sono sufficientemente coordinate con i luoghi consolidati di stoccaggio del gas.

Pertanto, a suo modo di vedere, il problema risiede nella necessità di approntare una efficiente strategia di collegamento tra tutte le regioni del continente, in maniera da garantire una copertura di approvvigionamento per tutti.

Del resto, se si vuole costruire un'Europa realmente unificata, in questo caso nel settore dell'energia, sarebbe deleterio escludere determinate zone, che, in ultima analisi, sarebbero relegate ad aree periferiche del continente.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), nel considerare pertinenti i rilievi mossi dai colleghi Cioffi e Uras, propone di inserire, nella proposta di parere in esame, una notazione che metta in risalto l'opportunità di realizzare le infrastrutture ed «i sistemi» utili a consentire agli Stati membri di approvvigionarsi di GNL.

Il problema nodale, infatti, risiede nella necessità di permettere un effettivo smistamento del gas nel territorio europeo in modo da alimentare, mediante un'adeguata organizzazione, le parti o le regioni che attualmente non vengono raggiunte dal sistema di distribuzione del gas.

Segue un breve intervento del senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL)*), il quale si interroga anch'egli sull'efficacia degli indirizzi enucleati nella Comunicazione in esame.

Secondo il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), poiché il tema in discussione è del tutto fondamentale, reputa conveniente sottolineare, nella bozza di parere, la necessità di realizzare utili connessioni tra i diversi poli di stoccaggio esistenti in Europa.

In sede di replica, il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, ringrazia i commissari intervenuti per le osservazioni ed i suggerimenti proposti, che si ripromette di inserire nella bozza di parere.

Successivamente, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessari per deliberare, mette in votazione la versione riformulata dello schema di parere presentato dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (n. COM (2016) 52 definitivo)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), riferisce sull'atto in titolo, mettendo in rilievo che esso rientra in un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica (*winter package*), proposto dalla Commissione europea il 16 febbraio 2016 nell'ambito delle iniziative per realizzare l'Unione dell'energia, volto a dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale – le cui premesse sono state gettate con l'Accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015 – e le possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.

Il relatore, quindi, dà lettura di una bozza di osservazioni non ostantive, con rilievi, che attengono: alla base giuridica, correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia; al principio di sussidiarietà, che è rispettato, in quanto la sicurezza degli approvvigionamenti e la corretta risposta in caso di crisi necessitano di un ulteriore intervento migliorativo e non possono essere garantite in modo sufficiente dai singoli Stati membri ma possono essere conseguite in modo più efficace grazie ad una azione di coordinamento condotta a livello dell'UE; ed, infine, al principio di proporzionalità, che, sebbene il progetto di regolamento non proponga una normativa di armonizzazione piena, risulta non

pienamente rispettato, in quanto introduce una serie di obblighi che lasciano pochi margini di discrezionalità agli Stati membri, che pure risultano (articolo 3, paragrafo 1) responsabili, insieme alle imprese di gas naturale e alla Commissione europea, della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

Il relatore aggiunge che la scelta dei raggruppamenti regionali, prevista nella proposta di regolamento, potrebbe essere oggetto di più attenta valutazione da parte degli Stati membri, prima della approvazione. Per esempio, la regione «sudorientale» in cui viene inclusa l'Italia, è stata definita senza tenere in adeguata considerazione i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 7, riferiti alle interconnessioni esistenti e alle relative capacità (*lettera b*) nonché alla possibilità di aggregare le risorse e bilanciare i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas nella regione (*lettera c*).

Tale regione è, infatti, composta oltre che dall'Italia, anche da altri 4 Stati membri (Austria, Croazia, Slovenia e Ungheria), di cui uno, la Slovenia, gode della deroga prevista dall'articolo 4, paragrafo 8, che lo esenta dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 4 sulla norma d'infrastruttura e, conseguentemente, ben difficilmente potrà garantire la solidarietà regionale di cui all'articolo 12.

Infine, il potere, conferito alla Commissione europea con l'articolo 3, paragrafo 7, di modificare in piena discrezionalità la composizione delle regioni di cui all'allegato I, dovrebbe, quanto meno prevedere una consultazione obbligatoria degli Stati membri interessati.

In tale contesto, il relatore invita la Commissione di merito a valutare il corretto bilanciamento tra gli Stati membri che compongono la regione sudorientale, individuata nella proposta di regolamento, tenendo conto del rilevante peso dell'Italia in termini di volume di flusso e di diversificazione di approvvigionamento del gas, rispetto agli altri Stati membri del gruppo regionale, in vista degli obblighi di collaborazione e di solidarietà previsti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si sofferma criticamente sulla proposta di regolamento in titolo, cercando di dedurre quali ricadute possano generarsi, a seguito di una sua definitiva approvazione, sull'Italia, paese che, notoriamente, ha, in Europa, la più grande capacità teorica di diversificazione nell'approvvigionamento di gas naturale.

In particolare, vi è da chiedersi, ad avviso dell'oratore, se, dalla istituenda nuova regolamentazione, non potrà emergere una situazione di fatto che riconfermi il ruolo egemone della Germania anche nel settore dell'energia.

Ad avviso del senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), occorrerebbe esortare la Commissione di merito ad approfondire la questione della salva-

guardia energetica dell'Italia nel contesto del gruppo regionale ove è stata collocata ai sensi della mentovata proposta di regolamento.

Anche secondo il senatore COCIANCICH (*PD*), non bisogna sottovalutare il problema dell'approvvigionamento che può essere assicurato all'Italia all'interno del gruppo regionale di cui fa parte.

Dopo una breve replica del relatore, che dichiara di recepire le preoccupazioni emerse nel corso della discussione, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni testè riformulata, pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 102

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la strategia delineata nella Comunicazione in titolo fornisce un quadro finalizzato a integrare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento nelle politiche energetiche dell'Unione, attraverso una serie di interventi volti ad eliminare la dispersione energetica degli edifici, a massimizzare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, a integrare tali sistemi nel sistema dell'energia elettrica e a sostenere l'efficienza energetica nell'industria, contribuendo così a ridurre il grado di dipendenza energetica dell'Unione dalle importazioni;

ricordato, a tale riguardo, che il riscaldamento e il raffreddamento sono responsabili di metà del consumo energetico dell'UE e che, benché nel settore del riscaldamento e del raffreddamento sia in atto il passaggio verso l'energia pulita a basse emissioni di carbonio, il 75 per cento dei combustibili utilizzati continua ad essere di origine fossile. Secondo la Strategia, è possibile ottenere un uso più intelligente e sostenibile del riscaldamento e raffreddamento, attingendo alla tecnologia già esistente, in tempi rapidi, senza dover preventivamente investire in nuove infrastrutture e con benefici sostanziali sia per l'economia sia per i singoli consumatori, a condizione che questi ultimi abbiano accesso ai relativi finanziamenti;

rilevato che, per raggiungere i predetti obiettivi, la Strategia identifica le seguenti tipologie di azioni:

– facilitare la ristrutturazione degli edifici; diffondere modelli di efficienza energetica di provata validità per gli edifici scolastici e ospedali pubblici; utilizzare le revisioni delle caldaie per fornire informazioni sull'efficienza energetica; diffondere sul mercato sistemi di autocertificazione volontaria per edifici non residenziali; ripartire tra proprietari ed inquilini i guadagni derivanti dall'efficienza energetica; garantire che una quota dei finanziamenti a favore dell'efficienza energetica siano erogati a famiglie in situazione di precarietà; sensibilizzare i consumatori; sostenere i soggetti attivi a livello locale e regionale;

– incoraggiare il ricorso alle energie rinnovabili, concentrando l'attenzione sulle modalità per promuovere la sostituzione di caldaie obsolete alimentate a combustibili fossili con sistemi di riscaldamento efficienti basati sulle rinnovabili e per aiutare gli enti locali nelle strategie di promozione delle soluzioni basate sulle rinnovabili. Sarà inoltre incoraggiata la predisposizione di un sito web con strumenti di confronto dei costi e dei benefici nel ciclo di vita dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento,

per incentivare l'uso delle rinnovabili nella produzione di calore, compresa la cogenerazione;

– riutilizzare l'energia di scarto dell'industria, promuovendo: iniziative di ricerca e sviluppo, con il settore industriale; la cogenerazione basata sull'uso delle tecnologie rinnovabili e del calore di scarto; nuove tecnologie per il riscaldamento a bassa temperatura in campo industriale; l'alimentazione diretta per mezzo di sistemi di riscaldamento di zona; l'utilizzo di sistemi di cogenerazione e di condizionatori ad assorbimento per raffreddare le abitazioni attraverso una rete di zona;

– coinvolgere maggiormente i consumatori, attraverso la produzione e il consumo decentralizzati dell'energia elettrica, e l'intensificazione della collaborazione con le associazioni europee dei consumatori;

– sviluppare sistemi intelligenti, con riguardo a reti, misurazioni, case ed edifici, attraverso: sistemi per integrare l'accumulazione termica nei meccanismi di flessibilità e riequilibrio della rete; modalità per incentivare l'uso delle rinnovabili nella produzione di calore e la diffusione di soluzioni, sistemi e apparecchiature pienamente interoperabili per edifici intelligenti; misure per migliorare la formazione e la competenza degli addetti all'edilizia, tra cui esperti dell'energia e architetti; l'aggregazione di progetti di piccole dimensioni in pacchetti capaci di attirare investimenti; la diffusione degli sportelli unici per gli investimenti a basse emissioni di carbonio; l'incoraggiamento del credito al dettaglio per offrire prodotti per la ristrutturazione di edifici dati in affitto e la promozione delle migliori pratiche relative al trattamento fiscale delle ristrutturazioni,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 103**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la strategia delineata nella Comunicazione in titolo è finalizzata alla valorizzazione delle potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di rendere il sistema del gas dell'UE più diversificato e flessibile, contribuendo a conseguire l'obiettivo fondamentale dell'Unione dell'energia, ovvero un approvvigionamento di gas sicuro, resiliente e competitivo. Al fine di ridurre la vulnerabilità energetica dell'Unione europea evidenziata dagli *stress test* sul gas realizzati nel 2014, dovuta alla crescente dipendenza dalle importazioni di combustibili, occorre procurare un'ulteriore diversificazione delle forniture di gas naturale (metano) e assicurare che il mercato del gas resti flessibile e capace di reagire alle fluttuazioni dell'approvvigionamento;

considerato a tale riguardo che, al fine di promuovere l'accesso al GNL come fonte alternativa, secondo la Strategia, l'Unione europea dovrà agire su tre fronti: – garantire la realizzazione dell'infrastruttura e dei sistemi necessari per consentire agli Stati membri di beneficiare dell'accesso ai mercati internazionali di GNL, sia direttamente che attraverso altri Stati membri; – completare la realizzazione del mercato interno, in tutte le sue aree geografiche, per inviare i corretti segnali di prezzo; – rafforzare la cooperazione con i partner internazionali per promuovere mercati di GNL liquidi, trasparenti, e di dimensioni globali. A ciò si aggiungono anche interventi sugli impianti di stoccaggio del gas al fine di garantire la sicurezza e la resilienza sul piano energetico in periodi di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento;

rilevato che, nella sua relazione annuale sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione riferirà in merito ai progressi conseguiti verso gli obiettivi strategici in materia di GNL e stoccaggio, presentati nella Strategia in titolo, indicando le eventuali misure integrative necessarie,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SUL COM(2016) 52 DEFINITIVO

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rientra in un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica (*winter package*), proposto dalla Commissione europea il 16 febbraio 2016 nell'ambito delle iniziative per realizzare l'Unione dell'energia, volto a dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale – le cui premesse sono state gettate con l'Accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015 – e le possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico;

considerato che, a fronte di una dipendenza energetica dell'Unione europea ancora molto forte, con molti Stati dell'Europa dell'Est e dell'Europa centrale che dipendono esclusivamente da un unico fornitore (la Russia), il *winter package* prevede misure finalizzate a una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa, anche da fonti rinnovabili, l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato, la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte, e a un miglioramento della trasparenza del mercato europeo dell'energia e della solidarietà tra gli Stati membri;

rilevato che, in tale contesto, la proposta di regolamento in titolo mira a garantire che tutti gli Stati membri si dotino degli strumenti adeguati al fine di prepararsi ad un'eventuale carenza di gas provocata da una perturbazione della fornitura o da una domanda eccezionalmente elevata, migliorando le azioni di prevenzione e mitigazione previste dal regolamento (UE) n. 994/2010, di cui si prevede l'abrogazione. La proposta tiene conto anche dell'esigenza di mantenere bassi i livelli di prezzo per i consumatori;

considerato che la necessità di superare il citato regolamento del 2010 deriva da una valutazione condotta dalla Commissione europea da cui sono emerse alcune lacune che di fatto impediscono di rispondere efficacemente nei momenti di crisi. La prima di esse riguarda la mancanza di cooperazione tra gli Stati, soprattutto per quanto riguarda la conformità alla norma di fornitura, che garantisce ai clienti protetti alcune garanzie di fornitura anche in caso di scarsità di approvvigionamento. Le altre lacune riguardano fattori esterni non adeguatamente considerati, legati soprattutto ai contratti di fornitura con i Paesi terzi e alle relative clausole, a cui sia gli Stati membri che la Commissione europea hanno accesso limitato, come ad esempio sui volumi massimo e minimo di gas, i punti di conse-

gna o i margini di fornitura. Vi sono poi problemi di natura tecnica, generati da infrastrutture insufficienti o non sufficientemente protette, e dalla non ottimale capacità bidirezionale di flusso degli interconnettori. Infine, il campo d'azione del regolamento è limitato e non coinvolge le parti contraenti della Comunità dell'energia, istituita con il Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 tra l'UE, i Paesi balcanici, Ucraina e Moldova;

rilevato che, al fine di superare le suddette lacune, la proposta introduce i seguenti elementi di novità:

- propone il passaggio da un approccio nazionale ad un approccio regionale obbligatorio, nella predisposizione delle misure di sicurezza degli approvvigionamenti, al fine di assicurare un migliore coordinamento tra gli Stati e una valutazione più accurata dei rischi comuni, delle possibili crisi simultanee e delle risorse disponibili a livello regionale. A tal fine, la proposta stabilisce otto regioni – tra cui quella sudorientale composta da Austria, Croazia, Ungheria, Italia e Slovenia (allegato 1 alla proposta) – la cui composizione potrà essere modificata autonomamente dalla Commissione europea mediante atto delegato (articolo 3, paragrafo 7), ciascuna delle quali dovrà adottare, obbligatoriamente in modo congiunto, e aggiornare ogni quattro anni, la valutazione del rischio, il piano d'azione preventivo e il piano d'azione d'emergenza (articoli da 6 a 9);

- introduce uno meccanismo di solidarietà in base al quale, se un'emergenza è dichiarata in uno Stato membro, tutti gli Stati membri che hanno introdotto una «norma di fornitura» più alta la dovranno ridurre ai valori predefiniti per rendere più liquido il mercato del gas; in secondo luogo, gli Stati membri confinanti dovranno assicurare la fornitura di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali dello Stato membro in emergenza (articolo 12). Nessuna modifica è prevista per la «norma di fornitura», stabilita dal precedente regolamento del 2010 e ripresa dall'articolo 5 della proposta, consistente in obblighi di fornitura del gas a determinate categorie di consumatori, anche in condizioni difficili;

- definisce obblighi più stringenti volti a garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria, attraverso il perfezionamento del calcolo dell'indicatore di rischio N-1 (relativo alla capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, in caso di perturbazione dell'infrastruttura singola principale del gas) e l'obbligo di dotare gli interconnettori di capacità permanente di inversione del flusso (articolo 4 sulla «norma d'infrastruttura»);

- rafforza la collaborazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia (Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, FYROM, Albania, Ucraina e Moldova), prevedendo obblighi di reciprocità che riguarderanno il quadro di riferimento per la valutazione del rischio, la prevenzione dei rischi e l'adozione di misure di emergenza. Gli obblighi saranno introdotti nella Comunità dell'energia mediante un atto congiunto emanato al suo interno e dopo che la Commissione europea ne avrà confermato l'applicabilità (articolo 15);

- propone un migliore accesso all'informazione, oltre a misure in materia di trasparenza, per alcuni contratti rilevanti per la sicurezza degli

approvvigionamenti che dovranno essere notificati automaticamente dalle compagnie di gas naturale alla Commissione europea e agli Stati membri al momento della stipula o delle modifiche, ai fini di una valutazione dello stato di sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale, regionale e dell'Unione (articolo 13);

tenuto conto del parere motivato espresso il 30 marzo 2016 dalla Commissione affari europei del Consiglio federale dell'Austria, concernente, in particolare, la composizione delle regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della proposta;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto la sicurezza degli approvvigionamenti e la corretta risposta in caso di crisi necessitano di un ulteriore intervento migliorativo e non possono essere garantite in modo sufficiente dai singoli Stati membri ma possono essere conseguite in modo più efficace grazie ad una azione di coordinamento condotta a livello dell'UE. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, sebbene il progetto di regolamento non proponga una normativa di armonizzazione piena, esso risulta non pienamente rispettato, in quanto introduce una serie di obblighi che lasciano pochi margini di discrezionalità agli Stati membri, che pure risultano (articolo 3, paragrafo 1) responsabili, insieme alle imprese di gas naturale e alla Commissione europea, della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

In particolare, già la scelta dei raggruppamenti regionali prevista nella proposta di regolamento, potrebbe essere oggetto di più attenta valutazione da parte degli Stati membri, prima della approvazione. Per esempio, la regione «sudorientale» in cui viene inclusa l'Italia, è stata definita senza tenere in adeguata considerazione i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 7, riferiti alle interconnessioni esistenti e alle relative capacità (*lettera b*) nonché alla possibilità di aggregare le risorse e bilanciare i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas nella regione (*lettera c*).

Tale regione è, infatti, composta oltre che dall'Italia, anche da altri 4 Stati membri (Austria, Croazia, Slovenia e Ungheria), di cui uno, la Slovenia, gode della deroga prevista dall'articolo 4, paragrafo 8, che lo esenta dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 4 sulla norma d'infrastruttura e, conseguentemente, ben difficilmente potrà garantire la solidarietà regionale di cui all'articolo 12.

Infine, il potere, conferito alla Commissione europea con l'articolo 3, paragrafo 7, di modificare in piena discrezionalità la composizione delle regioni di cui all'allegato I, dovrebbe, quanto meno prevedere una consultazione obbligatoria degli Stati membri interessati.

In tale contesto, si invita la Commissione di merito a valutare il corretto bilanciamento tra gli Stati membri che compongono la regione sud-orientale, individuata nella proposta di regolamento, tenendo conto del rilevante peso dell'Italia in termini di volume di flusso e di diversificazione di approvvigionamento del gas, rispetto agli altri Stati membri del gruppo regionale, in vista degli obblighi di collaborazione e di solidarietà previsti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 27 aprile 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,40.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione concorda.

Esame della proposta di relazione per la ripubblicazione della relazione di minoranza presentata dal deputato Pio La Torre e altri deputati e senatori nella seduta del 15 gennaio 1976 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

(Esame e approvazione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'esame della proposta di relazione per la ripubblicazione della relazione di minoranza presentata dal deputato Pio La Torre e altri deputati e senatori nella seduta del 15 gennaio 1976 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. Pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo.

La Commissione approva all'unanimità.

Rosy BINDI, *presidente*, ricorda che la relazione approvata dalla Commissione – che assumerà il n. DOC XXIII, n. 12 – sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rosy BINDI, *presidente*, propone l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame della proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative.

La Commissione approva.

Esame della proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative

(Esame e approvazione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'esame della proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative.

Intervengono il senatore Salvatore Tito DI MAGGIO (*Co.R.*) e il deputato Ernesto MAGORNO (*PD*).

Rosy BINDI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo riformulata in base alle osservazioni presentate dai senatori Franco Mirabelli e Francesco Molinari.

La Commissione approva all'unanimità.

Rosy BINDI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e ricorda che la relazione approvata dalla Commissione – che assumerà il n. DOC XXIII, n. 13 – sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere, con richiesta di inserimento nel programma dei lavori di Camera e Senato.

Esame della proposta di relazione sulla situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Risultanze delle missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri

(Esame e approvazione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'esame della proposta di relazione sulla situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Risultanze delle missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri.

Interviene il deputato Davide MATTIELLO (*PD*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone la declassificazione da riservato a libero dei resoconti stenografici delle audizioni svolte durante le missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri, nelle parti relative all'argomento della relazione.

La Commissione concorda.

Rosy BINDI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo, riformulata in base alle osservazioni presentate dal senatore Enrico Buemi e dall'onorevole Ernesto Magorno.

La Commissione approva all'unanimità.

Rosy BINDI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e ricorda che la relazione approvata dalla Commissione – che assumerà il n. DOC XXIII, n. 14 – sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere, con richiesta di inserimento nel programma dei lavori di Camera e Senato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione del presidente dell'Unione nazionale Camere Minorili, e del presidente della Società Cooperativa Sociale «Utopia 2000 onlus», Massimiliano Porcelli

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte poi che in rappresentanza dell'Unione nazionale Camere Minorili è presente all'odierna audizione, in sostituzione della presidente, la componente del direttivo, avv.ssa Carla Lettere.

Carla LETTERE, *componente del direttivo dell'Unione nazionale Camere Minorili*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Massimiliano PORCELLI, *Presidente della Società Cooperativa Sociale «Utopia 2000 onlus»*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI (PD) e Ornella BERTOROTTA (M5S), e la deputata Loredana LUPO (M5S).

Carla LETTERE, *componente del direttivo dell'Unione nazionale Camere Minorili* e Massimiliano PORCELLI, *Presidente della Società Cooperativa Sociale «Utopia 2000 onlus»*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 27 aprile 2016

**Plenaria
196^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 10,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*) ed ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 10,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 27 aprile 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sullo stato di attuazione dell'Agenda per la semplificazione, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-tv della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Maria Anna MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mino TARICCO (*PD*) esprime apprezzamento per la relazione e per il lavoro in corso sull'Agenda per la semplificazione, svolgendo talune considerazioni.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che l'intervento dell'on. Taricco rappresenti fedelmente le opinioni dei parlamentari presenti. Ringrazia quindi il Ministro Madia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.

